IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

Montaro

In questo numero:

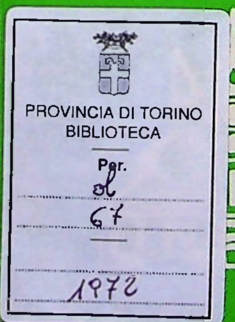
Nuove leggi per la Montagna
in Toscana e Puglia

I tribunali regionali amministrativi

Indagine parlamentare sull'emigrazione

Notizie dall'Europa

Attività delle Delegazioni
regionali UNCEM



ANNO XVIII **4/5**
MAGGIO 1972

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d' Italia

Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»



Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122
Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500
Numero doppio L. 1.000
C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma
Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

maggio 1972 **4/5**

SOMMARIO



AI LETTORI

Inizia la VI legislatura della Repubblica: questo numero riporta i risultati elettorali e i nominativi dei consiglieri nazionali e regionali dell'UNCEM eletti al Parlamento.

Proseguendo nella presentazione delle leggi regionali in corso di discussione per l'applicazione della legge statale della montagna, pubblichiamo il testo delle proposte di legge presentate dalle Giunte regionali della Toscana e della Puglia: sono quindi quattro le Regioni (con l'Umbria e la Liguria) che hanno in corso l'esame della legge.

La prima legge regionale (dopo la delega dello Stato) per gli interventi nel settore delle opere idrauliche e forestali è stata approvata in Toscana: ne pubblichiamo il testo.

Seguono articoli sul parco nazionale d'Abruzzo, sulle competenze degli enti locali in materia di inquinamento e sui nuovi tribunali regionali amministrativi, unitamente alla relazione finale sull'indagine conoscitiva svolta dalla Camera dei deputati sull'emigrazione.

Il primo degli studi preliminari al piano zonale di sviluppo, che le 125 Comunità montane e Consigli di valle finora operanti in Italia stanno redigendo, è stato approvato dal Consiglio di valle « Alta valle del Tanaro »: ne pubblichiamo un riassunto.

Notizie sull'attività governativa interessante gli enti locali e la montagna e su alcuni convegni e cronache dell'attività delle Delegazioni regionali dell'UNCEM daranno ai lettori un quadro di problemi di viva attualità.

La rubrica dei « problemi europei » reca due relazioni sull'economia montana delle Alpi e sulla produzione del latte in alcuni paesi europei.

A NOS LECTEURS

La VIe législature de la République commence: dans ce numéro nous rapportons les résultats des élections et le nom des Conseillers nationaux et régionaux de l'UNCEM, élus au Parlement.

En continuant la présentation des lois régionales en cours de discussion pour l'application de la loi nationale de la montagne, nous publions le texte des projets de loi présentés par les Comités régionaux de la Toscane et des Pouilles: sont donc 4 les Régions (avec l'Ombrie et la Ligurie) qui ont en cours l'examen de la loi.

Ensuite nous publions le texte de la première loi régionale (après la délégation de l'Etat) concernant les interventions dans les oeuvres hydrauliques et forestières, qui a été approuvrée en Toscane.

Puis il y a des articles sur le Parc National d'Abruzzes, sur les compétences des Pouvoirs locaux en matière de pollution et sur les nouveaux tribunaux régionaux administratifs; en autre nous rapportons la relation finale sur la recherche réalisée par la Chambre des Députés concernant l'émigration.

Nous résumons la première étude préliminaire du plan zonal de développement, que les 125 Communautés de montagne et Conseils de Vallée — opérantes jusqu'à présent en Italie — sont en train de rédiger, et qui a été approuvé par le Conseil de Vallée « Alta Valle del Tanaro ».

Suivent des renseignements sur l'activité de l'Etat concernant les Pouvoirs locaux et la montagne et sur quelques réunions ainsi que des chroniques de l'activité des Délégations régionales de l'UNCEM, qui permettront à nos lecteurs de se faire une idée des problèmes de vive actualité.

Enfin, la rubrique des « Problèmes Européens » rapporte deux relations sur l'économie montagnarde alpine et sur la production laitière dans quelques pays européens.

AN UNSERE LESER

Zu Beginn der VI. Legislaturperiode der Italienischen Republik bringen wir in der vorliegenden Nummer unserer Zeitschrift die Wahlergebnisse sowie die Liste der National- und Regionalräte der UNCEM, die ins Parlament gewählt worden sind.

Mit der Veröffentlichung des Wortlauts der Gesetzesentwürfe, die von den Regionalregierungen der Toskana und Apuliens eingebracht worden sind, setzen wir die Darlegung der gegenwärtig diskutierten Regionalgesetze zur Durchführung des staatlichen Berggesetzes fort. Damit liegt das Gesetz jetzt (zusammen mit Ligurien und Umbrien) vier Regionen zur Prüfung vor.

Das nach der Uebertragung der Kompetenzen von seiten des Staates erste Regionalgesetz, das die Eingriffe auf dem Gebiet des Wasserbaus und des Forstwesens regelt, ist in der Toskana verabschiedet worden; wir veröffentlichen den Gesetzestext.

Es folgen Artikel über den Naturschutzpark in den Abruzzen, über die Kompetenzen der Kommunen auf dem Gebiet der Umweltverschmutzung, über die neu eingesetzten regionalen Verwaltungsgerichte sowie der Schlussbericht über die vom Abgeordnetenhaus durchgeführte Untersuchung über die Emigration.

Anschliessend bringen wir eine Zusammenfassung der Vorstudie zum zonalen Entwicklungsplan, die vom Talrat des « Oberen Tanaro- Tals » verabschiedet worden ist und die die erste dieser Entwürfe darstellt, die gegenwärtig von den 125 Berggemeindeverbänden und Talräten, die es in Italien gibt, ausgearbeitet werden.

Informationen über die Regierungsaktivität in bezug auf die Kommunen und Berggebiete und über einige Tagungen sowie Berichte über die Tätigkeit der Regionaldelegationen der UNCEM vermitteln dem Leser ein Bild der hochaktuellen Probleme.

Die Rubrik « Europäische Probleme » bringt zwei Berichte über die Alpenwirtschaft und über die Milcherzeugung in einigen europäischen Ländern.

ANNUARIO 1970
DEI COMUNI ED ENTI MONTANI

Ed. Il Montanaro s.r.l. - Roma

pp. 320 - L. 3.000

È l'unico annuario dei comuni ed enti montani costituiti in tutta Italia.

Vi sono elencati i 3.971 comuni montani (con la estensione territoriale e il numero degli abitanti), le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi B.I.M. e tutti gli altri enti operanti in montagna.

L'ANNUARIO costituisce un indispensabile vademecum per quanti si occupano dei problemi della montagna e, in particolare, della applicazione della nuova legge per la montagna (n. 1102 del 3 dicembre 1971).

Per ordinazioni servirsi del C/C postale N. 1/58086 intestato « Il Montanaro s.r.l. » - Roma.

INIZIA LA VI LEGISLATURA

Il 25 maggio si insedia il Parlamento eletto nelle consultazioni del 7-8 maggio.
I risultati elettorali sono i seguenti:

Partiti	CAMERA 1972 Voti	1972 %	1972 Seggi	CAMERA 1968 Voti	1968 %	1968 Seggi	REGIONALI 1970 Voti	1970 %
Dc	12.943.675	38,8	267	12.437.848	39,1	266	11.894.921	37,6
Psi	3.209.503	9,6	61	4.603.192	14,5	*91	3.265.117	10,3
Psdi	11.716.197	5,1	29				2.161.781	6,8
Pri	953.681	2,9	15	626.533	2,0	9	948.333	3,0
Pci	9.085.927	27,2	179	8.551.347	26,9	177	8.220.406	26,0
Psiup	648.368	1,9	—	1.414.697	4,5	23	998.254	3,2
Manifesto	223.789	0,7	—	—	—	—	—	—
Mpl	119.772	0,4	—	—	—	—	—	—
Pli	1.300.074	3,9	20	1.850.650	5,8	31	1.472.807	4,6
Pdium	2.894.789	8,7	56	414.507	1,3	6	243.867	0,8
Msi				1.414.036	4,5	24	1.919.141	6,1
Volkspartei	153.759	0,5	3	152.991	0,5	3	137.982	0,4
Altri	134.958	0,3	—	324.627	0,9	—	406.461	1,2
TOTALE	33.384.492	100,0	630	31.790.428	100,0	630	31.669.070	100,0

* Nel 1968 psi e psdi si erano presentati uniti; dopo la scissione il psi ebbe 62 seggi, il psdi 29.
** Si erano presentati uniti; dopo la scissione il psi ebbe 35 senatori, il psdi 11.

Partiti	SENATO 1972 Voti	%	Seggi	1968 Voti	%	Seggi
Dc	11.488.359	38,1	***136	10.972.114	38,3	135
Psi	3.224.778	10,7	33	4.354.906	15,2	** 46
Psdi	1.612.880	5,4	11			
Pri	917.392	3,0	5	622.388	2,2	2
Pci	8.497.651	28,2	94	8.585.601	30,0	101
Psiup						
Manifesto	—	—	—	—	—	—
Mpl	—	—	—	—	—	—
Pli	1.317.909	4,4	8	1.943.795	6,8	16
Pdium	2.763.719	9,2	26	312.702	1,1	2
Msi				1.304.847	4,6	11
Volkspartei	113.392	0,4	2	131.071	0,5	2
Altri	159.283	0,6	—	519.668	1,3	—
TOTALE	30.176.942	100,0	315	28.747.092	100,0	315

*** Un seggio è assegnato alla coalizione dc-rv-uv-psdi della Valle d'Aosta.

CONSIGLIERI NAZIONALI DELL'UNCEM ELETTI AL PARLAMENTO

Rieletti al Senato

sen. dr. Giovanni GIRAUDO - (DC) - Collegio di Cuneo - Presidente Onorario dell'UNCEM

sen. dr. Athos VALSECCHI - (DC) - Collegio di Sondrio - Vice Presidente UNCEM e Presidente della FEDERBIM

sen. dr. Remo SEGNANA - (DC) - Collegio di Pergine Valsugana - Presidente della C.T.L. dell'UNCEM

sen. prof. Giacomo MAZZOLI - (DC) - Collegio di Breno - Presidente della Delegazione Regionale UNCEM della Lombardia

sen. avv. Giorgio OLIVA - (DC) - Collegio di Schio - Ex Presidente dell'UNCEM - Consigliere Nazionale

Eletti al Senato

avv. Gino CACCHIOLI - (DC) - Collegio di Parma - Presidente della Delegazione Regionale UNCEM dell'Emilia-Romagna

on. dr. Arnaldo COLLESELLI - (DC) - Collegio di Belluno - Già Deputato nella V legislatura - Consigliere Nazionale

Rieletti alla Camera

on. dr. Albertino CASTELLUCCI - (DC) Ancona - Presidente della Delegazione Regionale UNCEM delle Marche

on. dr. Libero DELLA BRIOTTA - (PSI) - Sondrio - Consigliere Nazionale

on. dr. Francesco FABBRI - (DC) - Treviso - Consigliere Nazionale

Eletti alla Camera

dr. Franco BORTOLANI - (DC) - Modena - Consigliere Nazionale - Presidente Consorzio bacini montani

prof. Enzo LURASCHI - (DC) - Como - Consigliere Nazionale - già Presidente dell'Amministrazione provinciale

Tra i componenti dei Consigli delle Delegazioni Regionali sono stati eletti:

alla Camera

on. dr. Tullio BENEDETTI - (PCI) - Torino - Già Senatore nella V legislatura - Membro Giunta Delegazione Regionale UNCEM del Piemonte

on. dr. Andrea NEGRARI - (DC) - Massa Carrara - Consigliere Delegazione Regionale UNCEM della Toscana

on. Gino PICCIOTTO - (PCI) - Cosenza - Vice Presidente della Delegazione Regionale UNCEM della Calabria

Gianfranco ORSINI - (DC) - Belluno - Consigliere Delegazione Regionale - Già Presidente Amministrazione Provinciale

* * *

Tra i parlamentari eletti o rieletti annoveriamo inoltre una larga rappresentanza di sindaci e amministratori di comuni ed enti montani.

A tutti i neo eletti i nostri rallegramenti e cordiali auguri di buon lavoro.

NUOVE PROPOSTE DI LEGGE PER LA MONTAGNA DELLA TOSCANA E DELLA PUGLIA

Sullo scorso numero della rivista abbiamo presentato e commentato gli studi compiuti dalla Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM per la redazione dei documenti illustrativi dei criteri per la ripartizione delle zone montane, affidata alle Regioni dalla nuova legge della montagna, e per la redazione della bozza di legge regionale « per la delimitazione delle zone montane e la costituzione delle comunità montane ».

Abbiamo anche pubblicato le prime due proposte di legge presentate ai Consigli regionali dalle Giunte dell'Umbria e della Liguria.

Pubblichiamo ora altre proposte di legge presentate dalle Giunte regionali della Toscana e della Puglia.

L'UNCEM, con la fattiva collaborazione delle proprie Delegazioni regionali, delle Comunità montane già operanti e dei Comuni montani, ha predisposto le proposte di suddivisione zonale che sono state presentate alle Giunte regionali.

La ripresa dell'attività in tutte le Regioni, dopo la pausa elettorale, registrerà nei prossimi giorni altre iniziative sia da parte delle Giunte che da gruppi consiliari e ci auguriamo che entro breve termine — anche se per tali adempimenti le Regioni debbono provvedere entro il 7 gennaio 1973 a norma di legge — i Consigli regionali provvedano alla approvazione delle leggi per la suddivisione delle « zone » montane e per la costituzione delle Comunità montane.

Le proposte di legge della Toscana

Dopo l'incontro realizzato dalla Giunta Regionale il 31 gennaio scorso sui principali temi posti dall'attuazione della legge n. 1102 e al quale hanno partecipato, tra l'altro, i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali e degli organismi regionali degli Enti locali, dell'UNCEM, gli esponenti delle amministrazioni provinciali, delle Comunità montane e dei Consigli di Valle della Toscana, sono state svolte, nel corso del mese di febbraio, una serie di riunioni nelle varie zone montane, dedicate al più specifico problema della delimitazione delle zone omogenee di cui alla legge 1102.

In particolare la Giunta Regionale ha potuto registrare la opinione delle popolazioni interessate e dei rappresentanti degli Enti locali circa varie ipotesi, anche alternative, di delimitazione delle zone omogenee montane.

Tutto questo materiale è stato oggetto di approfondite analisi in sede di Giunta Regionale, la quale ha ritenuto di poter proporre per il dibattito del Convegno regionale sulla Montagna del 13 marzo 1972 una prima ipotesi di delimitazione delle zone omogenee montane.

Sulla base delle verifiche e delle proposte emerse nel corso del dibattito in sede di Convegno e di alcune riunioni suppletive nelle varie zone montane, resesi necessarie per una ulteriore verifica della volontà delle popolazioni, sono state individuate 20 zone omogenee montane. A sostegno delle relative scelte è stata predisposta una documentazione di base contenente l'elenco dei territori interessati, notizie circa l'esistenza o meno di Comunità Montane o Consigli di Valle, tesi programmatiche di aggregazione, studi a livello zonale e provinciale, resoconti verbali dei convegni e delle riunioni.

CRITERI DI DELIMITAZIONE

Nella relazione della Giunta regionale vengono così motivati: nei limiti posti dalla necessità di rispettare i precedenti riconoscimenti di Comuni parzialmente o totalmente montani (limite che in alcuni casi ha influito negativamente sulle scelte da fare), l'ipotesi di delimitazione qui contenuta si ispira ai seguenti criteri:

a) *la contiguità dei territori montani*

al di fuori dei casi nei quali il territorio montano riconosciuto corrisponde ad un unico comune (Monte Argentario e Isola di Capraia) il criterio della contiguità dei territori montani è stato costantemente seguito, nel senso che non è stato ritenuto opportuno comprendere nelle zone omogenee montane di cui all'art. 3 della legge 1102 territori « non montani » e pertanto esclusi dall'intervento di questa legislazione speciale;

b) *unità territoriali, economiche e sociali*

i vari territori montani sono stati tra di loro aggregati in « zona omogenea » in base ad una serie di parametri naturali, storici, economici, sociali e di integrazione, tali da configurare una peculiare unità morfologica cui affidare, nell'ambito dell'assetto dell'intero territorio, un comune ruolo di sviluppo;

c) *i rapporti di integrazione col resto del territorio regionale*

la delimitazione delle « zone omogenee » montane di cui alla presente ipotesi è stata effettuata tenendo conto soprattutto dei rapporti di integrazione di ogni zona montana rispetto al resto del territorio regionale: cioè al ruolo che, allo stato attuale ed in una prospettiva programmatica, ogni zona montana gioca o potrà giocare come elemento del più ampio disegno di assetto del territorio regionale.

Sotto questo profilo occorre qui ribadire un concetto già ampiamente sottolineato nel corso del primo incontro regionale del 31 gennaio e nelle successive riunioni locali, e cioè il rifiuto di ogni meccanica identificazione tra zona omogenea montana e comprensorio regionale, ma al contrario la considerazione della « zona montana » come uno degli elementi costituenti il comprensorio.

I rapporti di integrazione con il resto del territorio regionale, che sono considerati come elementi per la delimitazione, appunto, delle zone omogenee montane, si rifanno a questa tipologia di massima:

— rapporti di frangia, definiti dalla prevalente integrazione con situazioni territoriali di regioni limitrofe, oltre che dal collegamento con altre zone del territorio regionale (Lunigiana, Alto Mugello e Alto Tevere);

— rapporti di bacino appenninico, definiti da precisi confini montani e con difficili integrazioni ad altri sistemi contermini (Garfagnana, Val di Sieve, Casentino);

— rapporti di vallate aperte, definiti da situazioni di valle generalmente a ridotto sviluppo geografico e che si pongono in diretto rapporto con l'assetto delle zone di maggiore sviluppo economico poste allo sbocco delle valle (Val di Serchio, Montagne pistoiesi, Alta Valle del Bisenzio);

— rapporti di gravitazione diretta, definiti da integrazioni, attuali o potenziali, mare-monti o versante montano-fondo valle (Alta Versilia, Alta Val di Nievole, Pratomagno, Alta Val di Chiana, Cetona, Colline metallifere);

— rapporti di sistema collinare montano, definiti da una comune morfologia montana (di dimensione ridotta o estesa) con integrazione assai problematica alle zone vicine e con possibilità di una autonoma valorizzazione delle suscettività proprie della zona.

La proposta di legge tende a dare attuazione del disposto nazionale a tempi brevi, riadottando la classificazione dei territori montani quale stabilita dagli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991

e art. unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 ciò non pregiudica una sommaria verifica delle attuali classificazioni.

Ulteriori leggi regionali provvederanno ad emanare le norme di cui all'art. 4 della legge 3-12-1971, n. 1102.

Si deve sottolineare che accanto ad un preciso adempimento della legge n. 1102, la delimitazione delle zone omogenee montane e la successiva creazione delle « Comunità » consente anche di valorizzare esistenti esperienze di gestione associata da parte degli Enti locali e di creare nuove utili esperienze in questo senso.

La Comunità montana si inserisce oggi, come rappresentanza di aree economicamente disequilibrate, in un rapporto dialettico costruttivo con l'intera realtà economica e sociale della Regione, in direzione di un integrato sviluppo di zone montane e pianura.

È certo comunque che l'obiettivo di uno sviluppo integrato in tutti i settori resta prioritario: la soluzione dei problemi della montagna può essere solo una risposta democratica di sviluppo equilibrato. È soprattutto sotto questo profilo che la presente proposta è stata approntata, ed è in questo spirito che si dovranno risolvere i problemi che la semplice delimitazione lascia ancora aperti.

La delimitazione stessa deve intendersi in senso dinamico e non cristallizzata nel momento sociale ed economico, il cui sviluppo potrebbe modificare gli attuali parametri di riferimento.

Il senso della presente proposta è indicato negli articoli dei quali si compone la presente proposta di legge.

* * *

Osserviamo che la proposta di legge accoglie le proposte sostenute dalla Delegazione regionale dell'UNCEM, illustrate nei due convegni regionali citati dal Presidente della Delegazione comm. Moretti e dal Segretario generale Piazzoni, relative alla costituzione di Comunità interprovinciali e alla partecipazione di un comune (nel caso specifico trattasi dei comuni di Barberino del Mugello, Pelago e Chiusa della Verna) a due Comunità montane, quando il proprio territorio appartenga a due diverse zone omogenee. La stessa proposta di legge contiene anche l'indicazione di una Comunità montana (Monte Argentario) composta di un solo comune. Trattasi di un caso quasi eccezionale, trovandosi il predetto comune isolato da altri classificati montani.

Sulle « norme costitutive delle Comunità montane » sono state presentate alla Presidenza del Consiglio regionale toscano due proposte di legge di iniziativa, rispettivamente, dei consiglieri DC (Barbagli ed altri). e PCI (Degl'Innocenti ed altri), mentre un'altra proposta di legge « per l'esercizio delle funzioni attribuite alla regione dalla legge statale 3-12-71 n. 1102 » è stata presentata da consiglieri del PCI (Rosati ed altri).

Le proposte predette, unitamente alla proposta della Giunta, sono in corso di esame da parte delle Commissioni legislative.

PROPOSTA DI LEGGE

1. (*Individuazione delle zone omogenee*)

I territori montani della Regione Toscana, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 3° comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:

— Lunigiana
— Garfagnana - Zona marmifera apuana
— Media Val di Serchio
— Alta Val di Nievole
— Montagna Pistoiese
— Alta Val di Bisenzio
— Val di Sieve
— Alto Mugello
— Pratomagno
— Casentino
— Alto Tevere
— Alta Val di Chiana
— Chianti
— Monti Pisani
— Colline Metallifere
— Arcipelago Toscano
— Cetona
— Monte Amiata
— Colline dell'Albegna
— Monte Argentario

2. (*Territori montani compresi nelle zone omogenee*)

Le zone omogenee individuate dall'articolo precedente compren dono i territori montani dei Comuni di cui all'allegato A.

3. (*Riadozione e correzione di delimitazioni già eseguite*)

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del Decreto dei Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, devono considerarsi riadottate dalla presente legge regionale nei termini di cui all'articolo precedente, in forza del disposto dell'art. 3, 3° comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

4. (*Costituzione delle Comunità montane; rinvio*)

In ciascuna zona omogenea si costituisce, tra i Comuni che in essa ricadono ai sensi del precedente articolo 2, la Comunità Montana, ente di diritto pubblico.

La Regione provvederà con successive leggi ad emanare le norme di cui all'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

ALLEGATO A

Zona della Lunigiana

Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Zona della Garfagnana e zona marmifera apuana

Comuni di: Camporgiano, Careggine, Carrara, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Massa, Minucciano, Molazzana, Montignoso, P.zza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

Zona della Media Val di Serchio

Comuni di: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Coreglia Antelminelli, Lucca, Pescaglia e la porzione Nord del territorio montano del Comune di Capannori.

Zona dell'Alta Val di Nievole

Comuni di: Marliana, Pescia, Piteglio, Villa Basilica.

Zona della Montagna pistoiese

Comuni di: Abetone, Cutigliano, Montale, Pistoia, Sambuca Pistoiese, S. Marcello Pistoiese.

Zona dell'Alta Val di Bisenzio

Comuni di: Cantagallo, Montemurlo, Vaiano, Vernio e la porzione del territorio montano del Comune di Barberino di Mugello delimitato dallo spartiacque dei monti della Calvana.

Zona della Val di Sieve

Comuni di: Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Dicomano, Fiesole, Londa, Pontassieve, Rufina, S. Godenzo, S. Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio e la porzione del territorio montano del comune di Barberino di Mugello delimitato dallo spartiacque dei monti della Calvana e la porzione del territorio montano del Comune di Pelago delimitato da Spedaletto-Spartiacque-Fonte Massi-Borselli-Poggio Boscone-Scopetino-Fraz. Diacceto-Comunale di Pelago-Prov.le Vallombrosa-Confine Comune e Provincia.

Zona dell'Alto Mugello

Comuni di: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio.

Zona omogenea montana di Pratomagno

Comuni di: Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, Reggello, Montemignaio, Castiglion Fibocchi e la porzione del territorio montano del Comune di Pelago delimitato da Spedaletto-Spatiacque-Fonte Massi-Borselli-Poggio Boscone-Scopetino-Fra.ne Diacceto-Comunale di Pelago-Prov.le Vallombrosa-Confine Comune e Provincia.

Zona del Casentino

Comuni di Bibbiena: Capolona, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla e la porzione del territorio montano del Comune di Chiusi della Verna delimitato dal confine del territorio compreso nella comunità montana Alto Tevere.

Zona dell'Alto Tevere

Comuni di: Anghiari, Badia Tabalda, Caprese Michelangelo, Pieve S. Stefano, San Sepolcro, Sestino, Montecchi e la porzione del territorio montano del Comune di Chiusi della Verna delimitato dal territorio già compreso nella comunità montana Alto Tevere.

Zona dell'Alta Val di Chiana

Comuni di: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona.

Zona dell'Isola d'Elba

Comuni di: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Isola di Capraia.

Zona del Cetona

Comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Radicofani.

Zona del Chianti

Comuni di Cavriglia, Gaiole in Chianti, Greve, Radda in Chianti.

Zona dei Monti Pisani

Comuni di: Buti, Calci e la porzione sud del territorio montano del comune di Capannori.

Zona delle Colline Metallifere

Comuni di: Castelnuovo Val di Cecina, Chiusdino, Civitella Paganico, Massa Marittima, Montalcino, Montecatini Val di Cecina, Mon-

terotondo marittimo, Monteverdi marittima, Monticiano, Montieri, Pomarance Radicondoli, Roccastrada, Sasseta, Volterra.

Zona del Monte Amiata

Comuni di: Abbadia S. Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzarra, Castiglion d'Orcia, Cinigiano, Piancastagnaio, Santa Fiora, Seggiano.

Zona delle Colline dell'Albegna

Comuni di: Manciano, Pitigliano, Scansano, Semproniano, Roccalbegna.

Zona del Monte Argentario

Comune di: Monte Argentario.

Il disegno di legge della Puglia

Art. 1

La presente legge disciplina la costituzione delle Comunità montane nel territorio della Regione Puglia secondo i principi fissati dalla legge 3-12-1971 n. 1102 recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2

I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15 della legge 25-7-52 n. 991, dell'articolo unico della legge 30-7-57 n. 657, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee; secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1 : 500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

I^a Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (parte), Vico del Gargano (tutto), Vieste (tutto), Ischitella (parte), Manfredonia (parte), Peschici (parte), Rignano Garganico (parte), San Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte).

II^a Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlantino (parte).

III^a Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant'Antonio (tutto), Sant'Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto).

IV^a Zona omogenea della Murgia Nord-occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

V^a Zona omogenea della Murgia Sud-orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la COMUNITÀ MONTANA, ente di diritto pubblico.

Art. 3

La Comunità montana è retta da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed approvato dalla Regione.

Ogni successiva variazione od integrazione è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Art. 4

Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire:

a) le funzioni della Comunità in relazione agli artt. 4-5-6-7 e 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

b) la denominazione e la sede della Comunità;

c) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli organi deliberanti ed esecutivi della Comunità;

d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

e) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti gli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del tesoriere;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;

h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione.

Art. 5

Gli organi della Comunità sono:

— il Consiglio della Comunità;
— la Giunta esecutiva;
— il Presidente;
— il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

Il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti di ciascun Comune eletti dal Consiglio comunale con il sistema previsto per la elezione dei componenti le commissioni elettorali comunali.

I rappresentanti dei comuni retti da commissari durano in carica

fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunità, e in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente per la validità la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio seno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.

Se in seconda convocazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati.

Art. 7

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunità tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta Esecutiva.

Art. 8

Nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, le Comunità Montane, attenendosi a quanto disposto dagli artt. 4-5-6-7-8 della legge 1102 del 3-12-1971, costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed organismi pubblici operanti nel territorio.

I piani zonali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

Nell'esame ed approvazione dei piani zonali e dei programmi stralcio annuali, il Comitato Tecnico, nonchè i Consorzi di Bonifica Montana, gli Enti di Sviluppo Agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Nell'attuazione dei programmi annuali d'intervento, le Comunità Montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Art. 9

Il personale della Comunità Montana sarà costituito da dipendenti della Regione, delle Provincie e dei Comuni avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3-12-1971, n. 1102.

Art. 10

Ferme le competenze degli Organi della Regione attribuite dalla legge 3-12-1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli Organi della Comu-

nità sono sottoposti al controllo del Comitato Regionale previsto dall'art. 130 della Costituzione.

Art. 11

Per la prima applicazione della presente legge, il Consiglio della Comunità sarà costituito, per ciascun Comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente art. 6, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà ed approverà lo Statuto.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetta, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL « FINANZIAMENTO DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI »

La Giunta regionale Toscana ha presentato al Consiglio una proposta di legge per i finanziamenti delle opere idraulico-forestali e le competenze in materia degli organi regionali.

La legge è stata votata all'unanimità dal Consiglio regionale il 21 aprile 1972.

Per l'interesse dell'argomento pubblichiamo la relazione della Giunta e il testo della proposta di legge.

* * *

La proposta di legge risponde all'urgente necessità di poter garantire la continuità di finanziamento di interventi pubblici, comprese le opere manutentorie, in materia di sistemazione idraulico-forestale nei terreni classificati bacini montani o comprensori di bonifica montana, e per la gestione e il potenziamento dei vivai forestali già gestiti dallo Stato e trasferiti alla Regione; finanziamento che, come è noto, in misura assolutamente prevalente, è stato effettuato attraverso provvedimenti speciali in luogo del bilancio ordinario del Ministero agricoltura e foreste. Per le opere idraulico-forestali si tratta di provvedimenti essenzialmente configurati nel primo e secondo « Piano verde » e relativi rifinanziamenti, di cui anche alla legge 4-8-1971, n. 592, o di finanziamenti per la difesa del suolo o con la legge sulla montagna n. 991 del 1952, che sono esauriti.

Pertanto per l'anno in corso la situazione è caratterizzata da un pericoloso vuoto nella politica dei finanziamenti pubblici in agricoltura e foreste.

Lo Stato non ha provveduto ad adottare provvedimenti adeguati

sostitutivi della legislazione speciale, tali da non privare il settore agricolo-forestale compresi gli interventi per la bonifica e le sistemazioni idraulico-forestali dei necessari, consistenti finanziamenti. D'altra parte anche il fondo speciale previsto dalla nuova legge sulla montagna, gestito dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste che per l'Esercizio 1972 prevede uno stanziamento di otto miliardi destinato ad opere di bonifica montana, non è stato ancora impegnato, nè sono stati ripartiti tra le Regioni gli altri finanziamenti previsti dalla nuova legge sulla montagna.

Come è noto, nella Toscana sono impegnati nei lavori idraulico-forestali, gestiti in amministrazione diretta, tramite gli Ispettorati forestali, circa 1800 operai avventizi.

In una serie di zone operative i finanziamenti precedentemente disposti dallo Stato consentono l'occupazione con scadenze varie nel corso dell'anno 1972; solo in alcuni casi essi consentiranno l'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Per la importante zona dell'Amiata, ricadente in parte in provincia di Siena ed in parte in provincia di Grosseto, e per altre zone delle varie province Toscane i finanziamenti predisposti sono già esauriti o stanno per esaurirsi con conseguente licenziamento di notevoli contingenti di operai.

Ciò avviene in un momento in cui è più che mai necessario provvedere ad interventi per le sistemazioni idraulico-forestali, compresi quelli manutentori, e per la conduzione dei vivai trasferiti alle competenze della Regione, privi quasi totalmente degli indispensabili finanziamenti.

Per quanto riguarda l'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ove, presso i vari uffici amministrativi della Toscana lavorano oltre al personale dello Stato, di ruolo e non di ruolo, circa 1400 operai avventizi, la situazione è meno grave. Infatti gli interventi in corso sono finanziati quasi ovunque, fino a tutto l'anno 1972.

Il trasferimento delle competenze amministrative alle Regioni, con decorrenza 1° aprile corrente, non è stato accompagnato dalla necessaria destinazione di fondi che avrebbe dovuto conseguire. Gli stessi stanziamenti ordinari iscritti nel bilancio dello Stato, destinati al finanziamento degli interventi manutentori delle opere di bonifica montana ed integrale, e per i vivai forestali, che in corrispondenza della costituzione del fondo comune ripartito fra le Regioni, sono stati cancellati o ridotti, sono di entità assolutamente irrilevante rispetto alle necessità degli interventi.

Va detto, inoltre, che il fondo comune attribuito alla Regione Toscana potrà essere utilizzato solo nei mesi successivi e secondo le scelte del Consiglio Regionale.

Infine, lo stesso stanziamento di lire due miliardi e 700 milioni attribuito alla Regione Toscana quale quota parte del fondo destinato dalla legge n. 912 del 1971 sulle aree depresse del centro-nord, potrà essere utilizzato, in parte, per la « sistemazione di bacini montani »,

sempre secondo il programma degli interventi che il Consiglio vorrà decidere, ma solo nei prossimi mesi e solo per le categorie di opere e in zone ben definite dalla legislazione generale e da quella che sarà la legge regionale sulle aree depresse.

Per cui la presente proposta di legge deve intendersi come provvedimento per consentire interventi urgenti e contingenti, dettato da senso di responsabilità e in un momento in cui si è verificata non solo una rarefazione di finanziamenti per i settori agricolo e forestale, ma anche una assenza dello Stato, il quale, in coincidenza del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, ha abbandonato opere e lavoratori a se stessi, senza dotare le Regioni dei mezzi finanziari per poter legittimamente ed effettivamente governare. Si tratta cioè di un provvedimento che non può essere e non è sostitutivo rispetto ai doveri dello Stato, nè può sostituire i mancati finanziamenti; con esso si intende soltanto coprire un vuoto, in attesa che lo Stato provveda a dotare le Regioni di poteri effettivi e di mezzi necessari per attuare concreti programmi di opere idraulico-forestale, tanto necessarie su buona parte del territorio regionale.

Il provvedimento è, perciò, necessario soprattutto per due ordini di motivi:

— per non paralizzare l'opera di bonifica con grave pregiudizio anche per le opere già realizzate o in corso di attuazione;

— per scongiurare la deprecabile evenienza di provocare l'immediata disoccupazione di centinaia di operai forestali, e quindi investire con una profonda crisi — oltrechè le categorie interessate a presidio di un servizio irrinunciabile per la collettività — intere popolazioni montane.

Vi è la necessità assoluta di garantire la continuità dei finanziamenti pubblici destinati all'esecuzione di opere di sistemazione forestale non procrastinabili se non con imprevedibili gravissime conseguenze economiche e sociali.

La Giunta Regionale, perciò, pur considerando l'esigenza di operare nel contesto di una organica politica di sviluppo agricolo-forestale, e quindi con una visione unitaria e senza soluzioni di continuità gli interventi necessari per risolvere la presente condizione-situazione, formula la presente proposta di legge.

* * *

Con l'art. 1 del presente D. di L. R. il Consiglio investe la Giunta della competenza ad attuare interventi per le sistemazioni idraulico-forestali, il rimboschimento, la ricostituzione boschiva e le opere complementari strettamente connesse, nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, agli effetti del R.D. 3267/30-12-1923 e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto spiegato nella parte generale della presente relazione.

Gli oneri finanziari relativi a tali interventi debbono ovviamente porsi a carico dell'Ente Regione, in conformità del resto a quanto

previsto dalla legislazione pregressa che ha imputato il carico finanziario all'Ente avente competenza sostanziale nel settore, e al punto si è ritenuto di dedicare una apposita funzione, quella di cui all'art. 2 del D. di L. R. in esame.

Con il seguente art. 3 si entra nella parte sostanziale della questione degli interventi di cui trattasi. Rimane fermo che la Giunta Regionale si limita a decidere i finanziamenti dei programmi di interventi, quali saranno formulati e proposti dagli Enti interessati o direttamente dalla Giunta, nell'un caso o nell'altro la Giunta avvalendosi, per le funzioni istruttorie delle proprie decisioni dell'apparato regionale e dei competenti uffici statali trasferiti. Tutto questo non implica particolari scelte, svolgendosi secondo i normali principi della proposta e dell'istruttoria, come momenti del procedimento amministrativo, e pertanto non si è ritenuto di dedicarvi una specifica normativa, la quale è stata di conseguenza limitata ai termini che si rinvengono all'art. 1, e all'art. 2, del presente D. di L. R., già esaminati.

Laddove, invece, una normativa espressa andava posta e per la fase dell'esecuzione dei programmi stessi di interventi nel settore. A questo riguardo, una scelta andava operata, nel senso di affidare, almeno di norma, l'esecuzione degli interventi stessi alle comunità montane in primo luogo, ai comuni, alle province, all'ente di sviluppo agricolo, escludendo — almeno come norma — l'intervento diretto della regione a mezzo dei propri Uffici —. Con l'art. 3 si è voluto dare esito a una tale scelta, che è nel senso della valorizzazione delle autonomie locali ed in conformità dei principi generali validi in materia di amministrazione attiva delle competenze regionali.

Per i progetti esecutivi andavano poste norme: *a*) per il finanziamento (e al riguardo si è provveduto con l'art. 4, che comprende, in una unica norma e a tali effetti, anche gli interventi di cui al successivo art. 7, i vivai, su cui si tornerà) e *b*) la conduzione dei lavori e i tempi di erogazione della spesa. L'art. 5 pone norme sulla conduzione dei lavori e a tali effetti vale il rinvio alla normativa che in esso si rinviene. Così anche per quanto riguarda l'erogazione della spesa, disciplinata dall'art. 6 al quale pure si fa rinvio.

Gli artt. 7 e 8 disciplinano invece una materia specifica, gli interventi per la conduzione e il potenziamento dei vivai forestali, già gestiti dallo Stato — come è noto — e ora trasferiti alla Regione in virtù del D.P.R. n. 11/15-1-1972. A tale bisogna, si è inteso di far fronte — data la natura dell'intervento — con la gestione diretta da parte della Regione, per il tramite dell'apparato, con interventi in economia, cioè come si dice correntemente. Anche per questi interventi vale il finanziamento da parte della Giunta nei limiti della previsione di spesa di cui alla presente legge, secondo quanto previsto in principio dall'art. 4 già esaminato.

Ai limiti della previsione di spesa, con la conseguente riduzione da apportare negli appositi stanziamenti di bilancio, se la istituzione

degli stanziamenti del bilancio di previsione 1972, sono rivolti agli artt. 9 e 10 del presente D. di L. R.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare agli effetti del R.D. 31-12-1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità previste dalla presente legge, interventi relativi alle sistemazioni idraulico forestali, al rimboschimento, alla ricostituzione boschiva ed alle opere complementari strettamente connesse, nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana.

Art. 2

Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo precedente, in analogia a quanto disposto con l'art. 39 del R.D. 31-12-1923 n. 3267 e dall'art. 27 della legge 27-10-1966, n. 910, sono a carico della Regione.

Art. 3

L'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 è normalmente affidata alle Comunità Montane, ai Comuni, alle Province o all'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 4

I progetti esecutivi relativi agli interventi di cui agli articoli precedenti, e a quelli previsti dal successivo art. 7, sono finanziati dalla Giunta nei limiti di spesa di cui alla presente legge.

Art. 5

Gli Enti ai quali è affidata l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti:

a) a procedere alla conduzione dei lavori con le modalità che saranno indicate dalla Giunta Regionale nel provvedimento di affidamento delle opere e sotto l'alta sorveglianza dell'Ispettorato Forestale competente per territorio;

b) ad ottemperare in genere a tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti;

c) ad osservare le norme tecniche contenute nel progetto, al quale non potrà essere apportata alcuna aggiunta o variante senza la preventiva approvazione della Giunta Regionale.

Art. 6

La Giunta Regionale è autorizzata, contestualmente all'approvazione del progetto, a disporre di una anticipazione sino al 40 % dell'importo risultante dal progetto esecutivo approvato.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a corrispondere, in corso d'opera, anticipazioni ulteriori su richiesta del concessionario ed a presentazione di stati d'avanzamento, vistati dall'Ispettore Fo-

restale competente per territorio, sino alla concorrenza dei 9/10 della spesa complessivamente preventivata per ciascun progetto.

La somma residua sarà liquidata contestualmente all'approvazione degli atti di collaudo da parte della Giunta Regionale. La nomina del collaudatore è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7

La Giunta Regionale sulla base di progetti esecutivi predisposti dagli Ispettorati Forestali è inoltre autorizzata ad attuare interventi in economia diretta per la conduzione ed il potenziamento dei vivai forestali già gestiti dallo Stato e trasferiti alla Regione in virtù del D.P.R. 15-1-1972, n. 11.

Art. 8

La esecuzione degli interventi di cui all'articolo precedente è effettuata tramite gli Ispettorati Forestali competenti per territorio che sono tenuti ad osservare le direttive della Giunta Regionale.

Art. 9

Ai fini della realizzazione degli interventi stabiliti con la presente legge sono disposti i seguenti finanziamenti:

250.000.000 di lire per le opere previste dall'art. 1;
50.000.000 di lire per le opere previste dall'art. 7;

Art. 10

Alla copertura della spesa si provvede apportando la riduzione di L. 300.000.000 agli stanziamenti di cui:

Cap. 2 art. 1	50.000.000
Cap. 2 art. 2	15.000.000
Cap. 4 art. 1	100.000.000
Cap. 4 art. 2	30.000.000
Cap. 31 art. 1	50.000.000
Cap. 31 art. 2	15.000.000
Cap. 56	40.000.000
	300.000.000

ed istituendo con i sopracitati fondi i seguenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 1972:

Cap. 48 art. 2 - Interventi per la conduzione ed il potenziamento dei vivai forestali già di competenza dello Stato.

Cap. 63 art. 5 - Opere idraulico-forestali, rimboschimento e ricostituzione boschiva ed opere complementari nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana.

DIPLOMA EUROPEO AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Tommaso Panegrossi

Il Parco Nazionale d'Abruzzo ha ricevuto il Diploma Europeo per la tutela del paesaggio, istituito nel 1965 dal Consiglio d'Europa per assicurare la protezione di alcune località o riserve naturali considerate di interesse europeo.

Il Diploma Europeo viene accordato per cinque anni ed obbliga le Autorità governative, da cui il territorio dipende, a fornire ogni anno al Consiglio d'Europa un rapporto scritto sulle disposizioni adottate per migliorarne la sorveglianza e mantenere la fauna, la flora e le altre caratteristiche naturali nelle condizioni volute.

L'attribuzione del Diploma Europeo al Parco d'Abruzzo è avvenuta sulla base delle assicurazioni fornite dal Governo italiano in merito alle disposizioni legislative già prese per aumentare tra l'altro il personale di sorveglianza e i crediti messi a disposizione delle amministrazioni dalle quali dipende il Parco e su quelle in corso di adozione per migliorare tutto il sistema di salvaguardia.

Il Parco d'Abruzzo, che è considerato una zona paesaggistica di grande interesse europeo, soprattutto a causa degli Orsi bruni (Ursus arctos marsicanus) *e dei Camosci* (Rupicapra ornata) *che ancora vi vivono, è stato istituito in Ente autonomo nell'ottobre del 1950. Recentemente, con un decreto interministeriale sono state prese severe disposizioni per evitare che venga deturpato dalla speculazione edilizia e turistica che lo minacciano. Il fatto che il Parco sia ora sottoposto non soltanto alle norme nazionali, ma anche al regolamento europeo contribuirà certamente alla sua preservazione.*

Il Diploma Europeo è stato quest'anno attribuito anche alle Cascate di Krimml in Austria; alla Landa di Lüneburg, in Germania; al

Parco Nazionale di Muddus in Svezia; ai Parchi Nazionali del Sarek e del Padjelanta in Svezia e alla Riserva Naturale del Parco Nazionale Svizzero.

Precedentemente era stato assegnato alla Riserva delle Hautes Fagnes in Belgio, alla Carmargue in Francia e al Distretto di Peak in Gran Bretagna.

La consegna del Diploma all'Ente autonomo del Parco d'Abruzzo è stata fatta dal Segretario del Consiglio d'Europa nel corso di una cerimonia organizzata il 21 maggio a Pescasseroli con la partecipazione del Ministro dell'Agricoltura on. Natali e di numerose autorità locali. L'UNCEM era rappresentata dal Segretario generale.

Pubblichiamo il testo del discorso del Presidente del Parco dr. comm. Tommaso Panegrossi.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, che il Consiglio d'Europa ha ritenuto meritevole del conferimento del Diploma Europeo, sorse come primo nucleo il 25 novembre 1921 — cioè poco più di mezzo secolo fa — con l'assunzione in gestione, per essere sottoposta a particolare tutela da parte della Fondazione « Pro Montibus », della « Costa Camosciara » nella « Val Fondillo », ceduta in affitto dal Comune di Opi.

Giuridicamente, il Parco Nazionale d'Abruzzo venne costituito con regio decreto, legge 11 gennaio 1923, n. 257 allo scopo di tutelare e migliorare le fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, in una zona montuosa dell'Appennino centro-meridionale di circa 30.000 ettari che comprende, massimamente, l'alta Valle del Sangro e cioè, in tutto o in parte, il territorio di 17 Comuni appartenenti all'Abruzzo (in prevalenza), al Lazio e al Molise.

I boschi del Parco che, dal punto di vista fito-climatico, appartengono prevalentemente alle zone del « Fagetum » (per la maggior parte) e del « Castanetum » (Pavari), ricoprono la superficie di circa 20.000 ettari, e sono costituiti essenzialmente da faggete e da qualche ceduo della stessa specie in via di riconversione ad alto fusto, nonchè da pinete formate da soggetti appartenenti ad una varietà di Pino nero d'Austria, originaria di una località del Parco dal quale ha preso il nome: Villetta Barrea.

Vi sono poi interessanti relitti di Betula pendula, la comune Betulla, e non mancano modeste formazioni di Pino mugo, in prossimità del limite della vegetazione forestale, mentre nelle quote più basse sono presenti, in forma promiscua, Querce, Acero, Frassino, Orniello, ecc.

La restante superficie è costituita da pascoli, da terreni agrari di fondo valle, da strade, abitati, corsi d'acqua, ecc.

La fauna è caratterizzata principalmente da due specie di grande interesse: l'Ursus arctos marsicanus (Orso marsicano) e la Rupicapra ornata (Camoscio d'Abruzzo). Vi sono poi Lupi, Volpi, Scoiattoli, Gatti selvatici, Aquile reali ed altri volatili, Rettili, ecc. Una volta esistevano anche Caprioli e Cervi ora estinti, ma che l'Ente Autonomo — ricostituito, dopo varie ed alterne vicende, nel 1950 — sta procurando di immettere nuovamente mediante l'attuazione di appropriati piani di ripopolamento faunistico.

Interessanti sono anche peculiari formazioni geologiche, con residui palentologici, paletnologici ed archeologici.

Secondo autorevoli fonti, anche straniere, l'interesse del Parco da un punto di vista europeo e quale « paesaggio protetto », non è dato soltanto dalla bellezza dei luoghi, dalla loro geomorfologia, dalla loro flora e dalla loro fauna, ma soprattutto dalla sua *ricchezza biologica*, nel significato più alto del termine.

In breve, il Parco rappresenta una parte notevole del patrimonio naturalistico dell'Italia, non solo, ma dell'Europa intera.

Soggetto a vigilanza da parte del Ministero Agricoltura e Foreste e del Dicastero del Tesoro, l'Ente Parco ebbe rinnovati nel biennio 1969-1970 oltre che la Direzione, anche i suoi Organi decisionali e di controllo, — Consiglio di Amministrazione, Presidenza e Collegio dei Revisori — i quali proprio nel 1970 cioè nell'anno destinato alla celebrazione europea della Natura, iniziarono quella più moderna gestione del Parco da molti auspicata e che doveva essere ben presto fertile dei primi, cospicui risultati.

Insediato il 25 febbraio 1970, il Consiglio d'Amministrazione — costituito da 3 docenti universitari, 4 rappresentanti ministeriali, 4 rappresentanti dei Comuni del Parco e presieduto da chi vi parla — egregiamente coadiuvato dalla Direzione e dall'altro personale, adottò e dette attuazione ad importanti deliberazioni che hanno consentito di migliorare notevolmente le attrezzature tecniche e amministrative; di restaurare il complesso immobiliare dell'Ente (museo, zoo, uffici, foresterie, giardini, rifugi montani); di aumentare, più che raddoppiandolo, il personale tecnico e di sorveglianza, migliorandone altresì sensibilmente il trattamento economico; di incrementare le ricerche scientifiche; di intensificare l'opera di vigilanza per una più efficace tutela del patrimonio naturalistico; di sperimentare la nuova immissione nel Parco di alcune specie animali estinte; d'intensificare una politica di acquisto e di affitto di terreni; di costituire alcuni uffi-

ci di zona, cioè centri di utile informazione per i visitatori del Parco in continuo aumento; di partecipare ad importanti convegni, congressi, mostre, ecc., sia in Italia che all'estero; di dotare la biblioteca di nuove ed interessanti pubblicazioni; di curare la stampa di numeroso materiale tecnico, scientifico e divulgativo, ma soprattutto — e per la prima volta dalla costituzione del Parco — di corrispondere equi indennizzi ai Comuni proprietari di lotti boschivi dei quali, per esigenze naturalistiche, è necessario vietare il taglio, e di risarcire i danni prodotti dalla fauna.

Particolare significato assume quest'ultimo provvedimento, per realizzare il quale è stato necessario modificare antiche norme regolamentari che addirittura vietavano il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna: effettuato per la prima volta con mezzi finanziari forniti dal benemerito World Wildlife Fund negli anni 1969 e 1970 — al quale desidero rinnovare in questa occasione il più vivo grazie dell'Ente Parco — è stato da questi direttamente assunto a partire dal 1971.

Dopo la pubblicazione del piano di valorizzazione naturalistica del Parco e l'approvazione del nuovo Regolamento organico del personale da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, e in attesa che venga emanata la legge-quadro sui Parchi Nazionali italiani — il cui testo è stato già elaborato da un'apposita Commissione costituita presso il Ministero Agricoltura e Foreste — sono in corso di studio e di compilazione, a cura dello stesso Consiglio, nuove norme regolamentari sia per meglio disciplinare e coordinare l'azione di tutela del patrimonio naturalistico e sia per migliorare ulteriormente la strutturazione e l'organizzazione interna degli uffici.

L'ammodernamento della gestione del Parco, giustamente reclamata dall'opinione pubblica italiana nel suo insieme e da quella straniera, nonchè dai più qualificati Istituti scientifici e da numerosi Enti e persone aventi responsabilità politica e amministrativa, è stato fermamente voluto ed attuato dal Consiglio d'Amministrazione perchè era indispensabile porre a più stretta tutela gl'impareggiabili valori naturalistici del Parco, pur cercando di contemperare tale esigenza con quelle economico-sociali delle popolazioni.

Esso è valso, infatti, ad arginare quell'incremento irrazionale del turismo, quello sviluppo caotico di costruzioni edilizie e di impianti sportivi — inconcepibili specialmente in un Parco Nazonale — che tante accese polemiche hanno suscitato in questi ultimi tempi nella stampa di ogni colore e tendenza. Nello stesso

momento, l'Ente Parco ha corrisposto indennizzi per il divieto di tagli boschivi, per risarcire i danni della fauna e procurato posti di lavoro, sia pure in modesta misura, per i giovani locali.

Questa gestione più attiva e complessa rispetto al passato, non poteva non determinare — come in effetti ha determinato — alcuni contrasti con le Autorità e con le popolazioni del Parco. Trattasi però, a mio avviso, di contrasti più apparenti che reali e quindi facilmente superabili, e in ogni caso ridimensionabili, con buona volontà, comprensione e spirito di collaborazione da ambo le parti, ma soprattutto nella misura in cui potrà farsi affidamento su un concorso finanziario dello Stato più concreto ed efficace.

A questo proposito desidero rinnovare un pubblico sincero ringraziamento all'on. Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, avv. Lorenzo Natali che ha testè assicurato il suo alto interessamento affinchè l'annuo contributo statale destinato al Parco Nazionale d'Abruzzo, sia quanto prima sensibilmente aumentato.

Ciò consentirà all'Ente Parco — che altrimenti non sarebbe più in grado di continuare nella razionale gestione intrapresa, una volta esaurita la modesta riserva di fondi accumulatasi per la forzata inerzia degli anni decorsi — di potenziare quella indispensabile politica di concrete contropartite atte a compensare le popolazioni locali dei sacrifici e limitazioni imposti dai vincoli da cui, la rigorosa tutela naturalistica che s'impone in un Parco Nazionale, non può assolutamente prescindere.

Sempre a questo fine è da auspicare poi il finanziamento, da parte della Cassa del Mezzogiorno e di altri competenti Istituti ed Enti, di tutte quelle iniziative ed opere conciliabili con la tutela del patrimonio naturalistico, ma che possono, comunque, concorrere ad aumentare i posti di lavoro e ad assicurare il miglioramento della locale economia.

La consegna da parte del Consiglio d'Europa del Diploma Europeo conferito al Parco Nazionale d'Abruzzo — perchè riconosciuto di interesse internazionale, in quanto gode di una sicura tutela ai sensi di legge e perché retto da un'organizzazione con personale adeguato per mantenerla, — premia innanzi tutto la tenacia e l'abnegazione con le quali le generose e forti popolazioni d'Abruzzo hanno saputo conservare e trasmetterci pressochè integro questo prezioso patrimonio e costituisce un'ulteriore spinta a garanzia per una politica di tutela e di favorevoli sviluppi del Parco.

Indubbiamente sono stati commessi degli errori e si deve

lamentare qualche eccesso, che in avvenire bisognerà evitare. Occorre però far sì, come anche sostiene l'illustre naturalista prof. Valerio Giacomini, che ciò avvenga attuando una politica della conservazione sufficientemente autorevole, ma non autoritaria, con la piena e consapevole collaborazione delle popolazioni locali, nel quadro delle crescenti realtà fisiche, biologiche e umane in cui la moderna gestione di un Parco Nazionale deve necessariamente collocarsi.

Per noi, che abbiamo l'onore e l'onere di gestire un comprensorio di sì eccezionale valore supernazionale in circostanze tanto complesse e difficili, la consegna del Diploma Europeo, determina un più preciso impegno, nei limiti delle possibilità che ci saranno concesse, di contribuire a far sì che il Parco Nazionale d'Abruzzo, in luogo di una zona ricreativa di secondaria importanza, pari a tante altre, possa essere destinato ad un avvenire sempre più brillante, soprattutto quale impareggiabile complesso naturalistico ammirato in tutto il mondo.

INQUINAMENTO: COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Virginio Bonomi - Sergio Salvatore

1) È stato scritto che: « gli ultimi venti anni hanno visto una profonda trasformazione del Paese. Una faccia di questa trasformazione è lo sviluppo a potenza industriale, l'aumento del reddito, la diffusione di un discreto benessere; un'altra faccia è il costo umano di tutto questo ed è una faccia che ancora dobbiamo imparare a conoscere ». Dalle frodi alimentari all'inquinamento delle acque, dalla polluzione dell'aria alla salute dei lavoratori nelle fabbriche: ci troviamo di fronte, oggi, a una serie di grossi problemi sociali, che, quotidianamente impegnano e stimolano l'opinione pubblica; problemi che postulano soluzioni organizzative, e perciò in prima istanza, giuridiche o di politica legislativa, ma che si presentano e si prospettano estremamente complesse — e già ritardate in maniera compromettente — poiché alla percezione sociale di detti fenomeni si è giunti tardi, quando già deflagravano in termini incisivamente patologici; si è giunti abbastanza sprovveduti dal punto di vista strumentale, sia sul piano della prevenzione, che della repressione e delle possibili sanatorie tecniche; si è giunti in un momento di malessere economico, col fiato grosso, e con niuna specifica risorsa finanziaria; con la remora morale, per di più, per i poteri pubblici centrali e locali, di aver troppo a lungo ignorato dati e situazioni cognite, in via di veloce, ulteriore deterioramento; e con l'aggravio di responsabilità, che si può fare — nonostante tutte le possibili giustificazioni — a chi ha contribuito e concorso a determinare

quella grave, e in parte, irreversibile situazione di cose, di contro alla quale oggi ci si agita; certo, con minore lassismo che in passato; ma, sicuramente, con la grave pregiudiziale di chi, può essere anche chiamato a correo.

2) La tematica degli inquinamenti si colloca in questa orbita; e il ventaglio dei possibili interventi da parte dell'Amministrazione « attiva », in questo settore, soffre, perniciosamente, i limiti delle considerazioni appena accennati, che non mette conto di ulteriormente esplicare, anche per non contribuire a inflazionare la già compendiosa letteratura, di stampo querulo-crepuscolare, che giornalmente si arricchisce, di pletorici o retorici contributi, che finiscono per rappresentare un alibi e una copertura formale, di fronte a quel margine di operatività, che le norme oggi consentono, e che andrebbe conquistato dalle pubbliche amministrazioni con maggiore determinazione. « Possibilità di intervento »; direi meglio « attuali possibilità di intervento » dei poteri pubblici nel campo degli inquinamenti; questo è l'oggetto della presente nota.

Intendo, e devo, ovviamente, intendere « attuali possibilità di intervento sul piano amministrativo e giuridico, in senso lato », prescindendo da prospettive risolutive, sia sul piano legislativo, che tecnico. Mi atterrò pertanto fedelmente al tema, per non fare di questo intervento un altro grido di dolore: oppure, l'espressione sterile di auspicio o di pronostici estremamente aleatori e improduttivi. Vediamo quello che oggi si può fare, con le leggi a disposizione. Non abbiamo farmaci adeguati, dal punto di vista delle norme, né per la prevenzione, né per la cura delle malattie gravi nel nostro ambiente di vita, che siamo costretti a registrare. Abbiamo qualcosa; l'aspirina, e non la penicillina.

Vediamo di utilizzarla, nel modo più profittevole.

La situazione però è tale, da imporre una premessa che precisi i termini degli strumenti normativi e degli interessi tutelati dal diritto vigente, che è diritto di ieri, dell'altro ieri, se non del secolo scorso, ed attende un indispensabile adeguamento per colmare la frattura e lo spazio in bianco, che si è creato tra l'oggetto di diritto tutelato dalla vecchia legislazione ed i nuovi interessi e beni collettivi meritevoli di tutela emersi, e, tuttora, sprovvisti di validi presidi.

3) L'azione antinquinamenti s'innesta nel più ampio tema dell'attuale, possibile tutela della natura, intesa come habitat, cioè come dimensione in cui l'uomo vive.

In Italia, come ha osservato il Pototschnig, « non esiste —

com'è noto — una legge per la difesa della natura. Un'indagine sugli strumenti giuridici che più utilmente possono essere impiegati a quel fine, non può fondarsi, dunque, su un'analisi, sia pur critica, della normativa vigente ».

Tali strumenti vanno quindi « inventati »» e creati ex novo.

Ciò costituisce già un rimarchevole limite, ai fini della questione qui dibattuta, estrinsecando quella che è stata una direttiva unica, a tutt'oggi, della nostra legislazione.

Il nostro diritto positivo, in definitiva, e finora, non ha mai considerato la natura — e se si vuole: il territorio — nel suo insieme organico e ambientale, come bene giuridico, e non lo ha mai assunto come « oggetto » di una norma di preservazione, di difesa e di tutela.

La legislazione vigente, con interventi normativi autonomi, che oggi appaiono disorganici e dispersivi, proprio perché fenomeni e concause complesse e convergenti, hanno fatto maturare il concetto dell'ambiente fisico e delle risorse naturali d'insieme come bene collettivo da presidiare perché ogni sua alterazione o interruzione del suo processo di sviluppo finisce, inevitabilmente, per ripercuotersi, a breve o lungo tempo, sull'uomo stesso, e quindi sulla collettività tutta; la legislazione normativa vigente — si diceva — ha finora, con una sorta di estrapolazione, slegata e irrazionale, solo disciplinato, alcune azioni dell'uomo sulla natura.

La costituzione all'art. 9 ha solennemente e programmaticamente affermato che la Repubblica tutela il paesaggio. Ora, a parte il fatto che il paesaggio come oggetto di difesa, non coincide con il concetto globale di natura, va subito detto che la legislazione precettistica positiva, è rimasta però quella che era, (se si eccettua il settore dell'attività edilizia), informata, tuttora, indiscutibilmente, alla disciplina di determinate attività umane che toccano la natura, nel momento in cui fruiscono di beni che soltanto la natura è in grado di produrre (foreste) o che esistono allo stato naturale (acque) o che costituiscono patrimonio naturale (caccia e pesca) o che incidono sull'assetto ambientale (attività edilizia).

Senonché, la disciplina ubbidisce, prevalentemente al contemperamento del concorso nell'utilizzazione; avviene precipuamente in vista dell'incremento di altre attività pubbliche. Non esiste, insomma, la « natura » o il « territorio » integrato in tutte le componenti, come bene giuridico di carattere, connaturalmente, collettivo, oggetto di tutela.

Non esistono, in conseguenza, neanche soggetti legittimati per rivendicarne la difesa o la salvaguardia.

Oggi, però, che si è percepita questa necessità, per effetto della vulnerazione realizzata ed in atto, e per effetto del depauperamento costante, appare ormai inevitabile, che almeno gli enti territoriali, gli enti cioè per i quali il « territorio » rappresenta una componente essenziale, e non un mero limite di competenza, cioè a dire: lo Stato, la Regione, la Provincia e i Comuni, siano messi in grado di difendere ciò che rappresenta un loro elemento costitutivo, giustappunto, il loro corrispettivo territorio.

Appare inconcepibile, ormai, che il territorio di un Comune, o plaghe del territorio comunale possano essere sovvertite dall'installazione di cave (tanto per fare un esempio che ci porta a casi che si ripetono ed a cronache recenti), senza che il Comune o la Provincia possano adeguatamente interloquire, e senza che possano difendere davanti ai giudici le ragioni e gli interessi della collettività.

Eppure, la situazione è questa; mancanza di legittimazione attiva, e qui mi fermo, per rientrare nei limiti del tema, volendo questa breve premessa solo spiegare la ragione tecnica delle attuali caratteristiche e carenze della legislazione vigente, in funzione della tutela inesistente della natura, nel suo concetto d'insieme. Un bene viene assunto sotto la salvaguardia del diritto, solo allorché non si presenti come « communis omnium ». L'energia solare, la luce, le stelle ecc., per esempio, non sono beni giuridici, perché non si estrinsecano in interessi meritevoli di tutela — si ritengono infatti intangibili, non depauperabili, ecc. —

Orbene, la natura secondo la legislazione tuttora vigente apparteneva a siffatta categoria di beni « res omnium » o « communis » mentre tutti i fenomeni complessi legati al nostro attuale stadio di sviluppo, hanno dimostrato il contrario, imponendo e chiarendo l'esigenza sul piano della politica legislativa, di disciplinare l'habitat come oggetto specifico di tutela.

Essendo, peraltro, noi nella condizione di dover operare con strumenti normativi che riflettono la concezione suaccennata, e dovendo noi affrontare con detti strumenti situazioni e problemi imprevisti, quanto meno dal punto di vista degli eventi, per il vecchio legislatore, è chiaro e conseguenziale che ci si trovi in una notevole difficoltà, come chi con una vecchia balilla, si trovasse a dover viaggiare sulle odierne autostrade.

4) Registrati quindi i termini e le caratteristiche dell'attuale disponibilità normativa, prima di passare ad un esame analitico delle fonti (che non importa gran tempo, perché non sono molte), converrà premettere un'altra considerazione, in linea generale.

Dicevo sopra, che le Amministrazioni Pubbliche, con il determinante ausilio degli organi chiamati ad applicare le leggi, cioè dei giudici, devono conquistarsi quel margine di operatività, che il diritto positivo può offrire, prima che gli organi comunitari, a livello Europeo, il legislatore statale e quello regionale dicano e dettino disposizioni nuove per far fronte, sotto tutti i profili a situazioni e ad attentati, che giornalmente andiamo perpetrando a nostro danno e, in particolare, a danno delle generazioni future.

Perché « conquistare »? Perché è ovvio, che se ci ponessimo di fronte alle leggi vigenti, con l'atteggiamento fiscale rigoroso, di chi ne vuole rispettare la lettera, allora avremmo ben poco spazio, soprattutto nell'ambito delle azioni repressive, per tamponare in qualche modo, l'odierna situazione ponte, in attesa della nuova disciplina.

E nonostante tutti gli auspici, già sappiamo che il ponte sarà lungo.

Si tratta quindi di abbandonare le posizioni più formalistiche legate ad una interpretazione strettamente letterale della legge, in nome del principio della certezza del diritto.

E qui si riflette uno dei problemi più gravi, che travagliano i giudici: il contrasto, in sede interpretativa, tra il principio della certezza del diritto, e le esigenze di una interpretazione storico-evolutiva delle norme, per far sì, che le ipotesi astratte contenute nei precetti normativi, aderiscano meglio alle situazioni concrete che si presentano sempre in fase di « costante divenire », di contro alla legge, che è relativamente statica, quando, addirittura, non lo è in termini secolari, del che, il nostro diritto, da molteplici esempi.

Per dare alle disposizioni, in materia di inquinamento, una più vasta operatività, rispetto ai limiti angusti del parzialissimi oggetti tutelati, è inevitabile staccarsi dal « totem » della certezza del diritto, conferendo ai dettami una interpretazione più recettiva, in senso evolutivo.

La difesa strenua del principio della certezza, fatta in nome di formali garanzie di giustizia per il cittadino, non regge più. Abbiamo Paesi di solidissime tradizioni e strutture democratiche, quali sono i Paesi anglosassoni, dove, da sempre, è stato dato al giudice un ampio spazio per fare aderire le norme alle fattispecie.

Il conflitto è, dunque, tra giustizia formale e giustizia sostanziale, e la problematica si presenta ancora più superata nella nostra epoca, in cui il mondo gira più in fretta, e la produzione legislativa non riesce, e non riuscirà mai a procedere di pari passo

con le rapidissime e imprevedibili evoluzioni del tessuto civile e sociale.

Se non si vuole creare una frattura perniciosa tra giustizia e realtà, se la giustizia deve essere, soprattutto, ricerca della situazione più equa rispetto al caso singolo, non bisognerà più formalizzarsi sull'ottocentesco concetto della certezza del diritto, ma bisognerà postulare un'applicazione aggiornata delle norme: solo così si potrà soddisfare un valore assoluto della democrazia, quale giustappunto è la giustizia sostanziale, in una nazione civile.

Si potrà pensare, che le ultime considerazioni svolte, rappresentino una evasione discorsiva, rispetto al tema qui dibattuto; in realtà, il rapporto di pertinenza è strettissimo.

Le disposizioni che esamineremo in seguito, sono ricomprese sotto « titoli » letteralmente individuali come: « igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni »; come « delitti di comune pericolo mediante frode » ecc. Orbene, da una interpretazione che esaltasse questi aspetti formali, e l'oggetto della tutela, come limite specifico nell'applicabilità della norma; perdendo di vista lo spirito e l'obiettivo finalistico dei precetti, in una esegesi non aggiornata, da una interpretazione siffatta verrebbero a risultare frustrati, in gran parte, gli strumenti normativi a disposizione.

L'interpretazione evolutiva, viceversa, attribuendo maggior significato critico alla « ratio legis », in funzione delle finalità perseguite oggi, consente agli Enti Pubblici, in sede Amministrativa, ed ai giudici, di conferire una più vasta orbita all'operatività delle stesse disposizioni, che altrimenti verrebbero a porsi come non più aderenti rispetto alle situazioni chiamate a disciplinare.

5) Passando a considerare, dal punto di vista analitico, il corpo delle leggi che possono interessare la questione qui dibattuta, sarà opportuno discriminare tra precetti e discipline, che impongono e presuppongono un'attività amministrativa, e momento repressivo.

A) SUL PIANO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATIVO E PREVENTIVO SONO DA RICORDARE:

I) *Per la difesa dell'aria*:

— l'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265, che prevede, sotto il « capo relativo » alle lavorazioni

insalubri l'obbligo dell'autorizzazione comunale, per l'attivazione, e quindi anche per l'esercizio di manifatture o fabbriche, che producono, vapori, gas, ed altre esalazioni insalubri, secondo classificazioni contenute in decreti ministeriali. La legge dà alla autorità comunale, oltre al potere di autorizzazione, quello connesso e conseguenziale di vietare l'esercizio, quando lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica; oppure di subordinarlo all'adozione di determinate cautele.

— l'art. 9 della legge 13 luglio 1966 n. 615, crea l'obbligo dell'approvazione della domanda di installazione e modifica di impianti termici, che deve essere vagliata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

A questo riguardo mette conto sottolineare, che la legge succitata rappresenta un primo notevole esempio di nuovi interventi normativi e di provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, in connecessarie sia con la diffusione quasi totale degli impianti di riscaldamento, sia con lo sviluppo massimo della motorizzazione, sia con l'industrializzazione di vaste zone dell'Italia.

La recente legge, e il relativo regolamento, si può dire che hanno affrontato in modo soddisfacente tra le principali fonti dell'inquinamento dell'aria, che sono in massima legate alle cause suenunciate.

La legge ha anche tenuto conto della diversità delle singole situazioni locali con la suddivisione del territorio nazionale in due zone di controllo (zona A - zona B) convenzionalmenti corrispondenti a due diversi gradi dell'inquinamento atmosferico, suddivisione basata in parte sul criterio demografico (densità della popolazione), in parte sulle caratteristiche geografiche, e metereologiche che determina il cosiddetto « clima locale » ed in parte sulla densità industriale. La ripartizione in zona è particolarmente importante per ciò che riguarda gli impianti di riscaldamento, sia ad uso domestico, sia ad uso industriale, in quanto, a seconda delle zone, è prevista una discriminazione nell'uso dei vari combustibili.

Ai fini della vigilanza, è stato attribuito alle Amministrazioni Provinciali, un apposito servizio di rilevamento del fenomeno, anche se non esiste previsione finanziaria specifica per la copertura delle nuove installazioni.

Ed è tutto quanto esiste per l'inquinamento atmosferico, anche se un residuo margine d'intervento, soprattutto in relazione alle industrie non insalubri, può farsi rientrare nella sfera normativa dei regolamenti locali d'igiene, ed anche se, molto, nella più idonea dislocazione e nella caratteristica degli impianti, do-

vrebbe essere affidata ai Piani Regolatori comunali e territoriali come elemento di razionalizzazione e di scelte nell'utilizzazione del territorio, piani che dovrebbero rappresentare la misura di un giusto contemperamento tra le esigenze dell'attività produttiva e stanziale, in generale, e la necessità imprescindibile di salvaguardare l'atmosfera.

II) *Per la difesa delle acque interne*

— l'art. 96 del R.D. 25-7-1904 n. 523, demanda al Genio Civile il potere di autorizzare ogni opera o fatto, che possa alterare le acque pubbliche, nonché lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso degli alvei, argini, accessori e manufatti, accessori attinenti.

— l'art. 9 del T.U. sulla pesca, modificato dall'art. 43 del D.P.R. 10-6-1955 n. 987, attribuisce al Presidente della Giunta Provinciale il potere d'autorizzazione in materia di scarichi di rifiuti industriali;

— l'art. 226 del T.U. leggi sanitarie, assegna all'autorità comunale l'autorizzazione all'apertura di edifici destinati ad abitazioni o di opifici industriali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarichi di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua, i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico. L'autorizzazione non può essere accordata se non previo accertamento che le dette acque siano prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nei regolamenti d'igiene e sanità;

— l'art. 227 dello stesso T.U. impone altresì la depurazione di fogne o canali da immettere in corsi d'acqua che attraversano l'abitato, onde impedire la contaminazione di acquedotti e serbatoi;

— l'art. 153 del T.U. legge comunale e provinciale 1915, e l'art. 20 del T.U. 1934, conferisce rispettivamente al Sindaco ed al Prefetto poteri di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

un potere di ordinanza analogo, fondato sulle leggi sanitarie è attribuito anche ai medici Provinciali;

— l'art. 218 del T.U. leggi sanitarie manda ai regolamenti locali d'igiene, di prevedere norme dirette ad assicurare, tra l'altro, lo smaltimento di acque immonde e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e l'acqua potabile.

Le norme qui richiamate presentano, in definitiva la disponibilità dei precetti su cui fondare l'azione e gli interventi della Pubblica Amministrazione, con provvedimenti, di cui parleremo in appresso, dopo aver completato la seconda parte del quadro espositivo, per quanto attiene al momento della repressione di atti e comportamenti che interessano e interferiscono infrattivamente con i precetti antinquinamento.

B) LE NORME PENALI CHE INTERESSANO LA MATERIA

Innanzitutto va detto, che quasi la totalità delle disposizioni surrichiamate, sanzionano il comportamento abusivo, cioè a dire non autorizzato, oppure il comportamento in difformità dell'autorizzazione, o la condotta attiva, di contro al diniego di autorizzazione, con ammende oblabili e con configurazione di reati contravvenzionali.

Oltre alle norme citate, altre però interessano il problema che, salvo possibili omissioni, possono essere indicate nelle seguenti:

— l'art 674 c.p. punisce con l'arresto o con l'ammenda il reato commesso da chi determina emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere, imbrattare o molestare persone;

— l'art. 64 del T.U., leggi di p.s. prevede la installazione di impianto o esercizio di manifatture, fabbriche o depositi di materie insalubri o pericolose soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate in regolamenti locali o nei provvedimenti del Sindaco;

— l'art. 217 T.U. leggi sanitarie prevede la contravvenzione di inosservanza delle norme dettate dal Sindaco per evitare pericolo o danno alla salute pubblica da vapori, gas o altre esalazioni;

— l'art. 20 del D.P.R., 19-3-56 n. 303 sanziona l'omissione di difese e presidi contro gli inquinamenti nocivi negli ambienti di lavoro;

— l'art. 10 della legge 13-7-66 n. 615, contravvenziona chi eserciti ed attivi un impianto termico senza attendere un collaudo dei VV.FF.; e l'art. 14 della stessa legge, configura, del pari, come reato, l'impiego negli impianti termici di combustibili non corrispondenti alle caratteristiche di legge; e l'art. 15 sanziona l'emissione di fumi da impianti di riscaldamento con contenuto di materie inquinanti superiori ai limiti del regolamento;

— l'art. 249 del T.U. leggi sanitarie, punisce con ammenda, salvo l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale, « chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile »;

— l'art. 6 del T.U. sulla pesca prevede quale ipotesi contravvenzionale il getto o infusione nelle acque pubbliche di materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;

— l'art. 439 del c.p. punisce come delitto chiunque avvelena acque destinate all'alimentazione prima che siano attinte;

— l'art. 440 c.p., punisce del pari, come delitto, chiunque « corrompa o adulteri acque e sostanze destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo rendendole pericolose alla salute pubblica »;

— l'art. 452 c.p. punisce anche come delitti colposi le figure di reato previste nei due articoli, testè indicati;

— i combinati disposti degli artt. 15 lettera e) e 25 e 28 della legge 14-7-1965 n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, prevedono il delitto di immissione, diretta o indiretta, o diffusione nelle acque marine di sostanze inquinanti;

— l'art. 1164 del codice della navigazione, contravvenziona la violazione delle ordinanze delle Capitanerie di porti riguardanti l'uso del bene demaniale, mare, o riguardanti la disciplina dello scarico a mare di residui oleosi o di acque di lavaggio inquinate.

Ritengo proprio che non ci sia altro.

Ora, se ci si affida a una prima superficiale impressione, le norme possono anche apparire numerose ed articolate, in realtà però il tessuto legislativo è pieno di buchi, o, più elegantemente, di lacune.

Non è chi non veda, infatti, per esempio, come non esistano disposizioni di salvaguardia specifica delle acque, come demanio idrico, delle acque cioè, per la ricchezza che le stesse rappresentano per l'uomo.

Non esiste quindi una tutela dei laghi, in quanto tali; dei fiumi, delle falde acquifere sotterranee.

Esiste, tanto per stare nel tema, una disciplina che assicura una difesa riflessa, in quanto dal punto di vista immediato, è diretta a tutelare — per esempio — l'industria ittica, che pur rappresenta un interesse pubblico autonomo rispetto all'ambito naturale in cui si esercita, cioè le acque.

Queste situazioni che si possono variamente ripetere, con diverse esemplificazioni, devono servire a cancellare l'errata im-

pressione che chi ascolta ha potuto ricevere, o può ricevere, dalla serie, pur abbastanza numerosa, di articoli sopra incolonnati.

Ciò detto e ciò posto, converrà portare il discorso sulle possibilità di azione, che la Pubblica Autorità ha di fondare interventi amministrativi sulle norme sopra richiamate.

6) Anche per questo aspetto, vale, preliminarmente, il rilievo critico testè formulato. Non esistendo una legge che tutela la natura come bene collettivo, non esistendo una legge che tuteli il Fiume Ticino, come patrimonio di tutti, gli attentati a questi beni devono essere oppugnati con antidoti non specifici; che in quanto tali, spesso creano agli Enti problemi giuridici sul piano della Amministrazione attiva, che sono l'espressione propria di controindicazioni tipiche connesse con l'applicazione e l'utilizzazione di strumenti normativi mediati.

Il tema degli interventi amministrativi nel settore degli inquinamenti, sia dell'aria che delle acque, si presenta con una doppia faccia, l'una rivolta al passato, in relazione con situazioni e stati di fatto già costituite, e l'altra rivolta al futuro.

Questo secondo aspetto, pur nella carenza degli strumenti normativi, presenta problemi meno gravi. Difatti, abbiamo visto, che la Pubblica Amministrazione ha, in materia, un potere di autorizzazione preventiva connesso con possibili fonti inquinanti.

L'autorizzazione, dal punto di vista tecnico giuridico, è un atto amministrativo negoziale, che serve a valutare se sussistono le condizioni non in contrasto con l'interesse pubblico generale, per consentire l'esercizio del diritto in funzione dell'esplicazione di una determinata attività o della realizzazione di un determinato insediamento, che si presentino come possibili fattori inquinanti; oppure per valutare se i presidi tecnici e le soluzioni adottate siano idonee ad evitare fenomeni di contaminazione dell'aria o delle acque.

Tali apprezzamenti, nella formazione dell'atto autorizzativo, competono alla pubblica autorità e rientrano nella sfera della discrezionalità, attributo proprio dell'atto amministrativo negoziale e della discrezionalità tecnica, che in questi casi specificatamente viene in gioco.

Posto ciò, e nonostante la disponibilità di una normativa di tutela indiretta, come sopra si diceva, rimane pur sempre alla Amministrazione un'ampia sfera di valutazioni — su un piano di assoluta legittimità — per negare licenze ed autorizzazioni legate a possibili nuovi centri di inquinamento, qualora il corredo degli impianti di depurazione, non dessero garanzia di assoluta efficienza.

È intuitivo che l'apprezzamento condotto oggi, nell'esplica-

zione del potere discrezionale e per il rispetto dell'interesse pubblico, non solo dovrebbe oggettivamente avvenire in modo più rigoroso e meno tollerante, che non in passato, ma troverebbe, altresì sul piano delle motivazioni valido conforto nello stadio già abbondantemente vulnerato, che la situazione attuale rappresenta, per i criteri di larghezza usati in passato e per tutte le altre concomitanti cause, che hanno ormai imposto il problema degli inquinamenti alla preoccupazione e all'attenzione di tutti.

L'altra faccia del problema riguarda le situazioni in atto, e si presenta in termini assai più complessi.

Le situazioni non sono uniformi, rispetto ai centri ed ai fattori d'inquinamento dinamico in atto.

Le ipotesi sono diverse.

In alcuni casi le attività e gli insediamenti in esercizio sono dotati di autorizzazione risalenti nel tempo, e il vaglio da parte della Pubblica Amministrazione, è avvenuto in relazione a una situazione di cose, oggi largamente superata.

Si vuol dire questo: quelle autorizzazioni potevano dare garanzie per il rispetto degli interessi pubblici allora, quando i processi produttivi e l'impiego di sostanze, tanto per fare un esempio, presentava un determinato indice di pericolosità. Certo non danno o possono non dare più garanzie di oggi, quando i dati e le circostanze e i fattori da considerare, sono del tutto nuovi o diversi.

Senonché anche sotto questo profilo, non è che le Amministrazioni siano del tutto disarmate, potendo impiegare le stesse disposizioni.

Sta di fatto che quelle norme presuppongono un'autorizzazione di durata, essendo legata ad un'attività destinata a protrarsi nel tempo, e quindi il nulla-osta amministrativo, quando si presenta con tali caratteristiche, può sempre essere riesaminato, revocato e corredato di prescrizioni più aggiornate, a carico della parte autorizzata, sempre per impedire quegli eventi che si presentino in contrasto con l'interesse pubblico.

Qui però le cose si complicano, per i riflessi tecnici, che le diverse situazioni implicano.

Il riesame — discutiamo in via di ipotesi — che consente all'Ente di accertare che un determinato insediamento produttivo provoca fenomeni di inquinamento, o dell'aria o delle acque, non cambia molto.

L'autorità preposta cosa dovrebbe fare? Nei casi più gravi o che si presentino insanabili, dovrebbe revocare l'autorizzazione.

Un cotale provvedimento, se adempiuto, determinerebbe ri-

levanti riflessi sul piano economico, concorrenziale, e nel mondo anche del lavoro.

Se non adempiuto, stante la coercibilità dell'atto amministrativo, si dovrebbe dar corso all'esecuzione d'ufficio, il che vuol dire o può voler dire, impedimento e preclusione coattiva delle emissioni.

Non è facile concretizzare una esecuzione in forma specifica, sia per le ripercussioni collaterali testé accennate, sia per la complessività dei problemi tecnici, almeno a livello comunale, sia per le conseguenze di altro tipo che il protrarsi abusivo della attività potrebbe determinare.

Restano le denuncie e l'applicazione delle sanzioni penali, ma la notevole difficoltà che si incontra nella rimozione dei fattori inquinanti, qualifica la normativa in atto, soprattutto in rapporto a situazioni passate, rispetto alle quali il potere autorizzativo è già stato — per così dire — consunto, come imperfetto, almeno sul piano dell'esecuzione concreta.

Poniamo, viceversa, che sia possibile formulare nuove prescrizioni, intese ad ovviare agli inconvenienti lamentati. Si dice, in sostanza, alla ditta di ridurre la presenza di certe sostanze inquinanti, su tassi accettabili, delle sue acque di scarico.

Anche in questa seconda ipotesi: o l'intimata adempie, oppure si ricade nella seconda alternativa sopraenunciata.

Si presenta, pressoché impossibile, l'esecuzione in forma specifica da parte della Pubblica Autorità, la quale può arrivare agevolmente dal punto di vista strumentale solo alla preclusione dell'attività e alla irrogazione delle pene, con gli inconvenienti e le limitazioni anzidette.

È questa in sostanza la diagnosi di strumenti inadeguati, al cui adempimento peraltro non dipende solo, dalla nuova produzione normativa, ma anche dal chiarimento, sul piano tecnico, dei processi di depurazione, e delle predisposizioni di impianti adeguati, che non suonino, però come la condanna a morte, dal punto di vista economico, per chi deve provvedere a corredarsene.

Cosa possono fare ancora i poteri locali, e segnatamente, i Comuni? Viene in considerazione spesso, l'impiego dell'ordinanza contingibile ed urgente che, a parte il fatto che prospetta gli stessi inconvenienti, in sede di esecuzione, di cui sopra, non sempre fra l'altro, può ritenersi impiegata in modo legittimo.

L'ordinanza contingibile ed urgente; presuppone la subitaneità dell'evento cui deve rimediarsi. In concreto, invece, si pretende di innestarla su situazioni da tempo cognite alle Autorità comunali; a lungo tollerate, senza nemmeno il ricorso alle sanzioni contravvenzionali o alle denuncie penali, con un atteggia-

mento che, in effetti, talvolta dà corpo, come è a tutti noto, anche ad imputazioni di omissioni di atti d'ufficio.

Sul piano dell'azione amministrativa, in definitiva, lo strumento a disposizione è abbastanza valido, nella misura in cui si faccia un uso critico e rigoroso del potere autorizzativo.

Certo è, che l'autorizzazione che ha consentito impianti ed opere, i quali per effetto dell'evoluzione dei processi produttivi e delle sostanze elaborate, si appalesano nocive, sono estremamente difficili da aggiornare, implicando, ciò una serie di interventi e risorse, che sovente possono anche gravemente incidere, per altri aspetti nella sfera degli interessi collettivi.

È troppo problematico il solo pensare di chiudere impianti, il che esprime già una caratteristica propria di questo problema, ed è quello che la lotta agli inquinamenti è così impegnativa ed assorbente, da dover essere impostata e risolta assieme con la mobilitazione dei privati e degli Enti Pubblici, del potere legislativo e del potere produttivo, e delle risorse tecniche, anche perché è lotta in cui siamo tutti, nel contempo, soggetti passivi ed attivi, protagonisti e spettatori, e che va condotta proprio in nome dell'uomo.

7) Qualche osservazione sul sistema delle norme penali in materia, rappresentate dalle disposizioni già illustrate sopra succintamente. A parte le disposizioni contravvenzionali contenute nei testi di leggi amministrative, trattasi per la maggior parte, come è stato osservato incisivamente, di reati « sconosciuti » perché appena accennati nei trattati, e, soprattutto, privi di giurisprudenza specifica per quanto concerne il loro impiego in funzione di inquinamento. Solo oggi, con la deflagrazione del problema e da posizioni esegetiche storico-evolutive, ci si rende conto che nel sistema esistono precetti e sanzioni che possono pur giovare alla bisogna.

Le pubbliche Autorità, in conseguenza, possono intervenire con denunzie e nei processi penali possono altresì costituirsi parti civili laddove l'inquinamento intacchi beni del patrimonio e del demanio pubblico.

La repressione, ovviamente, non risolve, né rimuove le cause del fenomeno, purtuttavia rappresenta uno strumento di coazione indiretta, e anche prospettica, purché entri nella convinzione di tutti, che la salvaguardia dei beni comuni e delle risorse della natura rappresentano oggetti di tutela giuridica, tali da non poter essere manomessi da chicchessia e che saranno nel futuro salvaguardati come patrimonio intangibile dell'uomo.

I TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI

Vincenzo Montenegro

Con la emanazione della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 che istituisce i tribunali regionali amministrativi si è chiuso il vuoto formatosi nel 1967 allorchè la Corte Costituzionale sentenziò l'abolizione delle Giunte provinciali amministrative.

All'inizio della V Legislatura furono presentati 2 disegni di legge alla Camera, l'uno del Governo e l'altro degli onorevoli Luzzatto ed altri, poi unificati nel ddl 1351, ed uno al Senato dei senatori Zuccalà ed altri. L'iter legislativo si è concluso quindi solo a 3 anni di distanza durante i quali si sono accese varie e ampie polemiche sulla impostazione del problema.

La legge 1034 comprende 4 gruppi di articoli, il primo riguarda le competenze dei tribunali, il secondo la loro composizione, il terzo la procedura, l'ultimo le disposizioni transitorie.

Negli articoli 1-8 è indicato che i tribunali amministrativi regionali, « organi di giustizia amministrativa di primo grado », sono istituiti nei capoluoghi di tutte le regioni con sedi staccate in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; una sezione staccata con ordinamento speciale è istituita a Bolzano.

Per quanto riguarda le competenze, sono attribuite ai TRA le decisioni che in passato spettavano alle GPA (dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico 26-6-24, n. 1058) e cioè i giudizi sui ricorsi contro le deliberazioni degli organi comunali e provinciali in materia di istituzioni pubbliche e beneficenza, di esecuzione di

opere a carico del comune o della provincia, di consorzi per opere stradali e opere idrauliche, di sicurezza pubblica e di igiene, di bonifica di seconda categoria; di provvedimenti per contravvenzioni alla legge sui ll.pp.; ed ancora sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego con enti pubblici, contro le deliberazioni dei consigli comunali in materia di fiere e mercati, ecc. Sono poi attribuite ai TRA le decisioni sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di Enti pubblici o organi periferici dello Stato territoriali o non territoriali o ultraregionali che abbiano però la sede nella circoscrizione del TRA e, questo per gli organi centrali dello Stato o per gli enti pubblici ultraregionali, per atti relativi a pubblici dipendenti in servizio, oppure, indipendentemente dalla sede, per atti che abbiano efficacia limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale. Negli altri casi è competente il tribunale regionale amministrativo di Roma o quello in cui ha sede l'Ente.

Altre attribuzioni dei TRA riguardano le decisioni sui ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici e in materia di operazioni per le elezioni dei Consigli comunali, provinciali, regionali. Infine sono state attribuite ai TRA le competenze che gli articoli 27 e 29 del TU 26-6-24, n. 1054 attribuivano al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e cioè, tra l'altro: i ricorsi in materia di contestazioni sui confini di comuni o di province, in materia di consorzi per strade interprovinciali e di consorzi per opere idrauliche alle quali provvede o concorre lo Stato; i ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto relativi a opere pubbliche; i ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per concessione e in materia di consorzi per opere di bonifica di prima categoria; i ricorsi relativi al rapporto di impiego prodotti da impiegati di talune categorie; i ricorsi contro i provedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o di istruzioni ed educazione o che approvano o modificano gli statuti degli stessi; i ricorsi relativi alle modificazioni costitutive (consorzi, federazioni, fusioni, ecc.) dei suddetti istituti pubblici; le controversie tra lo Stato e i suoi creditori sulla interpretazione dei contratti e delle leggi di prestito pubblico e delle leggi sul debito pubblico; i ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute obbligatorie per lo Stato, provincia o comune in materia di sanità pubblica; i ricorsi in materia di spedalità e ricovero degli inabili al lavoro; i ricorsi contro il decreto

del prefetto che abbia regolato o vietato l'esercizio di industrie insalubri o pericolose.

Il Titolo II della legge riguarda la composizione dei Tribunali regionali amministrativi; gli articoli dal 9 al 18, infatti, indicano che per ciascuna sezione vengono nominati un presidente, da scegliere fra i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato o tra i Consiglieri di Stato, e 5 magistrati amministrativi regionali distinti in consiglieri, primi referendari e referendari. La legge stabilisce anche l'istituzione di un ruolo dei magistrati amministrativi regionali a cui sarà riservato, a partire dal 4° anno dalla entrata in vigore della legge, un quarto dei posti che si renderanno vacanti nel ruolo dei Consiglieri di Stato. Per quanto riguarda le nomine a referendario, queste sono conferite per concorso, mentre il passaggio alla carica di primo referendario spetta ai referendari con almeno 6 anni di effettivo servizio mediante scrutinio di merito e anzianità.

Per quanto riguarda le norme di procedura (artt. 19-37) la 1034 detta una serie di disposizioni in proposito che nel complesso fanno riferimento, finché non sarà emanata una apposita legge, alle norme di procedura del Consiglio di Stato; seguono le norme sulla costituzione in giudizio e i termini per il deposito del ricorso che può essere ritenuto inaccettabile o infondato, ma se è accolto, il TRA può annullare in tutto o in parte l'atto impugnato o sostituirlo, quando sia investito anche del giudizio di merito.

Il procedimento ordinario è in Camera di Consiglio, ma può essere in udienza pubblica su richiesta di una delle parti. Contro le sentenze del TRA è ammesso il ricorso per revocazione o il ricorso al Consiglio di Stato (entro 60 gg.) in sede di appello; fanno eccezione i ricorsi contro sentenze in materia di operazioni elettorali, proponibili entro 20 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione della sentenza. Ammesso è anche il ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza per territorio del tribunale regionale amministrativo.

Le sentenze sono comunque esecutive e solo in caso di eventualità di grave e irreparabile danno il Consiglio di Stato, a cui la parte abbia fatto ricorso, può sospenderne l'esecuzione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato sono ammessi il ricorso per revocazione ed il ricorso in Cassazione.

L'ultimo gruppo di articoli riguarda l'entrata in funzione dei nuovi organi giurisdizionali fissata a 3 mesi dall'insediamento dei TRA, previsto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. L'ambito delle competenze del tribunale regionale

amministrativo è diverso per la Regione Siciliana, per cui però l'art. 40 auspica una futura revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa, e per la Valle d'Aosta dove il TRA assumerà anche le competenze attribuite alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Regione.

Il Consiglio di Presidenza dei tribunali regionali amministrativi è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due Presidenti di tribunale regionale amministrativo e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente. Infine le spese per il funzionamento dei TRA, valutate per il 1972 in 1600 milioni, sono a carico dello Stato e gravano sul Ministero del Tesoro.

Questa la legge approvata dal parlamento. Dopo l'unificazione avvenuta alla Camera dei disegni di legge del governo e dei deputati Luzzatto ed altri, il testo era stato unificato dalla prima commissione del Senato la quale aveva anche esaminato congiuntamente il disegno di legge dei Senatori Zuccalà ed altri. Le variazioni più importanti riguardano una serie di norme, negli articoli 22, 23, 24 e 25 del testo definitivo, sulla procedura per i ricorsi (presentazione di istanze e documenti, fissazione della discussione del ricorso, interruzione del processo, ecc.); l'indizione dei concorsi per i magistrati amministrativi regionali; il riferimento al TU 1058 del '24 è inserito nel testo definitivo, mentre il ddl precedente indicava i singoli casi in cui il ricorso era ammesso.

La modifica più importante è costituita dalla istituzione del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali: nel testo approntato dalla Commissione l'organo che aveva quelle stesse competenze era il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato in cui mancava del tutto la rappresentanza dei magistrati amministrativi regionali poiché era composto da tutti i Presidenti di sezione e i Consiglieri di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali.

Il relatore di maggioranza sen. Murmura ha dichiarato che si è scelta la soluzione dell'inserimento dei TRA nella giurisdizione amministrativa intesa come un complesso avente al vertice il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, scartando invece le altre due possibili impostazioni e cioè, la inclusione dei TRA nell'ordine giudiziario consentendo l'appello avverso talune sentenze al Consiglio di Stato, oppure la possibilità di costituire i tribunali regionali amministrativi come giurisdizioni

speciali non obbligatoriamente rispondenti alle preesistenti giurisdizioni amministrative.

Passando a chiarire le scelte fatte in sede di compilazione della legge, la relazione del senatore predetto indica nell'elevato grado di tecnicità del diritto amministrativo e nelle maggiori garanzie di obiettività e imparzialità le ragioni della mancata presenza determinante di giudici laici nella composizione dei TRA. Motivato con la esigenza di evitare l'inconveniente di adire un giudice lontano dalla sede degli interessi trattati è il criterio di ripartizione territoriale delle competenze di ciascun tribunale, con la sola eccezione di atti che riguardano ambiti più vasti di quello regionale per i quali la competenza è del tribunale di Roma.

Varie critiche sono state fatte alle norme di procedura, in specie dall'ANCI, ché richiamano quasi integralmente quelle innanzi al Consiglio di Stato: la Commissione non ha recepito le varie richieste indicandone la ragione nella impossibilità di provvedere ora, in corrispondenza della istituzione dei TRA, a una revisione del settore della giustizia amministrativa, auspicando tuttavia la riforma di tutta la materia. Un altro punto di forza che la relazione rivendica alla proposta della Commissione è indicato nel rapporto tra ricorso gerarchico (il cui mantenimento in vita è stato invece molto criticato) e ricorso giurisdizionale, dove si è indicata la soluzione di impedire il ricorso gerarchico se si adisce quello giurisdizionale e viceversa permettere in ricorso giurisdizionale solo quando dal precedente ricorso gerarchico si sia avuta la decisione o siano trascorsi 90 giorni. Nel complesso la Commissione, pur valutando ovviamente positivo il ddl, ha affermato che resta sempre l'esigenza di una più ampia articolazione normativa idonea ad un discorso globale di riforma.

Di parere assai diverso da quello della Commissione è stata invece l'ANCI, che ha ampiamente trattato il problema rilevando quelli che a suo avviso sono i punti meno soddisfacenti del ddl poi approvato. L'ANCI precisa tuttavia che non è tanto sull'innesto del nuovo organismo sui moduli della giustizia amministrativa — che necessitano di essere radicalmente modificati — che si appuntano le sue osservazioni, quanto sulla reale efficienza dello strumento approntato che definisce scarsamente democratico. In primo luogo la competenza dei TRA dovrebbe essere estesa, con la possibilità di imporre misure a carico delle parti e di compiere sollecite constatazioni; il giudice deve poi poter condannare al risarcimento dei danni nei casi di giu-

risdizione esclusiva senza limitazione per i diritti conseguenziali, inoltre al TRA dovrebbe riconoscersi ampio potere istruttorio non soltanto collegiale.

Uno dei punti nodali di tutta la legge è la composizione dei tribunali: l'ANCI ritiene indispensabile la presenza di giudici laici che dovrebbero essere eletti perché con il sistema che si è invece adottato quei giudici rappresentano o sono l'emanazione o l'espressione del governo e della pubblica amministrazione: nella composizione prevista è rispecchiato l'attuale orientamento burocratico e la corrispondenza agli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, per quanto più direttamente concerne la presenza del giudice laico, questa, art. 102 e 108 della Costituzione, dev'essere rappresentativa e quindi attuata solo con la formula elettiva, con precise garanzie di indipendenza (esclusione del reincarico, ecc.) attraverso elezioni di secondo grado operate dal Consiglio regionale. A fronte a questa esigenza sta la formula indicata nella legge che prevede la ingiustificata nomina senza concorso di ben 50 magistrati amministrativi (consiglieri) per la prima attuazione della legge. C'è poi ancora da dire che la legge appare del tutto deficitaria circa le norme procedimentali con il rinvio, per lo svolgersi del processo, al regolamento di procedura del Consiglio di Stato il quale, a parte altri rilievi che possono farsi tra cui la presenza di alcune norme superate, fa riferimenti ad un giudizio uniformato alla unicità di grado.

Si rifanno a quanto indicato dall'ANCI anche le osservazioni svolte dal Consiglio regionale lombardo che, premessa la necessità di una nuova organizzazione della giustizia amministrativa, rileva le carenze in tale senso della legge, indicando i principi a cui la giustizia amministrativa deve invece rispondere: 1) piena indipendenza dal potere esecutivo dei magistrati amministrativi; 2) estensione delle competenze del giudice amministrativo secondo i principi di cui agli artt. 103 e 113 della Costituzione. Il Consiglio regionale lombardo, indica poi così come aveva fatto l'ANCI, nell'ampliamento delle competenze dei TRA, nell'ampia e definitiva presenza laica, nella elettività dei giudici popolari, gli elementi per rendere più efficace e rispondente alle esigenze la formazione dei Tribunali regionali amministrativi.

L'esigenza di modificare la legge appena approvata è stata sentita — anche se per motivi contingenti — già a un mese dalla sua approvazione, è infatti del 14 gennaio '72 un disegno di legge presentato dagli onorevoli Lucifredi e Luzzatto, nel quale ram-

mentando come durante l'iter della legge fossero state da più parti evidenziate carenze che dovranno poi essere colmate da un apposito provvedimento legislativo, si rilevava invece l'indizionabilità di una norma interpretativa degli artt. 38 e 42 per la parte riguardante la sorte dei ricorsi presentati nel periodo precedente l'entrata in funzione dei TRA. La proposta infatti prevede che restino in vigore gli organi giurisdizionali attuali per tutti i ricorsi presentati fino a tre mesi dopo la data di insediamento dei tribunali regionali amministrativi, questo a meno che una delle parti non faccia istanza per la trasmissione del ricorso al TRA alla cui segreteria gli atti vanno trasmessi d'ufficio entro 60 giorni dal suo insediamento. Quindi questa proposta tendeva a evitare che tutta una serie di ricorsi, compresi quelli in materia elettorale, non restassero fermi per vari mesi, non istituendo la 1034 un regime transitorio.

Terminata però la Legislatura, la proposta Lucifredi-Luzzatto è ovviamente decaduta mentre è rimasto aperto il problema che essa affrontava. A questo ha provveduto, nello scorso mese di aprile, l'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato che con propria sentenza ha deciso la competenza del Consiglio di Stato stesso a giudicare i ricorsi che ora sono in sospeso nonché quelli presentati dopo l'entrata in vigore della 1034 ma prima dell'inizio del funzionamento dei TRA — che è previsto posteriore alla data indicata dalla legge — in questo caso però il Consiglio di Stato giudicherà solo sui provvedimenti urgenti.

RELAZIONE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE (1)

L'esigenza di un'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione, maturata nel corso della V legislatura, è stata posta in modo formale nella seduta della Camera dei deputati del 16 aprile 1969, in cui l'onorevole Sottosegretario Pedini svolse una relazione su tali problemi.

All'indagine sono state dedicate le seguenti sedute da parte della Commissione o del Comitato ristretto, composto dai deputati Storchi, Cantalupo, Corghi, Della Briotta, Marchetti, Orlandi, Pistillo, Romeo, Salvi, al quale la Commissione aveva dato l'incarico di svolgere le udienze conoscitive sulla base di un programma concordato:

2 luglio 1969 - Funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4 luglio 1969 - Funzionari dell'Istituto per la programmazione economica;

10 dicembre 1969 - Funzionari degli istituti previdenziali (INPS, INAIL e INAM);

11 dicembre 1969 - Funzionari della Banca d'Italia e dell'ICLE;

4 febbraio 1970 - Dirigenti dei sindacati CISL, UIL, CGIL e CISNAL;

(1) Approvata dalla Commissione nella seduta del 29 aprile 1971.

5 febbraio 1970 - Rappresentanti dei Patronati e Associazioni degli emigrati (ACLI, ANFE, INCA, UNAIE e FILEF);

15 aprile 1970 - Funzionari dell'ENAL, della RAI-TV, della GESCAL e del Ministero degli affari esteri (sui problemi della stampa e dell'informazione);

16 aprile 1970 - Funzionari e dirigenti dell'UCEI, del Ministero della Pubblica istruzione, del Ministero degli affari esteri (sui problemi scolastici) e della Società Dante Alighieri;

14 maggio 1970 - Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee;

21 maggio 1970 - Relatore della inchiesta svolta dal CNEL e altri consiglieri.

Nuovamente in Commissione è stato udito il Sottosegretario agli esteri, onorevole Bemporad, nella seduta del 14 ottobre 1970, cui hanno fatto seguito le sedute del 20 ottobre e del 23 ottobre, dedicate al dibattito sulla documentazione raccolta nel corso dell'indagine. Inoltre, nei giorni dal 4 all'8 novembre due ristrette delegazioni, composte rispettivamente dai deputati Orlandi, Marchetti e Pistillo, Salvi, Corghi e Della Briotta hanno preso contatto con alcune nostre comunità all'estero (Francia, Inghilterra, Belgio e Germania) ed hanno ascoltato a Roma alcuni esponenti della nostra emigrazione in Svizzera.

È stato possibile raccogliere in tal modo una vasta documentazione proveniente da enti ed associazioni a diretto contatto con gli emigranti e dagli stessi emigranti che, se pure prevalentemente concentrata sull'emigrazione europea, offre ugualmente un vasto quadro dei problemi che in essa prevalgono ed emergono nella realtà di questi anni.

Nella presente relazione conclusiva non si intende naturalmente sintetizzare quanto è stato raccolto nei resoconti stenografici dell'indagine o che può essere reperito anche più largamente nella già cospicua letteratura e informazione giornalistica esistente sull'argomento, ma piuttosto esprimere alcune linee d'azione che, in questo momento, la Commissione ritiene opportuno che siano perseguite dagli organi competenti.

A tal fine sono state particolarmente tenute in considerazione le conclusioni cui è giunto il CNEL nella sua parallela indagine con l'apporto delle organizzazioni sindacali e dei patronati, e che la Commissione condivide pienamente. Sono state anche attentamente considerate la relazione introduttiva del Sottosegretario Pedini e quella conclusiva del Sottosegretario Bemporad con le indicazioni fornite circa le linee di lavoro del Ministero

degli esteri. Alle proposte conclusive si ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.

VALUTAZIONI GENERALI

Si calcola che nel 1969 fossero all'estero oltre 5 milioni di nostri connazionali, di cui in:

		%
Europa	2.281.167	42,7
(area CEE)	1.450.583	27,2
(altri paesi)	830.584	15,5
Asia	17.867	0,3
Africa	146.706	2,7
America del Nord	496.508	9,3
America Centro-Sud	1.885.064	35,3
Oceania	509.170	9,7
Totale	5.336.482	100,0

(*Fonte*: Problemi del lavoro italiano all'estero - Relazione per il 1969 - Ministero degli affari esteri).

Il flusso degli emigrati negli ultimi anni oscilla intorno alle 250-300 mila unità emigrate e 170-200 mila rimpatriate. Nel 1968 il saldo tra espatri e rimpatri è stato passivo per 65 mila unità. Non tutti, naturalmente, sono lavoratori; in tali cifre è compresa una certa aliquota di familiari che partono con il lavoratore emigrante o che ad esso si ricongiungono dopo un periodo di stacco.

Senza voler procedere all'analisi di questi dati, non si può non rilevare la differenza esistente fra i flussi di emigrazione oltreoceano e quelli europei e ciò tanto più che la loro distribuzione corrisponde anche ad un diverso carattere dell'emigrazione; la prima, infatti, è normalmente prevista per lunga durata, ha carattere prevalentemente familiare e ad essa contribuiscono in proporzioni equamente ripartite le principali regioni emigratorie del nostro paese. La seconda, invece, è normalmente prevista per un breve termine di anni, è costituita in modo prevalente da lavoratori singoli, in genere in età al di sotto dei 25-30 anni, e salvo l'apporto dato dal Veneto, raggiunge le punte più elevate nelle regioni meridionali.

In queste valutazioni non sono compresi tuttavia tra gli emigranti, i lavoratori frontalieri, quelli cioè che risiedono nel

nostro territorio e giornalmente varcano il confine per lavorare all'estero (Canton Ticino, Mentone, ecc.); vi sono compresi, invece, gli stagionali, che, come è noto, rappresentano una grossa aliquota specialmente della emigrazione in Svizzera.

Per quanto riguarda le cause dell'emigrazione, si può dire che al momento attuale coesistono tutti e tre gli aspetti che possono caratterizzare il fenomeno migratorio: fuga rispetto a condizioni di vita non accettabili, determinata da condizioni di disoccupazione o sottoccupazione ancora diffuse in alcune zone del Paese e soprattutto nel Mezzogiorno; desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita; libera scelta per seguire le proprie inclinazioni o per migliorare la propria preparazione tecnico-professionale.

Il primo ed il secondo aspetto sono di certo prevalenti nel determinare l'emigrazione e se alle volte possono presentarsi separati in alcuni comparti territoriali e sociali, dove situazioni di assoluto bisogno di lavoro danno al fenomeno migratorio il suo prevalente carattere economico di ricerca di un lavoro e di possibilità di vita, in altri invece appaiono fra loro uniti ed associati nel determinare una decisione che, se è fuga rispetto a condizioni di vita non accettate, è anche desiderio di un miglioramento che si spera di trovare all'estero.

Il terzo aspetto è ancora poco frequente ed è proprio di zone già in stadio di sviluppo avanzato, ma che risentono dell'attrazione concorrenziale di Paesi vicini, o di categorie di alto livello professionale, che in Italia trovano sbarramenti di vario genere all'affermarsi delle loro aspirazioni.

È evidente che il primo e fondamentale compito da perseguire deve essere quello di operare uno sforzo decisivo per eliminare la sopravvivenza di situazioni socio-economiche che perpetuano ancora il primo stadio più brutale dell'emigrazione, e per ridurre il divario di sviluppo con altri Stati europei e quindi le cause del secondo, per giungere, infine, il più vicino possibile a quell'equilibrio socio-economico, in presenza del quale l'emigrazione può diventare un fatto di libera scelta.

È nota la disputa che, sul piano scientifico divide i fautori, rispettivamente, dell'utilità e della non convenienza dell'emigrazione per il paese donde parte il flusso emigratorio. La Commissione concorda sul concetto che il *patrimonio umano è un bene che occorre difendere e utilizzare con sicuro vantaggio* per lo Stato, in quanto fattore indispensabile per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Di fronte alla realtà del fatto emigratorio rileva la necessità di una adeguata valutazione sia politica

che economica e sociale per affrontarlo in tutte le sue componenti e comunque sottolinea gli obblighi giuridici e morali che la collettività assume verso coloro che emigrano e verso i loro familiari che rimangono in Italia, visto che questi emigranti non solo si sacrificano per risolvere i loro problemi individuali e familiari, che non hanno trovato adeguata soddisfazione nella madrepatria, ma contribuiscono validamente con le rimesse, frutto del loro lavoro all'estero, al progresso economico e sociale della stessa.

È vero che il fenomeno emigratorio — che la Commissione ha cercato di cogliere nell'aspetto dell'emigrazione esterna, ma che ne ha un altro non meno vistoso e preoccupante per quanto concerne le migrazioni interne — costituisce una componente importante del passato e dell'attuale assetto socio-economico italiano. Esso però non può essere accettato fatalisticamente, ma va affrontato come situazione anomala da correggere e da eliminare gradualmente con lo sviluppo equilibrato di tutti i comparti sociali e territoriali del nostro paese. A questo fine, a conclusione dell'indagine svolta, la Commissione raccoglie proposte essenziali per affrontare in termini operativi e concreti il problema dell'emigrazione italiana.

PROPOSTE

1. *Piena utilizzazione delle forze di lavoro sul nostro territorio.*

Costituisce l'obiettivo e la soluzione primaria per risolvere in modo radicale il fenomeno dell'emigrazione. Esso pertanto deve essere costantemente tenuto presente nel più vasto programma di sviluppo economico nazionale. Non è certo la Commissione esteri che può, dalla sua angolazione, esprimere indirizzi e suggerimenti intorno ad un problema che è di politica economica generale, anche perché la piena ed armonica utilizzazione delle forze di lavoro non deve prendere in considerazione soltanto lo spostamento dei nostri lavoratori all'estero, ma correggere anche la concentrazione squilibrata delle forze di lavoro e della produzione nel territorio nazionale.

Premesso dunque che l'esistenza di un forte movimento migratorio all'interno del paese e verso l'estero costituisce uno dei più grossi problemi della politica di programmazione, questa ne dovrà tener conto nelle sue dimensioni di fatto come dato di partenza, per impostare le linee di intervento idonee, secondo

variabili in funzione di un programma di sviluppo nazionale e di progressivo riassorbimento del fenomeno migratorio.

La questione della piena utilizzazione delle forze di lavoro si pone anche in sede di Comunità economica europea, dove deve essere sviluppata una adeguata politica dell'impiego e dell'occupazione per tutti i paesi, con particolare riguardo alle zone di maggior depressione o arretratezza economica, accompagnata dalla necessaria armonizzazione dei servizi sociali e dei livelli di vita nell'ambito dell'intera Comunità.

2. *Collocamento.*

La grande maggioranza degli emigranti si reca all'estero senza avvalersi dell'assistenza degli organi ufficiali di collocamento. I motivi di questa situazione sono da attribuire soprattutto alle deficienze dei servizi che dovrebbero mettere a contatto la domanda con l'offerta di lavoro. Ciò favorisce la tendenza degli emigrati a preferire le indicazioni di parenti, amici e compaesani già insediati all'estero, utilizzando il diritto di libera circolazione nell'area della Comunità per l'emigrazione colà indirizzata. Di qui la possibilità anche di situazioni drammatiche e di odiose speculazioni, mentre più difficili divengono il controllo del movimento migratorio e le rilevazioni statistiche che costituiscono un punto di riferimento essenziale di qualsiasi politica migratoria.

Il fatto è che il diritto di libera circolazione nella Comunità, da parte italiana sostenuto e richiesto, doveva accompagnarsi a precise norme idonee a garantire una effettiva parità del lavoratore straniero con i lavoratori locali, per quanto concerne il collocamento, la tutela e le condizioni di vita e di lavoro (casa, scuola, assistenza, clausole contrattuali, ecc.).

Occorre, quindi, procedere in una duplice azione: in sede comunitaria e bilaterale (per i Paesi estranei alla Comunità) al fine di regolamentare meglio il meccanismo dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro al livello dei rapporti tra gli Stati; direttamente da parte nostra per procedere al potenziamento e al coordinamento dei nostri servizi di collocamento, anche avvalendosi dell'apporto delle organizzazione sindacali e di quelle delle associazioni locali degli emigranti.

Per i servizi di informazione a carattere ufficiale occorre dedicare particolare cura e valorizzare ogni strumento adeguato, ivi compresa la stampa periodica e quotidiana e la radiotelevisione, come veicoli capillari e certamente più rapidi di una

comunicazione che debba passare per tutta la rete burocratica degli uffici centrali e periferici.

All'estero, poi, dovrà essere particolarmente valorizzata la stampa specializzata per l'emigrazione quale valido mezzo di contatto per gli emigranti.

3. *Scuola, istruzione professionale e qualificazione.*

Le esigenze in fatto di scuola, istruzione professionale e qualificazione, si pongono in termini diversi per l'emigrazione a carattere temporaneo e per quella permanente o prevista per un periodo di lunga durata. Comunque c'è un aspetto comune ed è quello di non far mancare un insegnamento linguistico ed una cultura italiana agli italiani insediati all'estero ed ai loro figli allo scopo di mantenere vivo ed attivo il loro legame con la Patria.

L'aspetto più rimarcato è la carenza di strutture e di personale destinati a questo scopo, per cui esiguo è il numero dei ragazzi italiani che frequentano scuole o corsi organizzati all'estero per nostra iniziativa. Ma non è questione soltanto di mezzi, quanto anche di politica scolastica da perseguire. Al riguardo posta come non attuabile la tesi di creare una rete di scuole italiane all'estero analoga a quella nazionale, si pone il complesso problema di come aiutare i giovani a continuare all'estero lo studio della lingua italiana, come riaccoglierli nelle scuole in Italia al loro eventuale ritorno o come aiutarli ad inserirsi nella scuola o nella vita locale, per quanti pensano di prolungare la permanenza nei paesi di immigrazione.

Si tratta indubbiamente di problemi ardui e complessi e per affrontarli convenientemente occorre anzitutto una conoscenza precisa delle diverse esigenze della nostra emigrazione; è quindi necessario che da parte dell'amministrazione dello Stato si proceda anzitutto ad una indagine approfondita circa lo stato e le esigenze scolastiche dei figli dei nostri emigrati nei vari paesi in cui si trovano, tenendo conto delle iniziative già esistenti e dell'apporto che può essere dato dalle stesse collettività italiane all'estero.

La recente approvazione del disegno di legge n. 2734 è da considerare come un primo passo nel settore delle iniziative scolastiche all'estero, che occorrerà concretamente attuare con l'assegnazione di adeguati mezzi finanziari e la creazione delle necessarie strutture didattiche, per le quali lo Stato non può limitarsi ai circa 7 miliardi, qual è il livello degli stanziamenti previsti per l'anno 1971.

La Commissione, pertanto, invita il Governo a procedere al graduale, ma progressivo potenziamento dei capitoli previsti per le iniziative scolastiche sia pubbliche che private, e a studiare, sulla base dei risultati dell'indagine e nella collaborazione fra le varie amministrazioni interessate (Esteri, Pubblica istruzione, Lavoro), soluzione organiche del problema a cominciare dalla revisione del regio decreto n. 740 del 1940, ancora vigente per quanto sorpassato nella sua concezione.

Per quanto concerne l'istruzione e la qualificazione professionale dei nostri emigranti, la Commissione ritiene che l'esigenza si ponga per tutti i lavoratori e i giovani in cerca di occupazione, prescindendo dal fatto che essi intendano o meno emigrare. « Ne consegue che non si può appoggiare una formazione professionale a senso unico, cioè solo per incentivare l'emigrazione e formare manodopera per le aziende estere » (v. *Osservazioni e proposte sui problemi dell'emigrazione*, CNEL, pagina 294).

Il problema va affrontato in modo globale in campo nazionale, con la riforma della formazione professionale ad indirizzo polivalente, e nei rapporti con gli altri Paesi, cercando di migliorare gli accordi intergovernativi e comunitari, affinchè l'addestramento e la qualificazione professionale all'estero dei nostri lavoratori sia un impegno preciso anche delle autorità e delle aziende dei Paesi d'immigrazione.

Infine appare necessario, nel quadro della revisione del Fondo sociale europeo, procedere ad una sua migliore utilizzazione per le finalità professionali e culturali dei lavoratori che sono ad esso proprie.

4. *Esigenze abitative.*

La situazione in materia di alloggi e condizioni abitative per i lavoratori emigrati è grave soprattutto nei Paesi che hanno ricevuto un'emigrazione numerosa di più recente data; sono richiesti fitti esosi, per cui i lavoratori stranieri debbono spesse volte sistemarsi in baracche o in locali di fortuna malsani e sovraffollati; difficoltà varie si frappongono all'accesso agli alloggi popolari, sia pubblici che aziendali, tra cui atteggiamenti discriminatori, anche se apparentemente se ne riconosce il diritto o la parità coi lavoratori locali. Occorre pertanto un costante ed energico controllo da parte delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari al fine di accertare e « *garantire che, nel quadro della politica edilizia locale, si affermi concretamente la*

parità tra i lavoratori immigrati e quelli locali per quanto concerne l'accesso e l'assegnazione di alloggi economici e sociali e di ogni altra provvidenza prevista nel settore delle abitazioni » (v. CNEL, pag. 301).

Ciò, tuttavia, non ci esime dal dovere di sollecitare un impegno dalle autorità straniere (Stato, regioni, comuni, imprese, a seconda delle legislazioni) a mettere a disposizione alloggi per i lavoratori stranieri e specialmente per le loro famiglie e comunque ad intervenire per evitare ogni forma di discriminazione o di sfruttamento ai loro danni; l'argomento deve trovare una soluzione nel quadro della regolamentazione comunitaria per i paesi della CEE e degli accordi bilaterali con gli altri che vi siano interessati.

Ma i nostri lavoratori temporaneamente emigrati ambiscono anche ad avere, al loro rientro in Italia, un alloggio conveniente nel quadro dell'edilizia popolare, aspirazione che è resa difficile dall'attuale regolamentazione della GESCAL, che nella sua logica contributiva è rivolta al lavoratore occupato in Italia.

La Commissione auspica pertanto che sia modificata la legislazione vigente, in modo da consentire l'accesso dei lavoratori emigrati agli alloggi costruiti nel quadro dell'edilizia popolare, sia che si voglia prevedere la possibilità per i lavoratori emigrati di iniziare e continuare i versamenti dei contributi GESCAL anche durante la loro permanenza all'estero, sia che si preferisca la istituzione di speciali programmi o aliquote di alloggi riservati ai lavoratori emigrati.

5. *Rimesse e loro utilizzazione.*

Sulle rimesse degli emigranti ed altre partite (turismo, noli) si è da decenni fatto il pareggio della bilancia dei pagamenti.

Nel 1970 l'ammontare delle rimesse ha toccato il miliardo di dollari, ma alcuni sostengono che tale cifra sia stata largamente superata. Naturalmente solo una parte delle rimesse costituisce risparmio; la parte più considerevole va per il sostentamento dei familiari in Italia degli emigrati. Occorre favorire l'afflusso di questo risparmio e contrastare per quanto possibile la concorrenza degli investimenti all'estero, spesse volte accompagnata da fenomeni speculativi. È tempo, pertanto, di passare alla realizzazione di concrete agevolazioni: tassi di cambio agevolati, speciali depositi a risparmio a tassi più remunerativi (qualcosa già fanno le Casse di risparmio postali), esenzioni fi-

scali, facilitazioni creditizie per la costruzione di case in favore dell'emigrante, e, per quanto non sia facile, cercare di canalizzare queste rimesse a vantaggio delle zone più depauperate dall'emigrazione.

6. *Assicurazioni sociali.*

Per tale argomento si richiama lo studio compiuto con particolare competenza dal CNEL, e si fanno proprie le relative conclusioni, contenute nelle pagine da 303 a 309 delle « Osservazioni e proposte sui problemi dell'emigrazione ».

Un punto si vuole particolarmente sottolineare: *l'urgenza di assicurare l'assistenza di malattia ai familiari dei lavoratori emigrati* in Paesi con i quali non esistono convenzioni bilaterali.

È vero che la preannunciata riforma sanitaria dovrebbe risolvere tutte le situazioni di carenza di copertura sanitaria e se avverrà in modo rapido e completo il problema non si pone neppure. Se però i tempi della riforma saranno dilazionati con attuazioni parziali, *allora si deve dire che uno dei gruppi sociali, che per primi occorre tutelare sono proprio i familiari degli emigranti, che siano privi di autonoma copertura sanitaria, nonché gli emigranti che rimpatriano in stato di disoccupazione.*

7. *Strumenti e forme d'intervento.*

In materia di emigrazione, la competenza primaria del Ministero degli affari esteri deve necessariamente svolgersi tenendo conto, per gli aspetti tecnici che sono propri di altri dicasteri, dell'apporto e della competenza di questi, quali in particolare i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.

Occorre, quindi a livello centrale nazionale un coordinamento costante e, se possibile, istituzionale dell'attività amministrativa per eliminare sia i conflitti di competenza, sia eventuali atteggiamenti di inerzia da parte di uffici che non si sentano ufficialmente impegnati nel settore. Un pratico strumento è rappresentato dai Comitati interministeriali (Esteri-Lavoro, Esteri-Istruzione), dei quali si propone l'unificazione in un *Comitato interministeriale per l'emigrazione*, tra i Ministeri degli esteri del lavoro, dell'istruzione, della programmazione, per impegnare in uno sforzo unitario le strutture amministrative interessate ai problemi del settore.

C'è poi il problema delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, che urge potenziare in tutti gli aspetti interessanti la emigrazione, se si vuole veramente seguire con impegno ed i mezzi necessari i problemi delle nostre collettività all'estero, antiche e recenti. Il numero di 62 assistenti sociali operanti all'estero, secondo quando indicato dal Governo, dimostra come si sia lontani dalle più elementari esigenze. Vero è che dell'assistenza agli emigrati si occupano anche patronati, associazioni, enti vari, ma anche l'insieme di queste iniziative non sempre esprime qualcosa di organico e di efficiente.

Occorre quindi porre mano celermente al programma di potenziamento delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari allo scopo di adeguarle nelle persone e nelle strutture alle esigenze dell'emigrazione e delle nostre collettività locali.

A livello locale inoltre una responsabilità sempre maggiore dovrebbe essere affidata ai Comitati consolari, che vanno sostituendosi ai COASIT e che debbono essere resi elettivi e in ogni caso rappresentativi delle collettività.

Dal rapido sondaggio delle nostre delegazioni in Francia, Inghilterra, Belgio e Germania, risulta essere molto sentita l'esigenza di un Comitato coordinatore nazionale per ciascuno dei paesi di forte immigrazione, che potrebbe costituire un utile punto d'incontro delle esperienze e delle esigenze dei vari Comitati consolari locali e facilitare altresì la designazione dei rappresentanti in seno al *Comitato consultivo italiani all'estero*, debitamente trasformato sia nella sua composizione sia nella operatività.

L'attuale struttura e il sistema di nomina del CCIE, infatti non soddisfano i nostri emigrati, i quali chiedono che sia allargato il numero dei loro esponenti e reso effettivo il carattere rappresentativo di esso.

La Commissione per quanto concerne la riforma del CCIE e altri aspetti relativi alla organizzazione degli emigrati all'estero e alle loro rappresentanze rinvia alla relazione svolta dal Sottosegretario Bemporad nel corso dell'indagine.

Per una maggiore incisività di interventi si auspica, inoltre, una sempre maggiore collaborazione tra l'Amministrazione degli esteri e le associazioni degli emigranti, che vanno debitamente aiutate sul piano finanziario e valorizzate nella loro attività, nonchè con i sindacati, i quali si debbono fare promotori fra l'altro, di particolari contatti coi sindacati stranieri per facilitare, là dove necessario, adesioni e solidarietà per i problemi degli immigrati.

8. *Diritti civili e sociali dei nostri emigranti.*

C'è un primo aspetto che riguarda la partecipazione alla vita politica e sociale del Paese di immigrazione sia attraverso l'iscrizione ai sindacati locali e l'elezione dei quadri dei medesimi o delle commissioni interne, sia in sede amministrativa locale. Nel settore sindacale occorre superare gli ostacoli ancora esistenti e stimolare i nostri lavoratori a partecipare sempre di più alla loro vita associativa; in quello delle amministrazioni locali, invece, le difficoltà appaiono maggiori e non sormontabili se non attraverso accordi bilaterali in materia di diritti civili e di cittadinanza; tuttavia il diffondersi di alcune istituzioni intermedie a carattere consultivo per offrire l'occasione di un parziale inserimento in alcuni momenti della vita locale, che d'altra parte interessano molto i nostri emigrati.

Il secondo aspetto è quello dell'*esercizio dei diritti politici come cittadini italiani.* Da alcuni comitati e associazioni di emigranti si è sollecitato l'esercizio del diritto di voto all'estero. Esso presenta difficoltà d'ordine costituzionale e internazionale; dell'argomento era stato investito un Comitato interministeriale e la Commissione chiede di essere informata circa le conclusioni cui esso è giunto. In attesa di poter esprimere un ponderato giudizio sull'argomento, si sollecita il Governo a facilitare ulteriormente l'esercizio del voto in Italia.

A questo proposito si inserisce, ancora, la questione della cancellazione dei nostri emigrati dalle liste elettorali, che, attualmente, avviene per l'esigenza di aggiornarle ogni sei anni da parte dei comuni. La cancellazione avviene con notifica all'interessato, il quale può chiedere immediatamente di essere reiscritto, ma si osserva che non sempre gli emigrati sono reperibili e che la mancata richiesta di reiscrizione può non rispondere ad una volontà specifica di rinunciare all'esercizio dei diritti politici. Pertanto, come ai fini anagrafici i cittadini residenti all'estero rimangono iscritti presso il comune di provenienza, in un'apposita lista AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), così occorre stabilire che la stessa lista vale anche ai fini elettorali senza arrivare alla cancellazione.

9. *Svizzera.*

All'emigrazione italiana in Svizzera la Commissione ha dedicato particolare attenzione sia per la rilevanza quantitativa dei nostri emigrati, sia per i numerosi e gravi problemi che sono rimasti aperti tanto da far richiedere da parte italiana la urgente

e radicale revisione degli accordi vigenti fra i due paesi in materia di emigrazione e di previdenza.

Secondo i dati riportati nel citato « Problemi del lavoro italiano all'estero », pag. 131, si trovano in Svizzera 557 mila cittadini italiani stabilmente insediati, ai quali sono da aggiungere 112 mila lavoratori stagionali e 23 mila frontalieri. Nel complesso crca 670 mila italiani lavorano o risiedono in Svizzera. Nel contenzioso italo-svizzero per l'emigrazione, come è noto, il primo posto è occupato dal problema degli stagionali, anche perchè, a seguito dei cambiamenti intervenuti nelle caratteristiche di alcune lavorazioni cosiddette stagionali, in effetti i lavoratori addetti vi trovano occupazione per quasi l'intero anno e giustamente reclamano di essere considerati alla pari con i lavoratori annuali, senza i pesanti condizionamenti del lavoratore stagionale.

Si dà atto con soddisfazione che l'atteggiamento della delegazione italiana nelle trattative italo-svizzere è conforme alle rivendicazioni espresse nel corso di questa indagine conoscitiva: revisione dello *status* dei lavoratori stagionali, soluzione dei problemi dei frontalieri, della scuola e dell'istruzione professionale, degli alloggi, della libera circolazione della manodopera, della cessazione di ogni discriminazione nel rispetto dei diritti essenziali di ogni emigrato secondo i principi dell'OIL.

Si rivolge pertanto un *incitamento alla delegazione affinchè continui con tenacia nel suo lavoro*, tenendosi in stretto contatto con i sindacati e le associazioni degli emigranti.

Di fronte, però, al ripetersi di gravi atteggiamenti di intolleranza, si richiama l'attenzione del Governo sul fatto che, al di là dei problemi specifici dell'emigrazione, ci sono delle esigenze di rispetto della personalità umana che vanno difese e la cui soluzione deve rappresentare un punto d'onore sia per lo Stato italiano sia per quello ospitante.

10. *Conferenza nazionale sull'emigrazione.*

È stata sollecitata da più parti l'esigenza di una Conferenza nazionale sull'emigrazione, non limitata agli esperti, ma aperta al contributo delle comunità e delle associazioni all'estero e rappresentativa anche delle forze economiche e di quelle del lavoro, nonché di conferenze regionali, per le regioni più interessate ai problemi dell'emigrazione.

L'iniziativa potrebbe essere senz'altro interessante e fruttifera, e la Commissione dichiara di sostenerla purchè non costi-

tuisca motivo di attesa e di rinvio per tutto quanto si può fare a breve termine sul piano amministrativo e legislativo.

11. *Istituzione di un Comitato permanente per i problemi dell'emigrazione.*

L'indagine conoscitiva si è svolta con impegno, ma la situazione politica e gli impegni parlamentari hanno ritardato il suo compimento, cosicchè il suo risultato politico e psicologico si è in certo modo diluito. Si ha coscienza, inoltre, che essa è stata parziale e angolata soprattutto verso l'area europea, per cui si pone l'esigenza di integrarla e di aggiornarla con una certa regolorità, verificando l'evolversi della situazione.

Si ritiene pertanto opportuno che in seno alla Commissione affari esteri sia istituito un *Comitato permanente per i problemi dell'emigrazione*, incaricato di seguirli con particolare impegno per conto della Commissione. Tale Comitato dovrebbe, fra l'altro, dare annualmente una specifica valutazione della importante relazione che il Ministero degli affari esteri fa uscire con il titolo « I problemi del lavoro italiano all'estero »; inoltre il Comitato permanente potrebbe più facilmente tenere contatti con le nostre collettività all'estero, continuando quanto iniziato con questa indagine conoscitiva in Francia, Germania, Inghilterra e Belgio, ove la visita dei parlamentari è stata molto apprezzata. In questo quadro si pone particolarmente l'esigenza di una presa di contatto con i principali centri extraeuropei della nostra emigrazione.

Il Comitato, infine, qualora sorgano analoghe iniziative in altre Commissioni, potrebbe essere il più adatto per tenere gli opportuni contatti in una materia, che, come già detto innanzi, può investire la competenza di più ministeri e quindi anche di altre Commissioni parlamentari.

IL PRIMO STUDIO PRELIMINARE AL PIANO ZONALE DI SVILUPPO PRESENTATO DAL CONSIGLIO DELL'ALTA VAL TANARO

Il Ministero dell'Agricoltura e foreste, come è stato annunciato, ha assegnato ai 125 *Consigli di valle e Comunità montane da tempo costituiti ed operanti, un contributo sui fondi del « decretone »* (*legge* 18-12-1970, *n.* 1034) *per la elaborazione degli studi preliminari ai piani di sviluppo zonale che tali Enti, per effetto della nuova legge per la montagna, dovranno redigere.*

Risultano perfezionate n. 87 *pratiche di assegnazione dei fondi, con decreti registrati alla Corte dei conti, mentre altre pratiche sono in corso di perfezionamento, con la collaborazione della Segreteria generale dell'UNCEM.*

Per ottenere il pagamento del fondo assegnato ciascuna Comunità montana (o Consiglio di valle) deve presentare al predetto ministero (tramite l'Ispettorato rip.le delle foreste) lo studio preliminare, come da istruzioni della circolare ministeriale del 7 *luglio* 1971 *e della circolare UNCEM del* 14 *luglio* 1971.

Copia del piano dovrà essere inviata alla Regione e all'UNCEM.

Il primo studio approvato è del Consiglio di valle dall'Alta valle Tanaro, una delle vallate del Cuneese ove i consigli di Valle sono stati costituiti — come questo — nel 1958. *Siamo quindi lieti di pubblicare un riassunto dello studio.*

Ciò serva anche a sollecitare gli altri Enti interessati agli studi preliminari, poiché le « conclusioni e proposte di intervento » potranno trovare già nel corso di quest'anno (come previsto dall'art. 19 *della legge* 1102) *un primo anche se modesto finanziamento dalla Regione.*

Il Consiglio dell'alta valle del Tanaro, riunito a Garessio (Cuneo) il 30 aprile 1971 alla presenza del ministro on. Pella, di parlamentari,

autorità e rappresentanze della valle, ha approvato lo studio preliminare al piano di sviluppo zonale.

Lo studio è stato redatto dal presidente del Consiglio di valle prof. Renzo Amedeo unitamente al geom. Bruno Rubaldo, segretario del Consorzio di bonifica montana (gestito dallo stesso Consiglio di valle). Prima dell'approvazione del Consiglio, lo studio è stato esaminato in riunioni svoltesi in ciascuno dei Comuni interessati, alla presenza dei consiglieri comunali e delle rappresentanze di enti provinciali e locali, tecnici ed esperti e degli stessi cittadini.

Lo studio riguarda il territorio compreso nel Consiglio di valle (che tale dovrebbe restare anche a seguito dell'emananda legge regionale di classifica delle zone omogenee) e comprendente 10 comuni interamente montani della provincia di Cuneo: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo e Priola. Superficie complessiva 41.604 ettari e 11.953 abitanti al Censimento 1971.

Lo studio preliminare (2 volumi, 244 pagine ciclostilate e la cartografia) si sviluppa in 3 parti: 1) l'ambiente naturale, l'uomo e le sue attività; 2) conservazione e utilizzo delle risorse locali; 3) proposte per una discussione sul programma operativo.

Nella prima parte viene esaminata la situazione ambientale naturale (morfologia, costituzione geo-litologica, clima, rapporti uomo-ambiente) e umana attraverso l'analisi della distribuzione e composizione della popolazione, delle regioni e indici di spopolamento, del livello occupazionale — con una stima dell'offerta di lavoro — per settori di attività. Un'altra parte della relazione è dedicata all'istruzione e alla cultura. L'assetto economico del territorio è visto in relazione alle singole attività: agricoltura, foreste, industria e artigianato, turismo, servizi produttivi, servizi sanitari e ospedalieri, infrastrutture; per ognuno di questi settori sono indicati la consistenza qualitativa e quantitativa e si analizzano le prospettive di sviluppo.

La seconda parte è dedicata alla valutazione delle possibilità di utilizzazione delle varie risorse, in primo piano sono indicati la sistemazione idro-geologica e l'assetto territoriale con un panorama della distribuzione dei centri e della situazione degli alloggi, della protezione dell'ambiente e dei piani di sviluppo turistico e territoriale. Le risorse produttive che sono già state descritte nella prima parte, vengono qui esaminate dal punto di vista della loro utilizzazione attraverso la rilevazione delle direttrici di tendenza.

L'ultima relazione di questa seconda parte tratta le linee fondamentali per lo sviluppo del territorio viste per settore: 1) Istruzione: per la scuola materna si denuncia la scomparsa, per mancanza di personale, ecc., di parecchi istituti che dovranno essere quindi ricostituiti, indispensabile è un servizio gratuito e generalizzato di scuolabus, mentre considerazioni analoghe a quelle della scuola materna vanno fatte per le scuole elementari e gli istituti professionali. Infine si richiede la creazione, almeno nel centro maggiore, di un istituto tecnico. 2) Servizi sanitari e assistenziali: in questo campo la situazione della zona è relativamente migliore perché le carenze erano già state

individuate e si sta procedendo — lentamente — alla realizzazione di edifici per il pronto soccorso e di convalescenziari atti all'assistenza gerontologica. 3) Infrastrutture: la linea comune di azione prevede tra l'altro forme associate per la gestione di alcuni servizi come la meccanizzazione anagrafica, elettorale, la compilazione dei ruoli. La lottizzazione edilizia in funzione del turismo invernale reca con sé altre necessità, come il miglioramento della viabilità, la costruzione di impianti sportivi, ecc.

Incrementi industriali: 4) In questo campo la distribuzione dei centri industrializzati è già sufficiente, quindi lo sviluppo dovrebbe tendere al potenziamento delle industrie già esistenti. 5) Turismo e servizi terziari: la zona presenta centri turistici discretamente avviati ed altri in cui esistono le premesse per una attività turistica complementare: da questo quadro emerge la necessità di un potenziamento dei servizi terziari, già esiste un programma di finanziamenti per la trasformazione di abitazioni che offrirebbero anche la possibilità di un utilizzo parziale estivo. 6) Assetto territoriale con idonei piani urbanistici: per le abitazioni le previsioni contemplano costruzioni per poco meno di 10.000 nuovi alloggi, alcune zone sono destinate a complessi produttivi e non mancano zone rurali utilizzabili a scopo edificatorio; un tale nuovo assetto — in cui sono presenti anche notevoli insediamenti turistici — porterebbe, se totalmente realizzato, ad un incremento della popolazione dagli attuali 28,74 abitanti per kmq. a 123,80.

L'ultima parte dell'indagine conoscitiva avanza proposte per una discussione del piano operativo.

In primo luogo occorre stabilire i criteri prioritari di intervento che trovano alla loro base la realizzazione delle infrastrutture, di piani urbanistici e turistici, della protezione dell'ambiente; da qui direttamente deriva la creazione di adeguati strumenti scolastici, sanitari e assistenziali, e il potenziamento dei servizi terziari; il terzo momento operativo sarà quello della utilizzazione delle riserve produttive a cominciare dalle più redditizie e che comprendono il pieno impiego. Su questa linea — che avrà gradualità diverse nei vari centri — dovrà muoversi in primo luogo la Comunità con forme di incentivazione diretta attraverso la realizzazione di scuole, acquedotti, strade, rimboschimento, servizi sociali, ecc.

Contemporaneamente alla realizzazione di questo programma si apre la possibilità di uno sviluppo organico dell'economia e del reddito che sono fattori inscindibili tra loro. Non è stato trascurato l'apporto del capitale privato; ad esempio con i frazionamenti a scopo edificatorio e residenziale si calcola che nella Valle saranno investiti per il primo quinquennio almeno 700 milioni, e oltre a questi vanno considerate le attività produttive e complementari.

Sul piano delle incentivazioni ad operatori pubblici e privati per investimenti di interesse comune, tramite i finanziamenti FEOGA-CEE — parte come contributo e parte in conto mutuo — sono indicati lavori per complessivi 1.171 milioni: si tratta di opere in gran parte di pub-

blico interesse e non mancano opere consortili né quelle private di interesse comune, ma a queste ultime dovrà essere dedicato un apposito programma, specie per il miglioramento dei nuclei residenziali, per lo sfruttamento e la lavorazione dei prodotti agricoli, per stalle sociali, per riqualificazione di mano d'opera e per nuovi piccoli insediamenti industriali favoriti nelle ultime direttive della CEE.

Per quanto attiene al finanziamento che, come prevede la legge per la montagna, si auspica sicuro e definitivo, il Consiglio di Valle indica in un ammontare di 873 milioni quello relativo ai lavori di completamento e di particolare urgenza.

In relazione alla esecuzione e al coordinamento delle opere, la indagine si articola su vari piani: indica prima le opere di interesse nazionale e regionale mettendo in evidenza quelle prioritarie; si tratta di strade, opere igieniche e sanitarie, scuole, sistemazioni idrogeologiche, servizi sociali; già richieste dai 10 comuni della zona allo Stato, le opere hanno un importo valutato in 1.869 milioni.

Si passa poi alle opere di interesse provinciale e zonale che riguardano quasi completamente la viabilità: strade ora comunali ma il cui onere in base alla legge n. 181 dovrà essere assunto dalla Provincia; sempre alla Provincia si chiede poi l'assunzione totale della spesa per il servizio di scuolabus per le zone della montagna.

Per le opere di interesse locale, il cui coordinamento deve essere assunto dalla Comunità, si fa riferimento a quelle già richieste dai comuni della zona alla Regione per mezzo del Consorzio di Bonifica gestito dallo stesso Consiglio di Valle dell'Alto Tanaro e che per l'area dei 10 Comuni ammontano a 2.373 milioni circa.

Passando al problema delle opere consortili, lo studio ritiene che l'incentivo dovrà essere maggiore per quelle a favore della collettività e atte a sfruttare le riserve produttive locali e minore per quelle che presentino un interesse particolaristico.

Un accenno è fatto anche alle incentivazioni per gli operatori provati nel settore agro-forestale, in quello artigianale e delle piccole industrie e nel settore turistico-sportivo: si propone in questo campo che gli incentivi — non inferiori a quelli previsti dalle leggi in corso — siano tanto maggiori quanto minore e più lontano nel tempo sarà il reddito; comunque un'azione in questo campo dovrà essere preceduta da ricerche e studi da parte della Comunità per la valorizzazione delle risorse locali.

Lo studio preliminare si conclude con un panorama delle opere previste nei piani di bonifica (per un ammontare di 11.857 milioni) e dei lavori già realizzati dal CBM del Tanaro e Centa e dal CFS nei 10 comuni (per la somma di 1.753 milioni).

Il quadro complessivo che risulta dall'indagine, e che comprende: le opere previste nei vari settori di intervento, le opere richieste tramite il CBM alla Regione, quelle richieste direttamente allo Stato, anche per completare i lavori in corso, ed infine le opere richieste al FEOGA tramite il CBM, dà un ammontare di 37.961 milioni circa.

270 MILIARDI AI COMUNI MONTANI E DEPRESSI DEL MEZZOGIORNO

Con riferimento alla nota pubblicata sullo scorso numero (pagina 206) riportante la circolare indirizzata ai Sindaci dei Comuni montani del Mezzogiorno, confermiamo che il Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno ha deliberato impegni di spesa per complessivi 270 miliardi per finanziare opere civili minori nei Comuni montani e particolarmente depressi del Mezzogiorno. Tale finanziamento, cui farà seguito analogo impegno di spesa per interventi nei settori agricolo e turistico, è stato disposto in applicazione dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, on. Giulio Caiati, in risposta alle sollecitazioni rivoltegli dal Presidente dell'UNCEM, on. Ghio, ha assicurato che « la Cassa del Mezzogiorno ha operato nel senso desiderato dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani per l'assegnazione di contributi per le opere pubbliche nei Comuni montani del meridione ». Il Ministro aggiunge che « non mancherà occasione, all'atto dell'approvazione del programma integrativo di finanziamenti che verrà prossimamente sottoposto agli organi deliberanti della « Cassa », di operare ulteriormente in favore dello sviluppo economico e sociale dei Comuni montani del Mezzogiorno ».

« Mi è gradita l'occasione — conclude la lettera dell'on. Caiati — per esprimerti il mio vivo apprezzamento per la preziosa collaborazione che l'Associazione da te presieduta ha sino ad oggi fornito agli organi di intervento straordinario nel Mezzogiorno e che, sono certo, non mancherà di svilupparsi anche in futuro ».

I finanziamenti deliberati dalla Cassa sono i seguenti:

Toscana	806	milioni di cui impegnati	796
Marche	2,106	miliardi di cui impegnati	1,533
Lazio	16,458	miliardi di cui impegnati	15,098
Abruzzi	21,294	miliardi di cui impegnati	19,285
Molise	9,724	miliardi di cui impegnati	9,071
Puglia	22,854	miliardi di cui impegnati	20,666
Basilicata	17,990	miliardi di cui impegnati	14,115
Campania	32,448	miliardi di cui impegnati	31,382 (8 per zone terrem.)
Calabria	34,632	miliardi di cui impegnati	32,972
Sicilia	71,934	miliardi di cui impegnati	53,306
Sardegna	29,692	miliardi di cui impegnati	26,936
	259,938	miliardi di cui impegnati	225,160
opere promozionali	7,000	miliardi di cui impegnati	7,000
edilizia scolastica e reti idriche (integrativi del contributo statale)	3,000	miliardi di cui impegnati	3,000
Totale	269,938	miliardi di cui impegnati	235,160

ALLE REGIONI 200 MILIARDI PER I PIANI DI ZONA DELLA LEGGE 167

L'utilizzazione del Fondo speciale di 300 miliardi per mutui relativi all'acquisizione e urbanizzazione delle aree, nonchè alla realizzazione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi (in attuazione dei « piani di zona » della legge n. 167) è stata esaminata dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER), presieduto dal ministro Ferrari Aggradi. Il CER ha formulato alcuni suggerimenti per l'immediata attuazione della procedura transitoria prevista dall'articolo 47 della legge.

Il CER ritiene opportuno che le Regioni conoscano le quote relative utilizzabili dai Comuni e calcolate con gli stessi criteri dei finanziamenti ripartiti alle Regioni stesse dal CER con il recente programma di edilizia sovvenzionata. Le Regioni in tal modo potranno valutare su base concreta le priorità immediate. Un più approfondito esame delle proposte complessive sarà inoltre possibile in sede di utilizzazione dei 100 miliardi residui in bilancio per il 1973.

In sostanza, con queste indicazioni del CER le Regioni potranno dar corso alle richieste più urgenti da parte dei Comuni, ai quali — in attesa della concessione dei mutui — la Cassa DD.PP. è autorizzata ad anticipare, sui 150 miliardi del Fondo di rotazione appositamente istituito dalla legge, i fondi necessari all'acquisto delle aree.

In pratica, secondo calcoli dell'Ufficio studi del Ministero, la legge dà la possibilità ai Comuni di urbanizzare aree, cioè di predisporre tutte le infrastrutture urbanistiche (strade, fognature, illuminazione ecc.), per circa 2 milioni 360 mila persone.

Di questi 300 miliardi (versati dal Tesoro presso la Cassa depositi e prestiti), una « fetta » di 200 miliardi è passata alle Regioni, secondo la ripartizione seguente:

(in milioni di lire)

Piemonte	11.900
Valle d'Aosta	300
Lombardia	23.540
Provincia di Bolzano	1.520
Provincia di Trento	1.560
Veneto	10.520
Friuli-Venezia Giulia	5.020
Liguria	5.780
Emilia-Romagna	9.020
Toscana	9.560
Umbria	1.620
Marche	3.000
Lazio	25.180
Abruzzi	4.560
Molise	960
Campania	21.300
Puglia	16.360
Basilicata	3.020
Calabria	14.580
Sicilia	23.900
Sardegna	6.800
Totale	200.000

Perché il provvedimento riguarda solo due terzi della somma e non l'intero ammontare dei 300 miliardi? La spiegazione (insieme ad un velato rimprovero alle amministrazioni locali) è nel comunicato dei Lavori Pubblici. Nel dare comunicazione alle amministrazioni regionali della quota a ciascuna assegnata — precisa infatti il comunicato — il ministro Ferrari Aggradi ha « posto in evidenza la necessità che sia provveduto tempestivamente agli adempimenti previsti dalla legge ».

Ed è proprio la legge a stabilire che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, i Comuni avrebbero dovuto presentare i rispettivi fabbisogni alle singole Regioni le quali, a loro volta, avrebbero dovuto trasmettere le proprie proposte al ministero secondo un preciso ordine di priorità. A questo punto — se tali tempi fossero stati rispettati — sarebbe intervenuto il ministero.

In realtà, però, le cose non sono sempre andate così. « Non tutte le Regioni purtroppo — si legge nel comunicato ministeriale — hanno provveduto a trasmettere il suddetto ordine di priorità, mentre le proposte pervenute non sempre hanno consentito la formulazione di

un preciso ordine di precedenza. Comunque, senza pregiudicare le necessità delle amministrazioni che non hanno provveduto in tempo, il ministero, al fine di consentire il sollecito avvio delle consessioni di mutuo, ha provveduto ad una prima ripartizione di 200 miliardi. Con i rimanenti 100 miliardi, stanziati per il 1973, sarà possibile eliminare eventuali scompensi che si siano verificati tra Regione e Regione ».

AVVIATA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ASILI NIDO

In applicazione della legge 6-12-1971, n. 1044 relativa al piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato, le regioni hanno richiesto ai comuni la presentazione delle proposte per la costruzione e gestione di asili nido, per ottenere là concessione del contributo statale previsto in lire 40.000.000 « una tantum » per la costruzione e il 20.000.000 annui per le spese di gestione.

Le domande sono state presentate dai comuni alle regioni entro il prescritto termine del 30 aprile, mentre le regioni dovranno inoltrare al ministero della sanità le proprie proposte entro il prossimo ottobre.

Nel frattempo, il ministro della Sanità, sen. Valsecchi, ha dato un concreto avvio al piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali e a tal fine è stato predisposto il decreto di ripartizione di dieci miliardi di lire tra tutte le regioni per la concessione ai comuni di contributi di 40 milioni di lire quale concorso alle spese relative alla costruzione, all'impianto ed all'arredamento dell'asilo-nido, e di un contributo pari ad una cifra fissa annuale di 20 milioni di lire quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Tali contributi potranno essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Lo speciale fondo per gli asili-nido è costituito, per l'anno 1972, dal contributo statale di dieci miliardi e viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario e speciale, sulla base di criteri predeterminati dalla legge e che tengono conto di elementi e situazioni di carattere socio-economico e demografico (popolazione residente — superficie

territoriale — tasso di emigrazione — grado di disoccupazione — carico tributario pro-capite). A tale provvedimento dovrà far seguito un altro appena saranno affluiti alle casse dello Stato gli appositi contributi corrispondenti dai datori di lavoro, che l'INPS deve versare semestralmente. Per l'anno 1972 la previsione di tali contributi si aggira sui quindici miliardi.

Il ministro della Sanità ha sottolineato l'importanza del provvedimento, che consente alle regioni di elaborare piani annuali per gli asili-nido, in base alle priorità di intervento che scaturiranno dal confronto tra le necessità e le risorse in atto. Detti piani dovranno poi essere sottoposti alla superiore visione del ministero. Le regioni devono poi fissare con proprie norme legislative i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido.

APPROVATO IL BILANCIO 1971 DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA

Il Comitato amministrativo della Cassa, riunitosi sotto la presidenza del Sottosegretario Jozzelli, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 1971. Nella relazione al bilancio, è puntualizzata l'attività dell'Ente volta al consolidamento ed allo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice e che, raffrontata con il precedente esercizio, è più che raddoppiata: sono stati infatti deliberati acquisti per 9.906 ettari per una spesa di 10.511 milioni, per la contemporanea rivendita a favore di 320 famiglie diretto-coltivatrici. Con le operazioni di acquisto deliberate nel 1971 sono state costituite valide ed efficienti imprese diretto-coltivatrici, e sono state ampliate quelle preesistenti.

La politica di ampliamento della dimensione aziendale svolta nel 1971 dall'Ente, ha conseguito risultati positivi: sono stati infatti disposti interventi per arrotondamenti di proprietà preesistenti che sono stati portati da circa 1.700 ettari di terreno a circa 5.300 ettari, con una superficie media per famiglia di circa 48 ettari. La superficie media delle aziende di nuova formazione si ragguaglia intorno ai trenta ettari. La produzione lorda totale dei terreni acquistati per ogni azienda coltivatrice si è elevata mediamente di 9.500.000 lire annue. E, poichè nel calcolo della produzione lorda totale non sono com-

presi i redditi derivanti dalle trasformazioni aziendali dei prodotti né quelli di bassa corte — ciò in quanto la Cassa nei propri interventi si riferisce sempre ad acquisti a « cancello aperto » — si può fondatamente asserire che le aziende formate con l'intervento della Cassa tendono ad adeguarsi, sotto il profilo tecnico ed economico, alle direttive comunitarie. Al 31 dicembre 1971 risultavano, inoltre, disposte assegnazioni agli Enti di sviluppo agricolo per l'importo di 22.594 milioni per l'acquisto di terreni a scopo di formazione di proprietà diretto-coltivatrice e la loro trasformazione.

TRE NUOVI COMUNI MONTANI

La Commissione Censuaria Centrale nella riunione del 22 *marzo* 1972 *ha provveduto all'aggiornamento annuale dell'elenco dei territori montani ai sensi dell'art.* 1 *della legge* 25-7-1952, *n.* 991 *sostituito con l'articolo unico della legge* 30-7-1957, *n.* 657.

Sono state incluse le sottoelencate porzioni di Comuni:

Comune di Cogorno (*Provincia di Genova*) *per Ha.* 164 *su Ha.* 914.

Comune di Falvaterra (*Provincia di Frosinone*) *per Ha.* 875 *su Ha.* 1.277.

Comune di Montorio Romano (*Provincia di Roma*) *per Ha.* 824 *su Ha.* 2.303.

IL CENTENARIO DEGLI ALPINI

Il 14 maggio si sono concluse a Milano le celebrazioni del centenario della costituzione del Corpo degli Alpini.

Molti amministratori di Comuni e Comunità montane ed amici dell'UNCEM hanno partecipato, coi ministri Restivo (Difesa) e Piccoli (capitano degli Alpini) e con le Autorità alla memorabile giornata.

I milanesi sono ancora sotto la festosa impressione della sfilata delle centocinquantamila penne nere che hanno attraversato la città al suono delle bande, sul ritmo delle canzoni della montagna per celebrare il loro raduno annuale che quest'anno coincide con il centenario della fondazione del Corpo.

Altri centomila alpini, con familiari ed amici, hanno assistito al grande corteo, rivedendo con commozione gloriose insegne, ricordando i nomi delle divisioni, delle brigate, dei battaglioni che appartengono alla storia della nostra nazione e sono sinonimo di eroismo, di sacrificio, di spaventose sofferenze sopportate con lo spirito indomabile della gente della montagna.

Per festeggiare degnamente il centenario, gli alpini hanno unito le loro forze, senza chiedere niente a nessuno. Ogni penna nera s'è pagata viaggio e soggiorno e ha dato anche un contributo per le spese organizzative. La spesa totale s'è aggirata sul mezzo miliardo: uno sforzo enorme, che è stato sottolineato con orgoglio dagli organizzatori e commentato con ammirazione da molti giornali italiani e stranieri.

L'adunata del centenario ha avuto infatti un'eco internazionale, grazie anche alla presenza di molti osservatori stranieri. In tribuna, in piazza del Duomo, c'erano ufficiali di altri Paesi e addetti militari presso le ambasciate. Rappresentavano quattordici paesi, tra i quali la Cina. Alla sfilata hanno preso parte rappresentanze delle truppe alpine austriache, francesi, tedesche e svizzere.

Commovente la partecipazione entusiasta di molti alpini residenti all'estero. Ne sono giunti anche dal Sudamerica.

La sfilata, che ha avuto come illustratore al microfono il generale Faldella, ha vissuto momenti di solenne raccoglimento, di commozione, come accade sempre quando le manifestazioni nascono da un genuino sentimento popolare, lontano da ogni retorica e da ogni polemica. Tutti, cittadini e penne nere, hanno ricordato soprattutto i morti, le tante penne mozze lasciate sui campi di battaglia. E tutti hanno formulato il tacito augurio che gli alpini non siano più chiamati a sacrifici tanto sovrumani.

ATTIVITA' DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

BOLZANO

Il Segretario generale dell'UNCEM si è incontrato con i consiglieri nazionali dr. Oberhauser e cap. Gruber, col sindaco di Brunico sig. Unterpertinger, col segretario-dirigente del Consorzio comuni dr. Willeit e con amministratori dei Comuni ed enti montani della provincia autonoma di Bolzano per l'esame di vari problemi connessi all'applicazione della nuova legge sulla montagna e alla migliore funzionalità della Delegazione provinciale UNCEM.

Nell'incontro avuto presso la sede del Consorzio Comuni sin dallo scorso febbraio Piazzoni si è potuto rendere conto che la suddivisione zonale del territorio della provincia è in atto mediante l'avvenuta costituzione del Consorzio Val Venosta con 16 comuni, del Burggraviato con 23 comuni, della Comunità Valle Isarco con 19 comuni e della Comunità Val Pusteria con 26 comuni, mentre la Comunità di Bolzano è in corso di costituzione unitamente alla Comunità della bassa Atesina.

Le quattro Comunità costituite hanno iniziato lo studio dei piani di sviluppo zonali.

Lo stesso Segretario generale ha presieduto una assemblea dei sindaci della Comunità della Valle Isarco, con la partecipazione del l'assessore regionale Dejaco, presidente della Comunità.

In occasione della sua visita a Bolzano il Segretario generale dell'UNCEM si è incontrato con il vice presidente della Provincia autonoma dr. Benedikter con il quale ha avuto un cordiale scambio di

vedute in ordine all'attuazione della nuova legge della montagna nella nostra provincia.

A seguito delle intese di massima raggiunte con il Segretario generale, l'assemblea dei sindaci della provincia, riunitasi il 16 marzo a Bolzano, ha approvato la modifica dello statuto del Consorzio dei comuni (che comprende tutti i comuni montani della provincia) per stabilire che gli organi del Consorzio esercitino le funzioni di « Delegazione UNCEM della provincia autonoma di Bolzano ». Il Consiglio direttivo del Consorzio, a tal fine, sarà integrato dai rappresentanti della Giunta Provinciale e del Comune di Bolzano.

La predetta deliberazione sarà ora sottoposta all'esame del Consiglio nazionale dell'UNCEM.

LAZIO

La Giunta e la presidenza della Delegazione regionale del Lazio, assiduamente assistite dal Segretario generale, hanno svolto un intenso lavoro organizzativo allo scopo di indicare le proposte di suddivisione zonale del territorio ai fini dell'applicazione della legge della montagna.

Dopo il convegno provinciale svoltosi a Rieti il 12 marzo, nel quale si è deciso, d'intesa coi comuni, di proporre alla Regione la divisione del territorio provinciale in cinque zone, in tre delle quali già operano le Comunità montane, si è svolta il 21 marzo una assemblea di sindaci della zona « Sabina » con la partecipazione del Segretario generale Piazzoni, consigliere comunale di Configni, uno dei sedici comuni della zona.

Nel frattempo le Comunità hanno dato avvio alla redazione degli studi preliminari.

Nella provincia di Latina si sono svolte riunioni di sindaci a Pontecorvo il 21 febbraio e a Itri il 4 marzo, presenti Piazzoni e l'assessore provinciale Cocchioni, consigliere della Delegazione.

Vari incontri si sono svolti anche con i sindaci della provincia di Roma dove più difficile risulta concretizzare le proposte di zonizzazione con la suddivisione dell'attuale zona dell'Aniene, che comprende ben 42 comuni, e la costituzione di altre due zone per i colli Albani.

Nella provincia di Frosinone si sono pure svolte riunioni di sindaci con la partecipazione dell'avv. Frezza, Presidente della Camera di commercio e consigliere della Delegazione.

Le proposte emerse dalle varie riunioni saranno ora vagliate dal Consiglio della Delegazione e poi presentate alla Regione, alla quale è già stato trasmesso il testo della bozza di legge regionale predisposto dall'UNCEM nazionale ed altro materiale di documentazione.

Un incontro ha avuto luogo tra le presidenze della Delegazione regionale UNCEM e della Unione regionale delle bonifiche per l'esame dei problemi comuni, in relazione all'applicazione della nuova legge della montagna.

VENETO

La Giunta della Delegazione regionale veneta si è riunita a Bassano del Grappa il 17 aprile, alla presenza del Segretario generale dell'UNCEM.

Il Presidente dr. Franceschetti, richiamandosi alle conclusioni della seduta del 29 gennaio del Consiglio della Delegazione, ha relazionato sull'attività svolta dalla Giunta e sulle iniziative intraprese con la Regione in ordine alla delimitazione in zone omogenee dei territori montani. Ha precisato di aver visitato le sedici Comunità montane esistenti nel Veneto e di aver constatato la ferma volontà di non cambiare sostanzialmente le attuali delimitazioni. Ha sottolineato l'interessamento per la costituzione di altre due Comunità: una in provincia di Vicenza e l'altra in provincia di Treviso, la sinistra Piave.

In relazione a questi avvenimenti la bozza di legge regionale per la delimitazione delle zone omogenee e per la strutturazione delle nuove comunità montane, predisposta dall'UNCEM nazionale, dovrebbe essere accolta dalla Regione e sollecitamente approvata.

È stata sottolineata la necessità che le Comunità devono essere messe in grado di reperire finanziamenti, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi. È pure necessario predisporre una legge regionale, meglio se nazionale, affinché gli Istituti bancari operanti nelle zone montane, su indicazione delle Comunità, dispongano finanziamenti in favore di nuove iniziative.

Il Segretario generale Piazzoni ha espresso al Presidente, al segretario Longhi e alla Giunta il ringraziamento per l'intensa opera svolta dalla Delegazione che ha coordinato efficacemente il lavoro delle sedici Comunità montane della Regione anche per la redazione degli studi preliminari al piano zonale di sviluppo.

Si è discusso poi della nuova legge sulle aree depresse, affermando la necessità che i comuni montani debbano godere di una distribuzione di fondi dalla legge; la Regione dovrà essere sensibile a questa richiesta che è basata su necessità primarie e non può disconoscere lo squilibrio socio-economico esistente nella montagna. Attesa confortata dalla speranza che la Regione, più vicina ai bisogni, sappia soddisfare.

È stato anche approvato un ordine del giorno con il quale si richiama l'attenzione sull'esiguità dei fondi messi a disposizione delle zone depresse del centro nord rispetto alle forti disponibilità messe a disposizione dalla Cassa per il Mezzogiorno per quelle zone. Fra l'altro è stato deciso di predisporre una pubblicazione periodica della delegazione veneta da inviare ai consiglieri comunali.

Nella discussione sono intervenuti il vice presidente cav. uff. Sonego (Belluno), il sig. Da Rin (Belluno) e Scardellato (Treviso). Il sindaco di Bassano del Grappa ha rivolto il cordiale benvenuto della Amministrazione comunale. La seduta si è conclusa con l'impegno, subito dopo le elezioni, di avere un contatto plenario con tutti i presidenti delle Comunità venete.

PUGLIA

Il Consiglio della Delegazione regionale pugliese si è riunito a Foggia il 24 aprile.

Il Presidente, dr. Melino, ha relazionato sull'attività svolta dalla Giunta Esecutiva per l'attuazione della legge della montagna mediante convegni e riunioni dei Comuni montani di tutte le provincie e sulla proposta conclusiva per suddividere il territorio montano della Regione, comprendente ha. 484.492 con 307.900 abitanti in 60 Comuni, nelle seguenti 5 zone:

1) Gargano (in provincia di Foggia);
2) Sub-Appennino Dauno settentrionale (in provincia di Foggia);
3) Sub-Appennino Dauno meridionale (in provincia di Foggia);
4) Murgia Nord-occidentale (in provincia di Bari);
5) Murgia Sud-orientale (in provincia di Bari e Taranto).

Il Presidente ha poi parlato dei problemi che interessano la montagna pugliese e dell'opera della Delegazione regionale, auspicando l'adesione di tutti i Comuni montani della Regione.

Il Segretario generale dell'Unione, Piazzoni, ha informato il Consiglio sulle iniziative realizzate dalle altre Delegazioni regionali e dalle Giunte regionali per la predisposizione di leggi di attuazione della legge della montagna e ha concordato con la proposta del Presidente di più frequenti collegamenti con le Delegazioni regionali, in particolare del meridione. Ha anche dato notizia dei finanziamenti in corso di approvazione alla Cassa del Mezzogiorno per le opere pubbliche nei Comuni montani classificati « particolarmente depressi » in base alla nuova legge.

Il Consiglio ha ampiamente discusso sugli argomenti all'ordine del

giorno con gli interventi del sig. Di Stefano, Consigliere regionale, che ha presentato una proposta di legge per la suddivisione del territorio montano della Regione, concordando con le 5 zone indicate dal Presidente, del prof. Sansone, sindaco di Cagnano, del dr. Pompa, sindaco di Castelluccio, del geom. Bisceglia, Vicepresidente del Consorzio di bonifica del Gargano, del sig. Di Biccari, sindaco di Orsara, del sig. Jannantuono, sindaco di Pietramontecorvino, del geom. D'Andrea, sindaco di Manfredonia e dell'avv. Centola, Segretario della Delegazione.

Su proposta del consigliere Bisceglia il Consiglio ha altresì all'unanimità deciso che la delegazione appronti, di concerto con i Comuni e con gli Enti operanti nei territori montani, concrete proposte e programmi di intervento, al fine di consentire alla Regione di presentare una relazione programmatica, ai sensi degli artt. 5 e 19 della legge n. 1102, per l'utilizzo dei fondi relativi al primo anno di applicazione della legge stessa.

ROMA: INCONTRO DEI DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE SULLA LEGGE DELLA MONTAGNA

La Federazione Nazionale Dottori in Scienze Agrarie ha promosso un incontro dedicato alla nuova legge della montagna.

L'incontro si è svolto il 22 marzo presso la sede del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e vi hanno presenziato tra gli altri, il Presidente del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, prof. Liguori, il Presidente della V Sezione dello stesso Consiglio, prof. Castellani, il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, dr. Cordero Di Montezemolo, il Segretario dell'Associazione tra gli Istituti di Credito Agrario, dr. Scapaccino, esperti e tecnici.

Dopo l'introduzione del Presidente della Federazione, dr. Marsella, l'avv. Cesare Trebeschi ha illustrato la nuova legge della montagna 3-12-1971 n. 1102, sotto l'aspetto giuridico-costituzionale, evidenziando la strumentazione amministrativa che la nuova legge dispone con la costituzione delle Comunità montane.

Il Segretario generale dell'UNCEM, Giuseppe Piazzoni, ha illustrato i compiti delle Regioni e delle Comunità montane alla luce della nuova legge presentando lo schema di legge regionale elaborato dall'UNCEM.

Il prof. Gian Giacomo Dell'Angelo, direttore della SVIMEZ, ha parlato dei piani di sviluppo zonale che le Comunità devono redigere e del raccordo tra questi piani globali ed i piani di sviluppo zonale agricolo che redigeranno gli Enti di sviluppo.

Ultimo relatore il prof. Umberto Bagnaresi che ha trattato dei rapporti tra la Comunità montana e gli altri Enti operanti nel territorio, in particolare i Consorzi di Bonifica e gli Enti di sviluppo.

Nella discussione sono intervenuti, tra gli altri, il dr. Scapaccini, il dr. Cordero Di Montezemolo e il prof Castellani.

A conclusione del dibattito, dopo la risposta dei relatori, il moderatore, prof. Dell'Angelo, ha evidenziato la vasta tematica che la nuova legge della montagna pone in essere impegnando i legislatori regionali, gli Amministratori delle Comunità montane e dei Comuni montani e tutti i tecnici interessati ai problemi connessi con lo sviluppo economico e sociale delle montagne.

FIRENZE: INCONTRO ITALO-FRANCESE SULLA PRODUZIONE FORAGGERA

Il giorno 22 aprile 1972 si è svolto presso l'Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze l'atteso incontro italo-francese su: « La produzione foraggera e l'allevamento bovino » organizzato dall'Associazione Italiana Sviluppo Foraggero (A.I.S.FO.).

Vi hanno partecipato, da parte francese gli esperti: Rebischung J., Presidente dell'Association Française pour la Production Fourragère (A.F.P.F.) e Direttore del servizio di sperimentazione e d'informazione dell'Istituto nazionale della ricerca agronomica; Gouin G., Presidente della sezione foraggera del Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (G.N.I.S.); Desroches R., Direttore della rivista « Fourrages »; Hentgen A., Segretario generale dell'A.F.P.F.; e da parte italiana; il prof. M. Gasparini, Presidente dell'Accademia Economico-Agraria dei Georgofili; il prof. S. Orsi, Presidente dell'Associazione Italiana Sviluppo Foraggere e Direttore dell'Istituto di Agricoltura montana e alpicoltura dell'Università di Firenze; il prof. R. Corti, Preside della Facoltà di scienze agrazie e forestali dell'Università di Firenze e molti altri docenti universitari, ricercatori, tecnici ed agricoltori.

Dopo il saluto del prof. Gasparini hanno svolto le relazioni: M. J. Robischung sul tema: « L'origine e l'attività dell'Association Française pour la Production Fourragère », M.G. Gouin sul tema: « Il ruolo della produzione foraggera artificiale nell'intensificazione dell'allevamento bovino in Francia », il prof. S. Orsi sul tema: « Produzione foraggera e allevamento bovino in Italia ».

Rebischung nella sua relazione ha edotto l'Assemblea sulle ragioni che nel 1959 hanno portato in Francia alla costituzione del-

l'A.F.P.F. sotto l'alto patronato del Ministero dell'Agricoltura, con lo scopo di portare a conoscenza degli operatori agricoli e degli allevatori i risultati acquisiti dalla scienza agronomica nel campo delle colture foraggere e dell'allevamento del bestiame. L'Association Française pour la Production Fourragère si ispirò agli esempi già esistenti in Inghilterra (British Grassland Society = B.G.S.) ed in Svizzera (Association pour le Developpement de la Culture Fourragère = A.D.C.F.) e che raggruppa studiosi, ricercatori della materia, agricoltori, rappresentanti delle organizzazioni professionali, tecnici agrari, rappresentanti degli organismi interressati all'agricoltura.

Gli obiettivi dell'A.F.P.F., cioè diffondere fra gli agricoli le razionali tecniche della coltivazione delle foraggere, il loro migliore impiego, le tecniche di pascolamento e di allevamento degli animali, sono realizzati sia con la rivista trimestrale « Fourrages » sia mediante convegni, riunioni, visite, dimostrazioni pratiche e lezioni tecnico-pratiche.

M. G. Gouin nella sua relazione ha messo in risalto l'importanza che l'erba medica ed il mais da foraggio e da granella hanno nell'allevamento bovino in Francia, sottolineando che permettono di ottenere a 18-20 mesi il vitello pronto ad un costo molto basso. Viceversa con il pascolo naturale, od in prato-pascolo, il costo aumenta notevolmente, e ciò non solo per la minore produttività di queste colture foraggere, ma anche per le inadeguate dimensioni dell'azienda pascoliva. Infatti la azienda zootecnica basata sul pascolo dovrebbe avere una superficie di circa 150 ettari dei quali un terzo dovrebbe essere rappresentato da prati-pascolo di alta produttività, un terzo da prati di medica o da miscugli oligofiti ed un terzo da pascolo naturale. In ogni caso, sia che l'allevamento venga fatto in stalla o che poggi sul pascolo, l'alimentazione deve essere almeno per il 60 % rappresentata da foraggi, mentre i concentrati non dovrebbero rappresentare più del 30-40 % della razione giornaliera.

Il prof. Orsi, dopo aver messo in risalto il continuo incremento delle importazioni del settore bovino, che già ha raggiunto il 50 per cento del fabbisogno nazionale italiano, ha passato in rassegna la produzione foraggera nel nostro Paese facendo rilevare come essa provenga per circa il 76,3 per cento dalle foraggere avvicendate (prati artificiali ed erbai), mentre la praticoltura permanente, rappresentata in buona parte dai pascoli, fornisce solo il 23,7 per cento. Il deficit alimentare zootecnico è coperto dalla massiccia importazione di cereali foraggeri come il mais, l'orzo e la avena.

Lo spopolamento delle aree montane dove maggiormente sono ubicati i pascoli, la loro morfologia e le non facili condizioni pedo-climatiche creano una serie di problemi di non facile soluzione, tuttavia, almeno nelle zone migliori, con una razionale concimazione e con l'applicazione di aggiornate e collaudate norme tecniche, si possono ottenere risultati positivi purché le colture

foraggere vengano trattate alla stessa stregua dei cereali e delle colture industriali.

La potenzialità produttiva delle foraggere è infatti ancora in buona parte da sfruttare ed è quindi logico domandarsi quali possono essere le ragioni che rallentano la loro intensificazione. Esse principalmente vanno ricercate nelle dimensioni dell'azienda, in molti casi non rispondente all'impianto di una proficua attività zootecnica, negli elevati costi di produzione e nella difficoltà di trovare, a prezzi ragionevoli, animali da ristallo.

È auspicabile perciò che lo Stato e le Regioni incoraggino, attraverso premi di produzioni, da un lato la produzione interna di vitelli da ristallo e di femmine da riproduzione e dall'altro la macellazione di soggetti di maggior peso, cioè invece di 180-200 Kg. arrivare a pesi di almeno 450 Kg. Al tempo stesso va incoraggiata la formazione di imprese a carattere associativo e cooperativistico in tutte quelle aree alto-collinari e montane nelle quali l'attività pastorale, se si esclude il rimboschimento, è l'unica alternativa possibile. D'altra parte questa vasta area declive non può essere abbandonata a se stessa senza mettere a repentaglio la sicurezza delle sottostanti pianure e degli insediamenti urbani.

In questo senso l'A.I.S.FO. intende svolgere una vasta campagna di propaganda affinché nelle nostre aree montane si diffonda una attività agricolo-zootecnica imperniata su una praticoltura artificiale e naturale altamente produttiva, la quale, oltre a permettere un proficuo allevamento bovino, ed anche ovino, consenta una migliore e più razionale difesa del suolo. Nelle aree pianeggianti o di bassa collina i compiti dell'A.I.S.FO. sono facilitati in quanto le foraggere da vicenda, con in testa l'erba medica e da erbaio (mais e sorgo) hanno solo bisogno di una più razionale tecnica colturale. In questo ambiente sarà sufficiente una accurata tecnica colturale per ottenere produzioni foraggere notevoli e di conseguenza produzioni zootecniche remunerative.

Al termine delle apprezzate relazioni si è svolto un interessante dibattito cui hanno preso parte numerosi studiosi, tecnici ed agricoltori.

BOLOGNA: LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

In un'adunanza pubblica dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, presieduta dal sen. Giuseppe Medici, il Direttore generale dei miglioramenti fondiari al Ministero Agricoltura e Foreste, dr. Alessandro Pistella, ha illustrato criticamente l'evoluzione della politica agricola comunitaria, con particolare riguardo alle recenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità sulla riforma delle strutture.

Il Relatore ha preso le mosse da un dibattito, promosso nel 1966 dalla stessa Accademia, sugli orientamenti e l'azione del FEOGA, rilevando che, in quel momento, pochi sforzi erano sta'i compiuti per assistere l'agricoltura europea nella formazione di strutture efficienti.

Nel dicembre 1968 venne presentato il « Memorandum agricoltura 1980 » che suscitò discussioni, incontri, reazioni ufficiali ed ufficiose, le quali misero in evidenza il diverso grado di interessamento dei vari Paesi verso i nuovi indirizzi della politica strutturale.

Dopo contrasti dilungatisi per tutto il 1971 si è giunti alle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura nel marzo di quest'anno e già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della CEE del 23 aprile. Sono tre direttive che riguardano l'ammodernamento dell'azienda agricola, l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola, la formazione socio-economica e qualificazione professionale (1). Entro il 5 ottobre prossimo saranno prese decisioni sul regolamento concernente l'associazione dei produttori e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per assicurare l'opportuna e necessaria flessibilità di azione, non sono stati adottati « Regolamenti », ma « Direttive », che debbono quindi essere attuate con leggi e norme dei singoli Stati, previa una « verifica di conformità » della CEE.

Il dr. Pistella ha poi esposto in dettaglio l'articolazione dei tre provvedimenti.

La direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende agricole è l'elemento fondamentale della nuova strategia comunitaria, mediante il finanziamento di progetti presentati dai singoli operatori in base a « piani di sviluppo » che dimostrino come, in sei anni, l'azienda possa raggiungere, per una o due unità lavorative, un reddito comparabile a quello di cui be-

(1) Cfr. « Le direttive per la riforma delle strutture agricole » - Il Montanaro d'Italia, 3/1972, pag. 225 e seguenti.

neficiano gli addetti ad attività non agricole nella stessa zona.

Le misure di aiuto sono:

a) messa a disposizione di terre rese libere da coloro che cessano l'attività agricola;

b) mutui per l'attuazione del piano aziendale di sviluppo, per un importo non superiore a 25 milioni di lire per unità lavorativa e per la durata di 15 anni, assistiti da concorso fino al 5 % sugli interessi;

c) garanzie integrative sui mutui, nel caso di insufficienza di garanzie reali e personali.

L'agevolazione creditizia è lo strumento normale previsto dalla direttiva, pur lasciando facoltà agli Stati di commutarla in contributo o in forma combinata.

Il piano aziendale di sviluppo può comprendere investimenti fissi e dotazioni aziendali, salve particolari esclusioni, quali aiuti per acquisto di bestiame suino, avicolo, o vitelli destinati all'ingrasso.

In nessun caso potranno essere concesse agevolazioni maggiori di quelle previste dalla direttiva.

Le aziende assistite dovranno tenere una contabilità agraria, e potrà essere concesso, a questo scopo, un aiuto di circa 280.000 lire complessive nei primi quattro anni.

Alle associazioni di agricoltori che si propongano di fornire agli associati assistenza interaziendale, possono inoltre essere concessi contributi di avviamento, una tantum, da 1.500.000 lire a 4 milioni 680.000 lire circa.

Gli Stati possono anche, limitatamente ad un periodo di 5 anni ed a condizioni di minor favore, erogare aiuti alle aziende che non sono in grado di raggiungere i livelli di reddito previsti dalla direttiva.

La seconda direttiva riguarda la pensione per gli imprenditori e gli addetti, con età fra 55 e 65 anni, che desiderino cessare l'attività agricola, e la destinazione delle superfici così rese libere alla creazione di aziende di dimensioni e strutture adeguate, attraverso una sufficiente e continua mobilità fondiaria. A questo fine, le terre rese disponibili debbono essere destinate ad affitto per almeno 12 anni, o cedute in vendita o in enfiteusi a coloro che presentino un piano di sviluppo, oppure concesse in affitto a lungo termine o in vendita ad organismi fondiari che le destineranno ad usi non agricoli di pubblica utilità.

La pensione prevista è di 360.000 lire all'anno, aumentabili a 450.000 se il beneficiario sia coniugato, purché si impegni a non esercitare comunque attività agricole in futuro, con facoltà di mantenere la casa di abitazione ed una superficie agraria non superiore al 15 % di quella utilizzata, purché la produzione ritraibile non venga commercializzata. In questo modo si è tenuto conto di problemi di ordine umano, familiare e sociale, che saranno senza dubbio favorevoli ad una applicazione più ampia della direttiva.

L'ultima direttiva mira a favorire l'elevazione professionale e l'aggiornamento degli imprenditori e degli addetti agricoli, come condizioni necessarie per la riforma delle strutture. A questo fine prevede la creazione e lo sviluppo di servizi per la divulgazione di notizie sociali ed economiche,

nonché per la formazione ed il perfezionamento dei consulenti addetti a questi servizi. Fra l'altro, essi forniranno informazioni sulla realtà agricola e sulle possibilità di miglioramento; assistenza verso nuove occupazioni, specie per i figli di agricoltori, sia che restino sia che intendano avviarsi in altri settori; facilitando tutti i rapporti con le autorità, per la applicazione dei provvedimenti comunitari e favorendo scambi di informazione tra aziende agrarie e tra esse e i competenti servizi di divulgazione tecnica.

Il programma è molto vasto e, per il nostro Paese, largamente innovativo prevedendo contributi FEOGA sia per la formazione dei consulenti socio-economici, sia per indennità di frequenza per chi parteciperà ai corsi di preparazione e qualificazione professionale necessari alla moderna agricoltura imprenditoriale, fino ad un massimo di L. 940.000 circa per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni.

Un analogo programma è previsto per chi desidera avviarsi verso attività non agricole e che potrà frequentare corsi professionali, fruendo, durante la frequenza, di un reddito minimo, per il quale il FEOGA interverrà in modo sufficiente.

In sostanza — ha affermato il dr. Pistella nel concludere l'esame delle tre direttive — una così incisiva azione comunitaria è un modo concreto di manifestarsi della politica agricola comune, con un coordinamento strettissimo come mai era accaduto e che prevede una durata decennale, con l'esplicito impegno di assicurarne il finanziamento.

Quando nel prossimo ottobre saranno stati emanati i provvedimenti in materia di associazione di produttori e di commercializzazione dei prodotti, il quadro della nuova politica operativa comunitaria sarà completo. Spetta ora al nuovo Parlamento dare attuazione alle direttive comunitarie, stabilendo anche i modi e le forme della collaborazione con le Regioni, per la realizzazione di questa riforma così essenziale, giacché le direttive comunitarie fanno obbligo agli Stati membri di emanare proprie leggi entro dodici mesi. Gli agricoltori confidano — ha concluso il dr. Pistella — che questo termine sia abbreviato, nella volontà di tutelare gli interessi concreti dell'agricoltura italiana.

URBANIA: RIUNIONE DELLE COMUNITA' MONTANE DEL PESARESE

I Presidenti e i componenti dei Consigli delle Comunità montane di « Catria e Nerone », « Medio e Alto Metauro » e « Alta Valle del Marecchia » si sono riuniti ad Urbania, nella sede della Comunità del Metauro il 23 maggio per dare il via all'attività delle Comunità montane costituite nello scorso dicembre, e per coordinare la propria attività a livello provinciale.

Ha presieduto la riunione il Presidente del Metauro, cav. Pasquini, e vi hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore regionale, perito agrario Messi, con il dr. Ferroni, funzionario dell'assessorato, e i capi degli Ispettorati agrario e forestale, il segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, e gli assessore provinciali, on. Angelini e ing. Pandolfi.

Il Segretario generale dell'UNCEM ha svolto la relazione indicando le iniziative che le Comunità montane devono assumere per la redazione dello studio preliminare e poi del piano di sviluppo zonale e il collegamento da assicurare tra questi piani e l'attività pubblica che si svolge nel territorio.

Piazzoni ha richiamato le proposte formulate dall'UNCEM anche per gli schemi di legge regionali di attuazione della legge nazionale della montagna e ha fornito indicazioni concrete di lavoro per le Giunte esecutive e per i Consigli delle Comunità.

Tra i 50 amministratori partecipanti all'incontro parecchi sono stati gli interventi. In particolare, hanno parlato il sindaco di Fermignano, Bischi, sui problemi dell'agricoltura, il Presidente della Comunità del Catria, cav. uff. Fatica, Consigliere nazionale dell'UNCEM, sui finanziamenti per la montagna, i rapporti tra la Comunità montana e gli altri Enti e le Aziende speciali silvopastorali.

Il Sindaco di Mercatello, avv. Guerra, si è soffermato sui problemi dell'urbanistica, mentre il Sindaco di Urbino, Magnani, Vicepresidente della Comunità del Metauro, ha svolto un ampio intervento sui temi trattati da Piazzoni, soffermandosi sulla delega delle funzioni dalla Regione alle provincie e alle Comunità montane, sul piano di sviluppo, che deve prevedere sia infrastrutture che interventi socio-economici, sui problemi dell'agricoltura e della scuola.

L'ing. Pandolfi, assessore ai Lavori Pubblici della provincia, ha presentato lo studio preliminare per i Comprensori, sottolineando la necessaria integrazione tra le zone montane e il resto del territorio e offrendo la collaborazione della provincia per studi, ricer-

che e interventi per le infrastrutture.

L'assessore Bernardini di Urbino ha sottolineato alcuni problemi dell'agricoltura, urbanistica e di difesa del patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Il Sindaco di Cantiano ha affermato l'urgenza della legge regionale per la montagna che deve assicurare un valore vincolante ai piani delle Comunità montane.

L'on. Angelini, assessore alla Provincia e Consigliere nazionale dell'UNCEM, ha ribadito la collaborazione della provincia alle Comunità montane, collaborazione che non deve essere considerata una invadenza e che pone la provincia, quale Ente territoriale, in posizione diversa dai Consorzi di bonifica montana. L'amministrazione provinciale ha stanziato un contributo di 7 milioni per l'avvio delle Comunità montane e intende offrire la collaborazione anche con personale tecnico per la redazione dei piani di sviluppo.

Il Presidente della Comunità montana del Marecchia, Polidori, approvando pienamente la relazione di Piazzoni, ha chiesto di mantenere un costante collegamento tra le tre Comunità montane esistenti e le due Comunità che probabilmente si costituiranno nella provincia, mantenendo uno stretto collegamento, anche nell'ambito delle singole Comunità, con i Comuni e le forze sociali operanti nella zona.

Il Segretario generale dell'UNCEM ha quindi risposto ai vari interventi fornendo precisazioni anche sulla base della esperienza realizzata dalle Comunità montane e dai Consigli di Valle operanti in altre Regioni, sulla metodologia che le Comunità montane dovranno adottare.

A conclusione della riunione ha parlato l'assessore regionale all'agricoltura, Messi, che, ringraziando per l'incontro, ha assicurato che la legge regionale della montagna sarà prossimamente presentata al Consiglio a conclusione del lavoro svolto da una apposita commissione e di consultazioni avute con la Delegazione regionale dell'UNCEM e con altri Enti e organismi interessati.

Circa l'attività delle Comunità montane, l'assessore ha assicurato la propria collaborazione anche con il distacco di personale degli uffici statali ora passati alla regione. Ha poi assicurato che nella formulazione della legge per le deleghe agli Enti locali si terranno in particolare considerazione le Comunità montane i cui piani di sviluppo saranno inquadrati nelllo sviluppo economico della intera Regione. A tale proposito ha affermato che la Regione si sentirà impeegnata a rispettare e a far rispettare i piani di sviluppo zonali.

L'assessore ha ricordato che è allo studio del CIPE, su richiesta della Regione, la redazione di un progetto-pilota per la montagna mentre nella regione opera la Teneco (a partecipazione statale) che ha allo studio progetti per la eliminazione degli inquinamenti industriali e per la industrializzazione della regione.

A NIZZA GLI STATI GENERALI DEI COMUNI D'EUROPA

Una larga rappresentanza di Enti locali italiani parteciperà ai X Stati generali dei comuni d'Europa, convocati a Nizza dal 14 al 18 giugno prossimo.

La inaugurazione dei lavori avverrà al palazzo dei congressi con il saluto di Henry Cravatte, deputato lussemburghese, Presidente del Consiglio dei comuni d'Europa. La relazione generale avrà come tema « I poteri locali e regionali esigono l'unificazione politica d'Europa: loro compiti e responsabilità in quanto forze determinanti di un'Europa democratica », di cui sarà relatore lo stesso Cravatte.

Seguirà la riunione della commissione politica, presieduta da Umberto Serafini, Segretario Generale della Sezione Italiana del C.C.E.

Il giorno seguente vedrà il Principe Claus dei Paesi Bassi, presidente del Consiglio nazionale Olandese per la Pianificazione del Territorio, tenere una relazione su « Il ruolo e le responsabilità dei poteri locali e regionali nell'attuazione di una politica europea della protezione dell'ambiente naturale e umano ».

Avrà luogo, poi, la riunione della commissione sulla protezione dell'ambiente naturale e umano, presieduta da Hermann Schmitt-Vockenhausen, vice-presidente del Bundestag tedesco; relatori saranno J.A.M. Reijnen, Sindaco di Oldenzaal, e Aurelio Dozio, Sindaco di Erve.

L'ultimo giorno dei lavori sarà dedicato alle allocuzioni del Presidente del Parlamento Europeo e del Presidente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; alla presentazione dei rapporti sui lavori delle commissioni e alla approvazione della risoluzione generale.

In preparazione agli Stati Generali, si è riunita a Roma il 5 aprile la Direzione nazionale dell'AICCE, sotto la presidenza del Vicepresi-

dente Guido Monina. L'o.d.g. di questa sessione, alla quale hanno partecipato anche alcuni esperti sui problemi in discussione, era completamente dedicato all'esame del tema politico dei X Stati Generali del CCE e all'esame della congiuntura politica europea e internazionale, con particolare riguardo al comportamento italiano verso l'integrazione comunitaria e al vertice europeo di ottobre.

I lavori, svoltisi sulla base di una relazione del Segretario generale Serafini, che ha illustrato i risultati politici del Bureau di Nizza del CCE, sono proseguiti con un ampio dibattito, nel quale sono intervenuti Vicario, Sabatini, Destefanis, De Sabbata, Panizzi, Brügner, Martini e Toffano.

Nella successiva riunione del 26 maggio, svoltasi a Palazzo Braschi (presieduta dal Presidente dr. Piombino) sono stati esaminati il progetto di documento dell'AICCE per gli Stati Generali (illustrato dal prof. Serafini) e le proposte per la « Carta Europea dei poteri locali per la salvaguardia dell'ambiente naturale e umano (illustrate dall'avv. Dozio). Su questo secondo argomento è intervenuto anche il Segretario Generale dell'UNCEM Piazzoni.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI
Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

LA RELAZIONE DI LUDWIG LÖHR SU « I CARATTERI DELL'ECONOMIA MONTANA NELLE ALPI

Nel convegno internazionale di economia alpestre, svoltosi a Mayrhofen-Zillental nello scorso settembre — del quale abbiamo dato notizia sul n. 10/1971, *pag.* 793 *della rivista — il prof. dr. Ludwig Lühr ha presentato il rapporto sull'economia montana delle Alpi.*

Pubblichiamo un'ampio riassunto della relazione, da noi tradotta dalla lingua tedesca.

Per controbattere le tesi di coloro che ritengono inevitabile la rovina dell'economia montana il relatore ha precisato innanzi tutto che i rapporti fra i costi ed i ricavi non devono rappresentare la sola misura del valore delle aziende di montagna; che la produttività e la contabilità vanno giudicate dopo aver creato le necessarie condizioni; che il problema dei montanari è estremamente complesso e comprende delle fonti combinate di redditi, che esso presenta degli aspetti al di fuori dell'economia e, attesa la mancanza di spazio e la situazione geopolitica dei Paesi alpini, è di importanza notevole per ciò che riguarda l'economia dell'alimentazione e militare.

Le differenze più essenziali tra l'agricoltura di piano, di collina e delle Alpi sono state quindi evidenziate con il ricorso ad alcune considerazioni in ordine alle basi del lavoro del montanaro nonchè ai limiti naturali che impediscono l'utilizzazione del suolo in montagna.

Il suolo montano è, lungo le pendici, un prodotto di disgregazione e nelle conche un prodotto di sedimentazione. Per conseguenza la ricchezza e la fertilità sono sottoposte a delle variazioni molto elevate. Sui terreni ubicati in pendenza, infatti, si deve lamentare l'asportazione della terra fina, di modo che lo strato arabile è meno profondo nella parte superiore dei campi che ai piedi dei pendii. Nei casi di aziende agricole a lavoro animale le spese di trasporto, per riportare la terra asportata a causa dell'aratura, costituiscono dei costi di mantenimento che l'azienda di piano non conosce.

Per *il clima di alta montagna* sono caratteristiche le grandi oscillazioni della temperatura nel corso della giornata ed un intervallo di tempo assai corto, spesso di 120 giorni soltanto, fra le ultime e le prime gelate che restringono il periodo di vegetazione, compromettendo la coltivazione di alcuni prodotti che amano il calore come il granturco destinato all'insilamento, le patate precoci, i legumi di campo ed il foraggio seminato nella stoppia rivoltata. In verità, esistono nelle stesse vallate dei contrasti notevoli fra i fattori del clima sulle coste esposte a sud e quelle esposte a nord nonché sul fondo della vallata, spesso colma di aria fredda che in inverno causa le note inversioni di temperatura.

L'esposizione in pendenza spiega come i fianchi sud sono riccamente popolati di fattorie ed hanno praterie artificiali e campi arabili permanenti, mentre i pendii all'ombra sono coperti, in prevalenza, di foreste fino al fondo valle.

E non è certo un caso che i migliori alpeggi sono situati tutti sulle pendici esposte al sole ed al riparo dal vento. *Ne deriva che l'altitudine al di sopra del livello del mare non costituisce affatto una misura atta a stabilire favorevoli condizioni naturali.*

Il paese di montagna, conseguentemente, non è affatto un territorio limitato, avverso alla produzione; le sue esposizioni sud sono state durante i secoli le riserve di cereali per i popoli delle Alpi! E se ai nostri giorni la coltivazione della terra lungo le pendici serve solo a soddisfare i bisogni delle aziende lontane dai mercati mentre la massa delle fattorie montane si occupa prima di tutto della coltivazione degli erbaggi e dell'allevamento del bestiame, a fianco dell'economia forestale, questo non è dovuto ai fattori naturali, che lasciano alla produzione vegetale, su dei luoghi caldi e al riparo del vento, un margine sorprendente, ma ai motivi di economia di lavoro, che ne sono i veri responsabili.

L'utilizzazione del suolo montano è fortemente legata alla declività. Allo scopo di tenere i costi del lavoro manuale e delle macchine entro limiti ragionevoli, nella coltivazione dei campi non

si supera il 25% di declività e si utilizza la superficie con declività variabile dal 25% al 40% esclusivamente come pasture.

Per ragioni di sicurezza la declività del 40% costituisce per il conduttore il limite all'impiego del trattore; essa rappresenta anche un valore limite per i pascoli da sfalcio, dato che sui pendii a superiore percentuale la terra viene asportata a forza di pestarvi i piedi (sentieri del bestiame) e cagiona così delle perdite di redditi.

In quale misura aumentano i costi del lavoro manuale con l'angolo di inclinazione ce lo insegna, per esempio, la coltivazione delle patate, dove 5 ettari al 20% incontrano gli stessi costi di lavoro che 7 ettari di terreno non inclinato; un altro esempio: la coltura foraggera dove su dei prati non inclinati possono essere falciate 70 are con un'ora di lavoro mentre al 40% non se ne falcia che 30 are.

L'insieme dei lavori su un ettaro di prato, utilizzato a fieno, richiede — entro il 35-40% di declività — 75 ore di lavoro, cioè 3 volte il lavoro che è richiesto per il piano.

La famiglia del montanaro oppone agli svantaggi del terreno inclinato il lavoro accanito. Malgrado che i redditi orari dell'allevamento del bestiame bovino — che viene praticato sui pendii, fortemente inclinati, investiti a foraggio — siano assai modesti, la famiglia tiene alla produzione perché essa non ha quasi altre possibilità a sua disposizione. La sola alternativa di produzione sarebbe il rimboschimento, ma questo riuscirà se si hanno dei terreni disponibili, con l'abbandono del pieno lavoro agricolo.

Alle condizioni della produzione agricola appartengono pure *le condizioni esterne della circolazione* la cui misura è costituita dalle vie di penetrazione che hanno la loro origine sulla via della vallata e si inerpicano fino alle fattorie, ubicate sulle ripide pendici in alta montagna.

Nel corso di questi ultimi venti anni si sono verificati dei riusciti cambiamenti per cui numerosi sentieri sono stati trasformati in strade, atte al transito dei trattori per il trasporto delle merci. Dal 1949 al 1968, in Austria 13.000 Km. di tali strade sono state riattate con l'aiuto di sovvenzioni federali. In questo modo oltre 60.000 aziende sono state allacciate alla rete stradale generale. Per le 20.000 aziende di montagna, che fino ad oggi non hanno idonei accessi, si chiede che i mezzi di esercizio — concimi minerali, alimenti concentrati, materiali da costruzione e carburanti — siano venduti a dei prezzi ridotti a mezzo di sovvenzioni di trasporto.

La costruzione di strade e di piste non serve solamente all'e-

conomia montana ma anche allo sviluppo dell'intero territorio agrario.

Basterà ricordare a questo proposito gli agricoltori che svolgono attività accessorie e che, ogni giorno, fanno la spola tra il loro domicilio ed il luogo di lavoro; così come i villeggianti che nelle regioni di turismo, utilizzano frequentemente le strade sistemate per l'agricoltura per godere delle alture, dei bei panorami e del clima.

L'organizzazione dell'utilizzazione del suolo è ugualmentee influenzata *dalla situazione dell'azienda e dei terreni.*

Infatti, inevitabilmente, la coltivazione esterna, che deve svilupparsi su di un gran numero di piccole particelle, richiede delle quantità considerevoli di lavoro e non permette né una distribuzione razionale dei concimi né un esercizio moderno dei silos, soprattutto se in un villaggio i fabbricati sono strettamente uniti gli uni agli altri. È comprensibile come nelle regioni a divisione reale dell'eredità (Tirolo occidentale, Vorarlberg, Svizzera romanda) il numero delle aziende a lavoro accessorio predomina, mentre nelle regioni dove le proprietà sono destinate intere ai successori, l'agricoltura costituisce per la maggior parte dei contadini l'attività principale. È vero che i terreni delle aziende intere (parcelle isolate) sono riuniti solamente intorno alla fattoria, perché più spesso gli alpeggi troppo maturi della mezza montagna e quelli al di sopra del limite arboreo devono essere guardati e coltivati.

Allo svantaggio che ivi conducono delle piste vertiginose che impediscono l'uso del trattore, si contrappone la costruzione di strade con la partecipazione degli agricoltori; queste strade servono allo stesso tempo alla messa in valore delle foreste e permettono delle piccole corse di controllo in trattore o con la moto, in modo da poter rinunziare alla assunzione di un guardiano per il giovane bestiame.

Gli alpeggi troppo lontani sono disgraziatamente minacciati dall'abbandono se non verrà attuato il riattamente delle vie di accesso.

Infine, ciò che decide della redditività di una azienda montana è la grandezza espressa in ettari di terreno ed il numero dei capi grossi di bestiame. La grandezza dell'azienda decide la intensità dell'utilizzazione del suolo e fissa il programma dell'allevamento del bestiame. Dato che oggi, ciascuna impresa non dispone che di 2 o 4 addetti occupati in modo permanente, si coltiverà in forma intensiva se i terreni dell'azienda non hanno che una estensione ridotta, per contro, si coltiverà sotto forma estensiva se si dispone di estesi terreni; in sostanza la piccola azienda di montagna, che

possiede erbai dal rendimento elevato cercherà di ottenere elevati redditi lordi per ettaro attraverso l'allevamento di bestiame riproduttore e da latte e vitelli da ingrasso, mentre la grande impresa di montagna — utilizzando la crescita naturale di estese pasture attraverso l'allevamento di bestiame magro o di bovini da carne (senza messa all'ingrasso), qualche volta di vacche madri e di montoni da recinto, che rappresenta una economia di lavoro — si accontenta di modesti redditi lordi per unità di terreno.

Con l'aumento del terreno coltivabile si abbassano non soltanto i redditi lordi per ettaro, ma anche, per la stessa ragione, il reddito dell'azienda per capacità di lavoro.

Solamente con il concorso dell'economia forestale, la cui estensione aumenta ordinariamente con il suolo coltivabile delle aziende montane, « *l'inversione dei redditi* » *è eliminata, di modo che anche in montagna, nelle aziende ricche di terreni si possono ottenere dei redditi individuali comparativamente più elevati, come nel piano e in collina.*

I redditi del *montanaro* possono da un lato essere aumentati attraverso la produzione, dall'altro mediante il risparmio di mano d'opera e di spese di materiale ed infine a mezzo dei prezzi dei prodotti e dei modi di coltivazione.

La possibilità di migliorare i redditi attraverso l'ampliamento dell'azienda è di importanza minima, perché dei terreni atti ad essere coltivati con l'aiuto delle macchine non possono essere acquistati nelle vicinanze della fattoria, ed i terreni in pendenza, richiedendo quantità enormi di lavoro (terreni limitati dal punto di vista dei redditi) sono senza valore in quanto a ingrandimento dell'azienda.

L'ingrandimento attraverso l'acquisto di foreste, la cui coltura non è quasi influenzata dalla declività: ecco questo è molto interessante in montagna!

Per questa ragione, bisogna felicitarsi delle possibilità che oggi vengono attribuite alla foresta con il riconoscimento dei diritti di pastura, tenendo presente che la valutazione dei redditi deve essere riferita alla immagine reale dell'utilizzazione *di un tempo e non a quella dei nostri giorni.*

Abitualmente si sopravalutano enormemente le possibilità di poter risparmiare delle spese nelle aziende familiari. Per l'economia montana sono molto più di valore le esperienze che insegnano come i *redditi possono essere più facilmente accresciuti attraverso l'aumento della produzione che mediante la riduzione delle spese.* Così dei terreni acquitrinosi devono essere drenati, le aree vicine all'azienda rese adatte alle macchine con lo spianamento ed il

raggruppamento, le pendici aride innaffiate artificialmente, la fertilizzazione intensificata con l'impiego di letame liquido, l'utilizzazione delle foreste e dei pascoli decentralizzata, mentre sugli alpeggi il lavoro cooperativo deve essere all'altezza del progresso. Tutte queste misure contribuiscono — attraverso il latte, i vitelli, un numero più elevato di animali riproduttori e da macello — all'accrescimento del reddito lordo se esse sono completate con il taglio precoce e con il terzo taglio dei prati, con l'utilizzazione razionale dei pascoli e falciature alternate nonché con l'aerazione del fieno ed una produzione sufficiente di insilato per la stalla durante l'inverno.

Disgraziatamente una produzione più sostenuta nel settore del latte è problematica perché, in conseguenza del progresso biologico la produzione di latte aumenta di 56 litri per capo e per anno di modo che in Austria, si avranno eccedenze di latte di 2.400 litri nel 1978 e di 3.000 litri nel 1988; questo avrà per conseguenza che da qui a 7 anni il numero di vacche non dovrà raggiungere che l'80% e in 17 anni il 65% solamente dell'effettivo del 1968, se si vuole evitare altri flussi di latte che abbassano i prezzi. È chiaro che a quel momento là ciascun vitello sarà una cosa preziosa e che una quota-parte di allevamento dovrà raggiungere il massimo al fine di garantire l'approvvigionamento in carne.

Più i nostri montanari sono forti nell'allevamento intensivo delle vacche, più essi chiamano in causa il livello del prezzo del loro latte.

In Austria, il ribasso del prezzo del latte nel mese di aprile 1968 e quello del mese di giugno 1970 ne sono degli esempi.

Al consiglio di accrescere i redditi attraverso l'economia delle spese è necessario opporre che la somma del lavoro, soprattutto nelle piccole aziende di montagna, non può essere ridotta che difficilmente. *La massa delle aziende è rappresentata dal sistema padre e figlio, dalla fattoria a duplice mano d'opera, il cui potenziale di lavoro non è più divisibile.*

L'azienda che ha un solo lavoratore è irreale sui terreni in pendio ed in montagna, perché i problemi dell'economia del lavoro e sociali non possono ivi essere risolti. L'azienda che dispone di parecchi membri di famiglia, contribuendo al « patrimonio » di una duplice mano d'opera ha delle possibilità e può considerarsi fortunata!

Del pari l'azienda familiare, disponendo di poco terreno non può permettersi di *economizzare i mezzi commerciali di esercizio* (concimi commerciali, foraggio commerciale, sementi, protezione

animale e vegetale), perché il rendimento lordo ed il reddito si abbasserebbero di più che la somma risparmiata.

Le spese elevate per ettaro, sostenute per i mezzi di produzione, sono alla base del successo delle piccole aziende e spiegano perché in montagna dove vi sono un po' di terreni disponibili si produce latte migliore e non nelle aziende agricole che possiedono dei terreni estesi.

Delle economie sono possibili allorché si tratta di fabbricati, macchine e strumenti, purché il montanaro si decida a collaborare con le altre aziende.

Per ciò che concerne, infine, l'accrescimento dei redditi attraverso i prezzi non vi è — se si vuole prendere in considerazione le esperienze fatte in Austria fino ad oggi — molto da sperare. Mentre nell'industria, nel commercio, nell'artigianato i salari ed i trattamenti aumentano in modo continuo, gli agricoltori quanto ai loro redditi, sono alla mercè dello Stato e della politica. I prezzi alla produzione sono sottoposti al suo controllo e a quello dei consumatori, di modo che l'aumento dei prezzi, anche di quelli relativi a prodotti che hanno un mercato di vendita (carne di bue e vitello), è tenuto entro limiti assai ristretti. Se i prezzi del 1958 sono uguali a 100, la media dell'indice dei mezzi agricoli di produzione, alla primavera del 1971, è salita a 179, mentre quella dei prodotti non arriva che a 132, cioè che il potere di acquisto dei prodotti agricoli è diminuito, nel corso di 13 anni, del 35,6 %, ossia del 2,74 % per anno. Facendo un confronto con i prezzi del 1958, il nitro ammoniacale è aumentato del 33 %, le scorie di defosforazione del 48 %, la soia grossolanamente macinata del 39 %, la farina di pesce del 46 %, i trattori del 50 %, i costi delle macchine del 70 % e quelli delle costruzioni nuove del 97 %. Alle spese necessarie, sostenute per gli animali condotti in alta montagna, appartengono le spese veterinarie e la mano d'opera salariata, che sono più che triplicate. Il potere di acquisto del latte — per quanto riguarda i mezzi di esercizio ed il lavoro salariato — si è abbassato in modo particolare, non avendo raggiunto che un indice di 122. Il ventaglio dei prezzi agricoli si è aperto anche in Svizzera, ma dal 1958 al 1970 del 19,5 % solamente, ossia dell'1,48 % per anno, perché in conseguenza del rialzo generale dei prezzi si sono aumentati anche i prezzi dei prodotti agricoli.

Nessun Paese accorda altrettanta importanza alla politica dei prezzi per la formazione dei redditi di lavoro agricolo come la Svizzera.

Bisogna riconoscere che tali condizioni pongono agli agricoltori dei problemi di adattamento insolubili ed atti a ridurre

i redditi individuali della mano d'opera ad un livello insopportabile.

L'ultima regolarizzazione dei prezzi del latte (1 giugno 1971), attesa da lungo tempo, ha concesso un aumento di 25 groshen per litro, quantunque si sia domandato, in seguito a calcoli attendibili, 35 groshen, entro i quali il salario orario agricolo non era stato messo in conto che con 10 groshen. Nessuna azienda avendo campi in pianura ed impiegando dei salariati è in grado di produrre del latte ai prezzi attuali.

Il montanaro non avendo altre possibilità è costretto a continuare la produzione assai al di sotto dei prezzi di costo.

Si potrà, infine obiettare che il consumo delle derrate alimentari va aumentando con la crescita della popolazione e che il livello dei prezzi alla produzione si stabilizzerà. Il fatto che il numero di consumatori aumenta un po' e che a tutt'oggi vi è una più grande domanda di alimenti più ricchi in protidi ed in vitamine, costituisce sicuramente un vantaggio. Ma questo si affievolisce di fronte alla regolarità osservata dallo statistico tedesco Engel, secondo la quale la percentuale dell'insieme delle spese dei consumatori, che si riferiscono alle spese fatte per le derrate alimentari, è tanto più ridotta quanto più elevati sono i loro redditi.

Circa 20 anni fa il 49 % delle spese fatte per la famiglia operaia si riferivano alle derrate alimentari, oggi esse ascendono appena al 33 %; in meno di venti anni, la media delle spese mensili per le derrate alimentari è aumentata di 510 schillings, quella delle spese per l'alloggio, l'abbigliamento, le derrate di lusso, il riposo e l'educazione è aumentata di 2070 schillings. I membri di una società che vive nell'agiatezza guadagnano di più ma essi non mangiano che per il loro sostentamento. Questo fenomeno che caratterizza tutti gli Stati in cui l'industria prospera, spiega in modo chiaro come *la redditività nel settore agricolo va scomparendo inevitabilmente per effetto del progresso.*

I redditi dei montanari dal 1960 al 1970 (esclusa l'economia forestale) hanno raggiunto un accrescimento annuale di molto inferiore a quello fatto registrare dagli agricoltori delle Prealpi.

I redditi di lavoro rurale del montanaro nella migliore delle ipotesi raggiungeranno negli anni 1970-1980 dei livelli già toccati dagli agricoltori delle Prealpi fin dal 1965 e che corrispondono a un terzo della media del salario offerto agli operai dell'industria.

Astrazion fatta da un accrescimento sostenuto, ma disgraziatamente irrealizzabile, delle aree forestali, per le aziende nelle regioni pascolive e povere di terreno, soprattutto per quelle ubicate sulle pendici montane, ma vi sono delle misure — né dal lato

relativo all'esercizio ed all'economia del lavoro, né dal lato produttivo e tecnico — suscettibili di poter essere prese al fine di evitare la crescita della disparità esterna dei redditi. Anche mediante una politica dei prezzi attiva (dinamica) che, seguendo l'esempio svizzero, aggiusta il livello dei prezzi alla produzione, all'aumento dei salari degli operai e dei prezzi dei mezzi di esercizio le disparità per le piccole aziende e per i montanari potranno soltanto essere ridimensionate e mai eliminate.

Ed allora il solo mezzo per uscire da questo dilemma — d'altronde utilizzato da lungo tempo nelle regioni di montagna — è la combinazione dei redditi, cioè l'integrazione dei redditi rurali a mezzo di una attività accessoria oppure l'esercizio di un mestiere principale, estraneo all'agricoltura, che garantisca la coltivazione della fattoria montana soltanto come attività accessoria. L'industria alberghiera costituisce la più promettente fonte di redditi complementari.

Là dove l'affitto delle camere comprende non solamente quelle del fabbricato di abitazione ma anche dei bungalows un po' distanti, dove gli ospiti si approvvigionano più spesso dei prodotti provenienti dall'azienda di montagna e dove la stagione turistica riguarda sia l'estate che l'inverno e si utilizzano tutte le occasioni offerte dal luogo (sport di neve, escursioni in montagna, caccia, pesca, equitazione, ecc.) e si crea una clientela di frequentatori, gli interessati sono del parere che è stato meglio di aver scelto e sviluppato questo settore di attività, piuttosto che di destinare il capitale, necessario alla sistemazione degli alloggi turistici, all'ingrandimento e, peggio ancora, alla costruzione di stabili per vacche. Con i redditi che aumentano ad un ritmo rallentato, l'azienda di montagna è al servizio del turismo i cui incassi aumentano con quelli delle attività accessorie, estranee all'agricoltura.

Se, al contrario, il montanaro ha scelto una attività principale nell'artigianato e ha di conseguenza trasformato l'impresa in una azienda ad attività accessoria — e questa decisione è presa, ogni anno, da parte dei migliori agricoltori che non hanno che delle proprietà ridotte in foreste — l'organizzazione dell'impresa deve essere semplificata il meglio possibile, la sua intensità ridotta, accordando la preferenza alle attività estensive e produttive di lavoro.

Mentre nelle *regioni che coltivano il grano* l'allevamento bovino e la coltura foraggera di pieno campo possono essere abbandonate, gli erbai lavorabili ritornano e la coltivazione del mais e dei cereali forzata senza difficoltà con l'aiuto delle cooperative di macchine agricole, nelle regioni pascolive gli sforzi che tendono

all'estensione non sono spesso coronati da pieno successo. Anzitutto si può ridurre il contingente di vacche per attuare un allevamento che utilizzi i diritti di pascolo in alta montagna. Se la donna del « contadino-operaio » si vuole occupare della ricettività rurale, essa cercherà di avere alcune vacche che provengono da figliature all'inizio delle vacanze estive e della stagione invernale. In più, il fatto dell'alpeggio e dei prati lontani dalla fattoria è da considerare se si vuole ridurre il capitale animale così l'adesione alle cooperative locali di macchine agricole, che si incaricano della mietitura dei foraggi non freschi e della fienagione, evita l'acquisto di nuove macchine. Nel caso in cui si rinunzi all'allevamento del bestiame, è spesso praticata la vendita di fieno e di insilati alle aziende vicine che dispongono di pascoli alpini estesi ma poveri di foraggio di inverno, ed anche a dei proprietari di caccie estese per le quali la produzione di foraggi per la selvaggina costerebbe troppo cara.

Infine, un mezzo adatto a ridurre i bisogni del lavoro che è in uso sui versanti sud delle Alpi (Tirolo del sud) è costituito dall'allevamento lattiero nella stalla comunale, che permette di limitare il lavoro agricolo del proprietario alle attività miste alla produzione e alla vendita, all'impresa senza bestiame, di foraggi grossolani e di alimenti acquosi.

Il numero delle possibilità di utilizzazione fa comprendere come la collaborazione fra le imprese associa non soltanto coloro che esercitano l'agricoltura come professione principale ma anche quelli della montagna i quali, disponendo di pochi terreni, esercitano una attività combinata. Il successo delle cooperative di macchine agricole è basato sulle adesioni di varie categorie di grandezza.

Il fatto che l'associazione dei montanari è una condizione indispensabile, anche alla riorganizzazione dell'alpicoltura ed al consolidamento delle superfici boscate sulle alture, viene dimostrato, con la partecipazione di tutte le categorie di grandezza dell'impresa, dalle comunità di ricostruzione nel Tirolo, che hanno avuto un pieno successo e delle quali il miglioramento integrale del Fiusinggrund ne è un esempio.

L'impresa di montagna, che non è che un campo di attività accessoria, comprende due fonti di reddito, di cui la rurale si sviluppa a ritmo lento e non opprime il mercato agricolo, mentre la fonte artigianale contribuisce ad un reddito globale che sorpassa il profitto fino ad oggi ricavato con il pieno lavoro rurale. In questo modo l'operaio-agricoltore è in condizione di diminuire la distanza sociale e di dare ai suoi figli, cioè che a lui è stato

rifiutato fino ad oggi, delle migliori possibilità di educazione. Ma il vantaggio decisivo dell'attività agricola accessoria è costituito dal fatto che la densità di colonizzazione in montagna sarà sempre salvaguardata, il capo dell'azienda restando ciò che egli è stato fino ai nostri giorni, cioè l'agricoltore attaccato alle sue montagne.

Il fine presupposto dalla politica agraria « uguaglianza dei redditi senza sovrabbondanza di mercato » non può essere raggiunto che dalle imprese a lavoro supplementare ed accessorio e non dalla messa a coltura di estensioni enormi e neanche attraverso la creazione di grandi imprese *esclusivamente agricole.* Il piano Mansholt andrà incontro in montagna ad una catastrofe sociale ed alla rovina di regioni di coltura e di riposo da cui la popolazione cittadina, proveniente da agglomerati industriali, dipende sempre di più.

In tema di sovvenzioni dello Stato allo sforzo personale dei montanari è dato con piacere vedere come le popolazioni agricole dei Paesi dell'arco alpino riconoscano sempre di più le prestazioni degli agricoltori relative alla politica sociale e colturale. L'agricoltore, infatti, viene giudicato come soggetto di stabilità sociale e di autonomia spirituale ed anche come protagonista dell'attaccamento al lavoro e custode della piccola comunità nonché della più grande forza, la famiglia, alla quale lo Stato moderno non può rinunziare.

Parimenti il montanaro viene considerato come colonizzatore e cultore insostituibile del paesaggio.

È un titolo di merito da mettere in rilievo che queste prestazioni vanno ad esclusivo beneficio dell'intera popolazione. Io ricordo qui il contributo alla conservazione degli erbai nel Tirolo del sud, il contributo alla estivazione del bestiame nel Liechtenstein e la legge per la « promozione dell'agricoltore bavarese » mediante la quale il ministro Eisenmann ha voluto, per la prima volta nella legislatura tedesca, porre i doveri dello Stato di fronte al risanamento ed alla conservazione del paesaggio coltivato.

È una vera consolazione come i dirigenti agricoli sfruttino tutte le possibilità al fine di assicurare la vendita del latte e del bestiame da macello proveniente da aziende di montagna a dei prezzi convenienti, e di creare le condizioni per la istituzione di cooperative di montagna, facendole uscire dal codice dell'industria e dell'artigianato, onde metterle in grado di beneficiare dell'esenzione dalle tasse sul valore aggiunto e facilitare l'adattamento dei montanari al turismo.

Più di quanto non sia stato fatto fino ad oggi, il passaggio

ad una attività accessoria del capo dell'azienda dovrà essere promosso attraverso la consultazione socio-economica ed il riassetto degli alloggi turistici mediante aiuti finanziari. Infine gli uomini responsabili, rappresentanti delle categorie agricole e artigianali, capi dell'industria ed esperti in economia, dovranno — in coordinazione con la politica regionale generale — vedere nella stabilità delle imprese industriali, che potranno vivere in armonia con il turismo, la chiave dello sviluppo delle regioni montane caratterizzate dal sotto-impiego.

Se la politica dei Paesi alpini intensifica queste misure e si ancora a questi scopi, ai quali il montanaro fa larga accoglienza con la sua assiduità, l'amore per il suo paese, la libertà e l'indipendenza, né l'abbandono delle terre in pendio e delle montagne, predetto dagli economisti, né l'approssimarsi di un avvenire che ignori l'esistenza delle imprese familiari, saranno da temere. E colui che dubita di questo pronostico e lo qualifica romantico, dovrà rendersi conto che la politica montana non prepara i conti senza l'uomo ma esige lo sviluppo integrale del Paese e rappresenta una politica reale e moderna!

IL LATTE NELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Walter Ryser (*)

1. *Le condizioni naturali*

In montagna, la natura pone stretti limiti alla produzione agricola. Un fattore determinante per le possibilità di produzione è l'altitudine si sa che il periodo di vegetazione si abbrevia di circa due o tre settimane per ogni cento metri di differenza di altitudine. Inoltre, più questa è elevata, più la scelta di colture è limitata, fino a che non resta che l'erba per l'alpeggio.

Anche la topografia contribuisce a stabilire una prevalenza di superfici erbose: i forti pendii, i suoli pietrosi e a tratti paludosi non potranno essere trasformati in terre a coltura avvicendata se non con molta fatica. S'impone dunque una prima constatazione: l'economia a pascolo e l'allevamento del bestiame è la forma di sfruttamento che corrisponde meglio ai doni naturali della regione montana. D'altra parte, le effettive condizioni di utilizzazione del suolo confermano questa constatazione: in montagna, le terre a coltura avvicendata coprono generalmente meno del

(*) Relazione presentata (in lingua tedesca) alla Conferenza europea del Latte in corso di svolgimento a Stoccolma. La relazione del dr. Ryser, Presidente della Conferenza permanente della CEA per i problemi economici e sociali delle regioni montane è stata approvata dal Bureau della Conferenza, svoltosi a Madrid e Serra Guadarrama il 9/10 maggio. A tale riunione hanno partecipato per l'Italia il cav. uff. Piazzoni dell'UNCEM e il dr. Salvatici del Ministero dell'Agricoltura, direzione generale economia montana.

5 % della superficie agricola utile. La parte destinata alla coltura dei campi, con un rendimento netto delle coltivazioni di montagna, è minima. Ma non bisogna dimenticare che anche lo sfruttamento a pascolo è reso più difficile dalle dure condizioni naturali che regnano in montagna. In pianura, si calcola che il periodo di foraggiamento verde dura da 200 a 215 giorni per annata. In montagna, non supera i 100 giorni in casi estremi. Un breve periodo di foraggiamento verde ha per corollario una rilevante necessità di foraggio secco per unità di bestiame; bisogna dunque preparare prati a fieno relativamente estesi e la raccolta si deve fare in un periodo molto breve. Questo spiega perché in montagna si richiede un intenso lavoro in estate.

In molti casi, le difficili condizioni naturali sono maggiormente aggravate da strutture non razionali: gli edifici avrebbero bisogno di essere curati, la rete di strade agricole non è molto sviluppata e il frazionamento è molto accentuato nelle regioni alpine anche per la divisione naturale. Numerose gestioni agricole di montagna hanno spese supplementari per la commercializzazione dei loro prodotti a causa delle grandi distanze dal mercato e delle strade in cattive condizioni che vi conducono. Questa lontananza dai centri di commercio rende ugualmente più difficile l'approvigionamento dell'azienda e della famiglia.

In conclusione, si constata:

— considerando le condizioni naturali che vi regnano, la regione montana si presta soprattutto allo sfruttamento a pascolo e non ha altra scelta che l'allevamento del bestiame;

— l'agricoltura di montagna produce in condizioni veramente difficili dando un reddito insufficiente.

2. *L'importanza economica della produzione lattiera nell'agricoltura di montagna*

Ora spiegheremo perché si dà la preferenza all'allevamento del bestiame in montagna, a causa delle condizioni naturali. Poiché si parla di regione montana e di allevamento del bestiame, si pensa naturalmente all'allevamento del bestiame bovino. E lo conferma la tavola seguente.

In Svizzera, l'allevamento dei bovini costituisce il 72 % del reddito netto in montagna e il 53 % in Austria. Se l'allevamento bovino o l'allevamento degli animali dà un reddito meno importante nella regione montana austriaca, si spiega soprattutto per il fatto che lo sfruttamento delle foreste vi gioca un ruolo più importante in confronto a quello insignificante della Svizzera.

Chi possiede bestiame bovino può orientare la sua produzione

in tre direzioni: l'ingrasso, l'allevamento e la produzione di latte. Le condizioni per l'ingrasso non sono molto osservate nella regione di montagna. L'ingrasso che vi si pratica è più che altro accessorio e consiste generalmente nel mettere a frutto animali che non si prestano all'allevamento. Non resta dunque che l'allevamento o la produzione lattiera. Dalla tavola risulta che il latte e i prodotti lattieri costituiscono circa la metà del rendimento netto dell'allevamento dei bovini, mentre l'altra metà proviene in gran parte dall'allevamento. Nel piano svizzero, l'economia lattiera ha un posto più importante nell'allevamento del bestiame che nelle coltivazioni di montagna; tuttavia, la parte del latte e dei prodotti lattieri al totale del reddito netto è quasi uguale in pianura e in montagna.

Reddito netto dell'agricoltura in %

	montagna *Svizzera* (1)	*Austria* (2)	*pianura* *Svizzera* (3)
Produzione vegetale senza la foresta	6.1	5.7	25.3
Totale allevamento bestiame	84.1	71.6	66.7
Totale agricoltura	90.2	77.3	92.0
Silvicoltura	1.9	16.5	1.0
Altri redditi netti	7.9	6.2	7.0
	100	100	100
Allevamento bestiame bovino	72.1	52.9	56.0
di cui latte e prodotti lattieri	35.6	28.7	34.5
Allevamento suini	10.6	13.9	9.3
Altre produzioni animali	1.4	4.8	1.4

(1) Media di tutte le coltivazioni di montagna.

(2) Media di tutte le coltivazioni a pascolo della regione alpina con valore catastale stabilito secondo il sistema austriaco. Per l'Austria, abbiamo tenuto conto solo delle coltivazioni a pascolo perchè meglio corrispondono alle condizioni della regione montana in Svizzera (poca importanza della silvicoltura). Nelle coltivazioni a pascolo con silvicoltura (regioni alpestri con valore catastale secondo il sistema austriaco), lo sfruttamento delle foreste costituisce il 33 % del reddito netto e l'allevamento del bestiame bovino il 43 %. La parte del latte e dei prodotti lattieri è del 23 %.

(3) Media di tutte le coltivazioni di pianura.

Fonti: Ricerche contabili effettuate nelle coltivazioni agricole per l'esercizio 1969; pubblicazione statistica del Segretariato dei Contadini svizzeri, Brougg 1971.

Rapporto sulla situazione dell'agricoltura austriaca 1970, Ministero federale dell'agricoltura e della silvicoltura, Vienna 1971.

L'agricoltura di montagna è essenzialmente orientata verso lo sfruttamento del bestiame bovino, con l'allevamento e la produzione di latte. In Austria, lo sfruttamento della foresta viene al secondo posto — sempre calcolato in funzione del reddito netto —, poi al terzo posto l'allevamento dei suini sia in Austria che in Svizzera. Bisognerà dunque tener conto dell'importanza dei diversi tipi di sfruttamento quando si prenderanno misure in favore dell'agricoltura di montagna. È così che l'allevamento bovino offre miglior successo all'aiuto dei poteri pubblici. Ancora un altro problema: stabilite le condizioni di reddito dell'agricoltura di montagna, è necessario prendere misure speciali in questo ambito? Decisamente sì, visto che la differenza tra il reddito effettivo e quello teorico è ovunque più elevata negli allevamenti di montagna che in quelli di pianura. Questo non sorprende se si tiene conto delle condizioni naturali che regnano in montagna e in pianura.

A seguito delle ricerche contabili del Segretariato dei contadini svizzeri, il reddito effettivo degli allevamenti di pianura, calcolato da un reddito teorico di 100 franchi, raggiunse 937 franchi nel 1967, 818 fr. nel 1968 e 823 fr. nel 1969. In montagna, lo stesso reddito era di 695 fr., 625 fr. e 634 fr. La situazione è certamente analoga negli altri paesi con regione montana.

3. *Condizioni preliminari per una produzione lattiera di alta qualità nella regione montana*

La produzione del latte di vacca è meno elevata in montagna che in pianura; questa differenza è dovuta alle condizioni naturali e alle strutture da esse imposte nell'allevamento del bestiame da latte. Il fieno raccolto nei prati naturali costituisce la base del foraggiamento invernale; è completato da foraggi concentrati. Viste le condizioni particolari che regnano in montagna (gelate di primavera e di autunno per il frumento da immagazzinare, insufficienti possibilità per la meccanizzazione), l'immagazzinaggio è poco diffuso. In estate, i greggi pascolano in vasti alpeggi. L'estate nei pascoli delle Alpi mette gli animali in condizioni talvolta difficili (pascolo in terreni accidentati, clima aspro), il che porta ad una riduzione della produzione lattiera. Inoltre, il foraggio concentrato è quasi inesistente negli alpeggi.

La quantità di latte per vacca (per unità di spesa) è generalmente meno importante in montagna che in pianura. Ci si domanda se questo svantaggio possa essere compensato, almeno parzialmente, da sforzi particolari nel campo della qualità. Effettivamente, gli inconvenienti che si riscontrano in montagna nella

produzione di foraggio sono minori se si accentua la qualità del latte e dei prodotti lattieri. L'assenza di foraggio proveniente dai silos in inverno e il pascolo di un'erba ricca di piante aromatiche in estate, dà un latte di sapore molto fine.

Un altro fattore nuovo in relazione con la protezione dell'ambiente, è la coltivazione estensiva in regione di montagna. Numerosi alpeggi non ricevono mai concime e, nei prati concimati, lo spargimento ne è limitato. Non bisogna certo dare una esagerata importanza ai problemi dell'ambiente, soprattutto perché le nostre conoscenze in questo campo sono ancora lacunose. Tuttavia, l'opinione pubblica è sensibilizzata ed è divenuta critica a riguardo di una agricoltura orientata unicamente verso la produttività. Una pubblicità in favore della produzione di latte naturale e aromatico proveniente dalla regione montana avrà certamente successo, senza tuttavia lanciarsi in una polemica contro l'agricoltura intensiva che sarebbe un errore poiché non si può rinunciare ad accrescere la produttività nell'agricoltura delle regioni favorite. L'agricoltura di montagna potrà tuttavia smerciare i suoi prodotti a condizione che essa offra specialità di buona qualità. Marche o imballaggi speciali per i prodotti provenienti dalla regione montana non sono del tutto sconosciuti. È così che il nome « Floralp » è utilizzato in Svizzera per indicare un burro da tavola di prima scelta.

La groviera, il cantal (formaggio dell'Alvernia) e le diverse qualità locali di formaggi a pasta dura, semi dura o molle sono fabbricate anche in montagna. Negli Appennini, si fabbrica un eccellente formaggio parmigiano. Si aggiungono formaggi di latte di pecora e di capra (roquefort, feta e formaggini).

In montagna, si possono fabbricare specialità che sono commercializzate a buon prezzo. Tuttavia, non si devono dimenticare le difficoltà dei contadini che intendono profittare al massimo di questa possibilità.

Le piccole imprese di trasformazione sono molto numerose in montagna. Ne segue un'offerta molto eterogenea. Se ci si vuole lanciare nella pubblicità a favore di una specialità, occorre disporre di una offerta relativamente importante e standardizzata ed eccezionalmente una sola impresa è in grado di produrre una quantità sufficiente. Bisogna, dunque, che molte imprese si lancino in una identica produzione. L'organizzazione e lo sviluppo di una simile collaborazione sul piano regionale offrono un vasto campo di attività; questo compito non è certo facile ma non sono trascurabili le possibilità di riuscita, come prova la fabbricazione

del formaggio di Appenzell in Svizzera. In Italia il consorzio per il « parmigiano-reggiano » ha avuto ottimi risultati.

Un altro problema molto grave è la scarsità di personale qualificato per la trasformazione del latte. A seguito dello spopolamento della regione montana, ma anche a causa della evoluzione economica che offre sempre più posti di lavoro nel settore non agricolo anche nella stessa regione, il reclutamento del personale per gli alpeggi in particolare è sempre più difficile.

Le grandi distanze che separano spesso l'azienda dall'impresa di trasformazione, portano ugualmente delle difficoltà.

In conclusione, si constata che l'economia lattiera di montagna è perfettamente in grado di produrre specialità per il mercato. Ma vi sono grandi difficoltà da superare.

4. *Quadro delle misure in favore dell'economia lattiera in montagna*

I governi e le associazioni professionali dei paesi alpini applicano molte misure per incoraggiare l'economia lattiera. Inoltre, diverse misure sono applicate per sostenere più particolarmente l'economia lattiera in montagna. Qui tratteremo delle ultime adottate.

Le misure citate sono di natura tecnica e di natura economica. Le prime sono volte a migliorare le condizioni di produzione. Tra di esse si può annoverare il controllo del latte, il servizio di volgarizzazione o la sistemazione delle istallazioni di trasporto e di trasformazione del latte. Le misure di natura economica intervengono direttamente nella valorizzazione dei prodotti: pubblicità, supplementi di prezzo, premi per la qualità, ecc.

In Germania Federale, il governo ha preso misure particolari in favore dell'economia lattiera in montagna oltre le misure per migliorare la struttura dei caseifici. Alcuni paesi hanno un programma applicabile alla produzione a pascolo. Questi programmi non si applicano, tuttavia, esclusivamente alle regioni montane e di collina. In Baviera, sono messi a disposizione alcuni mezzi finanziari sulla base del programma di sviluppo di coltivazioni a pascolo e di colture di foraggi produttivi. Premi di allevamento relativamente elevati sono versati ai comuni montani nel quadro delle misure a favore dell'allevamento. Analoghe misure indirette sono applicate dalle regioni di Hesse e di Badewürtemberg.

Per quanto sappiamo, la Francia non applica alcuna misura particolare in favore dell'economia lattiera delle regioni montane, ma la recente legge per la valorizzazione dei pascoli mon-

tani (1) costituisce un utile mezzo di intervento per incoraggiare la permanenza degli agricoltori negli alpeggi e, quindi, l'allevamento di bestiame.

In Italia, l'economia lattiera acquista sempre più importanza. Gli effettivi di vacche da latte aumentano. In questi ultimi anni, la produzione di latte è stata di circa 83 milioni di quintali annui, di cui l'83 % prodotto nell'Italia settentrionale. Circa il 58,4 % di latte è trasformato e il 41,6 % di latte è consumato (media del 1970: 65,3 kg. pro-capite rispetto a 48,5 kg. del 1950). L'Italia del nord produce il 90 % di latte trasformato. In Italia, le regioni montane coprono il 52 % della superficie del paese. Non è presa alcuna misura diretta pur essendo le autorità competenti coscienti del fatto che l'economia lattiera non troverà tornaconto che al momento in cui un supplemento di prezzo sarà versato per la qualità naturale e l'aroma del latte e dei prodotti lattieri provenienti dalle regioni montane.

È utile menzionare la differenza di prezzi versati in Norvegia secondo la provenienza geografica del latte. Questa differenza è versata già da circa 18 anni. In certe regioni (di montagna, costiere), lo Stato versa ai produttori di latte un supplemento oscillante tra il 40 e 30 % del prezzo di base. La tabella si basa in primo luogo sull'altitudine e latitudine nord. Attualmente, questo supplemento rappresenta circa il 6 % del reddito lattiero. Questo supplemento è di grandissima importanza per l'agricoltura delle regioni sfavorite.

In Svizzera, un decreto del 1959 (decreto del Consiglio Federale volto ad incoraggiare la fabbricazione e lo smercio delle specialità dell'economia alpestre — 1-6-1959 —) permette alla Confederazione di assegnare ai cantoni, ai gruppi lattieri o a quelli della economia alpestre sussidi del 50 % al massimo:

— per assegni e indennità di viaggio e di assistenza versati a periti non permanenti, se non esercitano già una attività nel servizio di ispezione e di consultazione;

— per premi forfettari concessi per la fabbricazione di formaggi di alpeggio di buona qualità, compresi i prodotti lattieri destinati all'approvvigionamento domestico (concorso di fabbricazione);

— per spese di organizzazione di corsi per caseifici d'alpeggio, indennità versate agli istruttori e ai partecipanti;

---

(1) Cfr. « Nuova legge in Francia per la valorizzazione dei pascoli montani », Il montanaro d'Italia. 3/1972, pag. 229.

— per spese d'acquisto di materiale ausiliario tecnico speciale (piccoli strumenti per caseifici, colture di batteri e altre).

Questa ultima misura è limitata alle coltivazioni di economia alpestre.

La Confederazione accorda sussidi dal 30 al 40 %, fino al 50 % in casi eccezionali, alle spese di costruzione di caseifici di città in regioni montane. Il sussidio assegnato per il trasporto di latte e di prodotti lattieri sta tra il 28 e il 36 %. Perché il sussidio federale sia versato, il cantone deve, per conto suo, versare un contributo di minimo 3/5 del sussidio federale. La Confederazione e i Cantoni versano inoltre un sussidio da 28 a 36 fr. in totale per vacca e per allattamento in favore dell'organizzazione di concorsi di produttività lattiera in regione montana.

Le organizzazioni di economia lattiera completano queste misure con iniziative, come i concorsi di qualità o la messa in opera di sistemi di raccolta del latte.

Il Vorarlberg versa dei contributi per l'assicurazione sociale del personale d'alpeggio. Questa misura è suscettibile di facilitare l'ingaggio di personale d'alpeggio qualificato.

L'economia lattiera è naturalmente incoraggiata da numerose misure, tendenti al miglioramento generale delle strutture e comprendenti anche la costruzione di strade e la bonifica delle coltivazioni o la risistemazione in appezzamenti. In tutti i paesi alpini, le condizioni che permettono di beneficiare di queste misure, diminuiscono nelle regioni montane. Ricordiamo il rapporto di O. Groier, presentato alla 11ª riunione della Conferenza Europea per i problemi economici e sociali delle regioni di montagna, tenuta a Krems.

La pubblicità per i prodotti lattieri è finanziata in Svizzera da una trattenuta sul prezzo del latte messo in commercio. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte è incaricata dell'applicazione. Se la situazione dell'offerta lo esige, una pubblicità è lanciata per alcune specialità delle regioni montane. L'economia lattiera di queste regioni è favorita nel senso che il latte trasformato nelle coltivazioni di alpeggio è considerato come quantità esonerata dalla ritenuta.

In virtù del decreto del Consiglio Federale citato, contributi possono essere versati per incoraggiare lo smercio di formaggi d'alpeggio e di montagna, come di formaggi di capra provenienti da allevamenti d'alpeggio e da caseifici di villaggio. I prodotti devono essere di buona qualità e indirizzati a centri collettori e di valorizzazione autorizzati. Supplementi di prezzi da 15 a 30 fr. per

100 kg. sono versati, così come premi di qualità da 5 a 15 fr. per 100 kg., secondo la valorizzazione.

Contratti d'acquisto sono conclusi per formaggi a pasta dura delle Alpi (chiamati formaggi dell'Unione). Questi tipi beneficiano di una garanzia di prezzo. Inoltre, le organizzazioni di produttori versano dei premi di qualità.

Oltre le misure citate, le organizzazioni di produttori si sforzano di incoraggiare in altro modo la valorizzazione del latte e dei prodotti lattieri provenienti dalle regioni di montagna. Intendiamo il versamento di contributi supplementari e di premi di qualità, così come l'assunzione della spesa di trasporto ai centri collettori e di valorizzazione. Per la Svizzera, è importante segnalare i contributi versati ai possessori di bestiame bovino nelle regioni montane. Questi contributi costituiscono una compensazione delle difficili condizioni di produzione e toccano almeno in parte l'economia lattiera.

5. *Conclusioni*

A numerose riprese, la Conferenza Europea della CEA per i problemi economici e sociali delle regioni montane ha preso posizione per ciò che riguarda i problemi e l'importanza delle regioni di montagna. Il documento più notevole sotto questo aspetto è certamente il manifesto sull'importanza delle regioni montane e delle popolazioni montane per l'Europa. Questo documento riassumeva i risultati della 9ª riunione tenuta a Brig (Svizzera). Il manifesto è stato approvato dalla Assemblea generale della CEA nel 1967, a Salonicco. Il punto 1 di questo importante documento dice:

« Le regioni di montagna nelle quali vivono circa 50 milioni di persone coprono una gran parte dei paesi europei. Un grande numero dei loro abitanti vive principalmente dell'agricoltura e della silvicoltura. Essi mantengono così una attività produttrice e delle possibilità di esistenza in territori che sono irrinunciabili regolatori delle forze naturali e dell'equilibrio biologico.

Come luogo naturale di riposo, la montagna attira, in estate come in inverno, un crescente numero di persone per cui, nel quadro di uno sfruttamento funzionale del territorio, essa assume importanti compiti per l'insieme della società. L'abbandono delle regioni montane porterà gravi conseguenze sui fenomeni della natura e sull'attività economica delle regioni nei dintorni. Le renderanno meno atte a compiere la loro funzione al servizio dell'insieme della popolazione ».

Questo punto di vista, che supera il quadro esclusivamente

agricolo dei problemi, è stato precisato alla 10ª riunione (Hinterzarten, RFT 1969) e alla 11ª (Krems, Austria 1971), tenuta dalla Conferenza.

Attualmente, si è generalmente coscienti del ruolo che giocano le regioni montane come zone di riposo. Si riconosce ugualmente che queste zone non compiono la loro funzione se non sono sfruttate per scopi agricoli. Questo presuppone una agricoltura sana e produttiva.

Bisogna dare il giusto valore ai grandi sforzi impiegati dai poteri pubblici dei paesi alpini per il mantenimento e l'incoraggiamento dell'agricoltura montana. Altri sforzi saranno ancora necessari per l'avvenire per evitare che il mancato profitto dell'agricoltura montana si accresca maggiormente. L'economia lattiera rappresenta uno dei settori nei quali possono essere prese misure d'incoraggiamento. Le proposte portano misure già menzionate e la funzione che deve assolvere l'agricoltura montana nella società:

— bisogna intensificare gli sforzi nel campo della tecnica di trasformazione e in materia di igiene;

— bisogna ugualmente assicurare i servizi di volgarizzazione e di controllo nelle regioni scarsamente popolate;

— bisogna incoraggiare la produzione delle specialità, perché la domanda esiste in questo campo e perché ne può derivare un prodotto eccellente. A questo riguardo, la collaborazione sul piano regionale riveste una particolare importanza, perché è solo così che si potrà offrire questi prodotti in quantità sufficiente e con qualità uniforme;

— là dove l'offerta presenta un sufficiente interesse, bisogna mettere maggiori mezzi a disposizione allo scopo di incoraggiare la vendita dei prodotti interessati;

— se le condizioni di produzione e di smercio non permettono di ottenere un prezzo ragionevole del latte, il reddito dei produttori deve essere assicurato con altri mezzi; in Svizzera, potranno consistere in versamento di supplementi di prezzo per il latte e i prodotti lattieri o in versamento di contributi alle spese aumentate di produzione. Un'altra possibilità consisterà nel versamento di contributi basati sulle superfici, contributi che compenseranno, per l'agricoltore montano, il lavoro che fornisce per la conservazione del paesaggio.

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI E DECRETI

(G.U. n. 95 dell'11 aprile 1972)
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118
Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.

(G.U. n. 99 del 14 aprile)
DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972
Modifica dei contributi annui dovuti dallo Stato ai comuni sedi di uffici giudiziari.

(G.U. n. 104 del 19 aprile 1972)
CORTE COSTITUZIONALE
Presentazione del ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale dell'Umbria avverso gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), per violazione degli articoli 5, 76, 115, 117 e 118 della Costituzione.

(G.U. n. 107 del 22 aprile - suppl. ordinario)
DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1972
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1972.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1972
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1972.

(G.U. n. 117 del 5 maggio)
DECRETO del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 1972
Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'evento sismico che il 15 luglio 1971 ha colpito il territorio di alcuni comuni in provincia di Parma.

(G.U. n. 124 del 13 maggio)
DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972
Condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle anticipazioni ai comuni, ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

(G.U. n. 125 del 15 maggio)
Ministero dell'Agricoltura e foreste
Riconoscimento della idoneità a svolgere funzioni di consorzio di bonifica montana al consiglio di valle « Cadore centrale » con sede in Domegge.
Ampliamento del perimetro del consorzio di bonifica montana del Casentino Valdarno con sede in Arezzo (Ha. 24.837, prov. Arezzo).

(G.U. n. 126 del 16 maggio)
DECRETO del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 1972
Modalità di espletamento del servizio civile in sostituzione del servizio militare di leva da parte dei giovani dei comuni terremotati della valle del Belice.
Ministero dell'Agricoltura e foreste
Riconoscimento della idoneità a svolgere funzioni di consorzio di bonifica montana al consorzio di bonifica « Tresinaro Secchia » con sede in Reggio Emilia (Ha. 3.750, prov. Reggio E.).

(G.U. n. 132 del 23 maggio)
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1972
Modalità e condizioni per il funzionamento del fondo speciale di lire 300 miliardi costituito presso la Cassa DD.PP.

(G.U. n. 135 del 25 maggio 1972)
DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202
Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

(G.U. n. 137 del 27 maggio)
DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972
Graduazioni dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali del mezzogiorno.

A seguito delle decisioni del CIPE del 14 marzo (di cui abbiamo dato notizia sul precedente numero della rivista, pag. 194) il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha emesso il decreto in oggetto.

Gli interventi nella zona « Cassa » saranno ora così finanziati:

Per la categoria A (prioritarie)		
Nuovi impianti: localizzazioni prioritarie:	finanziam. 50 %	contr. 20 %
altre localizzazioni:	» 45 %	» 20 %
ampliamenti e rinnovi:	» 50 %	» 20 %
riattivazioni, conversioni e trasformazioni:	» 50 %	» 20 %
Per la categoria B		
Nuovi impianti: localizzazioni prioritarie	» 45 %	» 20 %
altre localizzazioni:	» 40 %	» 20 %
ampliamenti e rinnovi:	» 45 %	» 20 %
riattivazioni, conversioni e trasformazioni:	» 50 %	» 20 %
Per la categoria C (alta intensità di capitale)		
Nuovi impianti: localizzazioni prioritarie	» 35 %	» 15 %
altre localizzazioni:	» 35 %	» 15 %
ampliamenti e rinnovi:	» 45 %	» 15 %
riattivazioni, conversioni e trasformazioni:	» 50 %	» 20 %
Per la categoria D (in difficoltà)		
Nuovi impianti: localizzazioni prioritarie	» 35 %	» 15 %
altre localizzazioni:	» 35 %	» 15 %
ampliamenti e rinnovi	» 35 %	» 15 %
riattivazioni, conversioni e trasformazioni:	» 35 %	» 15 %

LEGGI REGIONALI

(G.U. n. 101 del 17 aprile 1972)

Regione Sicilia: LEGGE 3 marzo 1972, n. 6

Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate.

(G.U. n. 107 del 22 aprile 1972)

Regione Friuli-Venezia Giulia: LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1972, n. 5

Interventi regionali per un piano di edilizia scolastica. Interpretazione autentica degli articoli 15 e 16 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore della Regione. Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica, e della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, concernente provvidenze per le infrastrutture scolastiche.

(G.U. n. 115 del 3 maggio 1972)

Regione Campania: LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1972, n. 1

Istituzione dei tributi propri della regione Campania.

(G.U. n. 119 dell'8 maggio)

Regione Valle d'Aosta - LEGGE 28 agosto 1971 n. 14

Concessione di contributi a comuni e a consorzi di comuni della valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.

Viene stanziata la somma di un miliardo e 700 milioni, in cinque anni, di cui 700 milioni per interventi diretti della Regione, per la concessione di contributi del 70 % a singoli comuni, aumentati al 90 % per i consorzi di comuni, per l'acquisto di aree e contributi del 60 %, elevati per i consorzi dei comuni all'80 %, per la costruzione di impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico. È ammessa qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonché le aree verdi attrezzate.

Regione Valle d'Aosta - LEGGE 15 novembre 1971 n. 15

Norme per i controlli amministrativi sugli atti degli enti locali in valle d'Aosta.

(G.U. n. 124 del 13 maggio 1972)

Regione Campania: LEGGE REGIONALE 24 marzo 1972, n. 2

Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali.

(G.U. n. 126 del 16 maggio)

Regione Friuli-Venezia Giulia - LEGGE 4 aprile 1972 n. 10

Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia.

La stampa ha fornito ampie notizie sulla dibattuta questione. È questa la prima legge che sancisce l'albo professionale per gli imprenditori agricoli.

Hanno diritto di iscriversi all'albo:

a) *i proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, coloni, mezzadri e loro coadiuvanti familiari, che dimostrino di dedicare personalmente, in modo prevalente e continuativo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura;*

b) *i proprietari conduttori che dimostrino di dedicare personalmente, in modo prevalente e continuativo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.*

Particolari disposizioni sono indicate nella legge per gli enti a struttura associativa e per le zone montane.

Regione Friuli-Venezia Giulia - LEGGE 6 aprile 1972 n. 15

Ulteriori finanziamenti di leggi regionali a favore dell'ERSA e nel settore delle abitazioni rurali.

(G.U. n. 127 del 17 maggio)

Regione Trentino Alto Adige - Provincia di Bolzano - LEGGE PROVINCIALE n. 5

Istituzione della Consulta economico-sociale della provincia.

Viene istituita una Consulta col compito di esprimere pareri alla Giunta provinciale su materie che comportano indirizzi di politica economica e sociale, in particolare sul programma economico provinciale, sul piano di coordinamento territoriale, nonchè sui disegni di legge di iniziativa della Giunta, che implichino direttive di politica economica e sociale, nonchè sulle proposte di legge di iniziativa consiliare, sulle stesse materie, su richiesta dal Presidente del consiglio provinciale, d'intesa con il Presidente della giunta.

La Consulta è composta da 7 rappresentanti di categorie diverse di lavoratori, da rappresentanti di imprese industriali, attività artigianali, imprese commerciali, turistiche, di trasporto e istituti di credito, da un rappresentante della Camera di commercio, da un rappresentante per ciascuna delle cinque comunità di valle o di circondario (comunità montane), un rappresentante del comune di Bolzano e cinque esperti nelle materie economiche, sociali e giuridiche, designati dalla Giunta provinciale su proposta dei consigli delle comunità di valle.

L'attività della commissione si inquadra nel servizio della programmazione economica di cui alla legge provinciale 29 novembre 1971 n. 15.

(G.U. n. 129 del 19 maggio)

Regione Friuli-Venezia Giulia - LEGGE 10 aprile 1972 n. 17

Definizione e disciplina dell'impresa artigiana.

(G.U. n. 130 del 20 maggio 1972)

Regione Veneto: LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1971, n. 1

Decentramento degli organi di controllo sugli atti degli enti locali.

Regione Veneto: LEGGE REGIONALE 10 novembre 1971, n. 2
Istituzione di tributi propri.

(G.U. n. 131 del 22 maggio)

Regione Sicilia - LEGGE 16 marzo 1972 n. 10
Erezione in comune autonomo della frazione Bluffi del comune di Petralia Soprana.

(G.U. n. 135 del 25 maggio 1972)

Regione Sicilia: LEGGE 31 marzo 1972, n. 19
Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.

Regione Sicilia: LEGGE 5 aprile 1972, n. 24
Istituzione del Corpo forestale della Regione.

Data la complessità dei suddetti provvedimenti ci riserviamo il commento al prossimo numero.

(G.U. n. 136 del 26 maggio 1972)

Regione Sicilia: LEGGE 11 aprile 1972, n. 27
Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia.

La legge stanzia, per il 1972, la somma di 19 miliardi e 10 milioni, oltre a 10 miliardi attinti al fondo di solidarietà nazionale. Nei successivi esercizi la somma stanziata sarà di 4,36 miliardi nel '73, 3,95 miliardi nel '74, 1,35 miliardi nel '75, 1,35 miliardi nel '76 e 720 milioni dal '77 in poi.

Consistenti stanziamenti sono riferiti agli interventi già del piano verde secondo, altri riguardano la cooperazione, l'industria, il commercio e altri settori.

Per opere di difesa del suolo (rimboschimenti, rinsaldamenti, ed opere costruttive annesse), in bacini montani e in zone vincolate o vincolabili (oltre a lavori di sistemazione idraulico-pascoliva) lo stanziamento assomma a ben 10 miliardi di lire.

(G.U. n. 137 del 27 maggio)

Regione Valle d'Aosta - LEGGE 30 dicembre 1971 n. 24
Aumento della spesa annua per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola media obbligatoria.

La spesa annua autorizzata è di 65 milioni.

Finito di stampare il 31 maggio 1972

U.N.C.E.M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	20121 MILANO - Piazza S. Fedele, 2 - tel. 02/802.507 Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/3577
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	98100 MESSINA
SARDEGNA	09100 CAGLIARI

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 **00185 ROMA**

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)